XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (IV Camera e 3ª Senato)	»	7
Commissioni Riunite (I e IX)	»	8
Commissioni Riunite (II e VI)	»	49
Commissioni Riunite (II e XI)	»	50
Commissioni Riunite (III e XIV)	»	54
Commissioni Riunite (VII e IX)	»	55
Commissioni Riunite (VII e XI)	»	56
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	57
Giustizia (II)	»	73
Affari esteri e comunitari (III)	»	84
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	91
Finanze (VI)	»	92
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	98
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	109
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	119
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	130

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . *Pag.* 142
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 152
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 166
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 173

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 174

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla Commissione X) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785, approvato dal Senato (Parere alla Commissione X) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione)* 5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 25 gennaio 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
C. 771 Governo.
(Parere alla Commissione X).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni)*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 771 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 6 articoli, per un totale di 15 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alle connesse finalità di dettare disposizioni urgenti in materia di traspa-

renza dei prezzi dei carburanti, di rafforzare i poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di dettare norme di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 15 commi, 3 richiedono l'adozione di decreti ministeriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 1 dell'articolo 1 riconosce un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore; tale beneficio è aggiuntivo rispetto al regime generale di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo (articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986); sul punto, si ricorda che tale regime generale concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche – in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, al medesimo regime fiscale – la base imponibile della contribuzione previdenziale; la norma transitoria in oggetto non specifica però se l'esenzione aggiuntiva è posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in assenza di tale elemento testuale, si pone così il dubbio se debba tenersi conto dell'esenzione in esame anche ai fini della base imponibile della contribuzione previdenziale;

la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 prevede che il decreto del Ministro dell'economia chiamato a rideterminare le accise sui carburanti al fine di ricompensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio possa essere adottato se tale prezzo, sulla media del precedente bimestre, aumenta rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo "Documento di programmazione economico-finanziaria" presentato; in proposito si segnala che la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) fa invece ora riferimento al "Documento di economia e finanza"; potrebbe risultare altresì opportuno precisare se si intenda fare riferimento oltre che, come appare presumibile, al Documento di economia e finanza, che il Governo, in base all'articolo 7 della legge n. 196, deve presentare entro il 10 aprile di ciascun anno, anche alla Nota di aggiornamento al medesimo documento, che, sempre in base al richiamato articolo 7, il Governo deve presentare entro il 27 settembre di ciascun anno;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il numero 2) della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 dispone che le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000); in proposito, si ricorda che il D.P.R. n. 445 del 2000 reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della Pubblica Amministrazione; il DPR disciplina, altresì, la produzione di atti e documenti agli organi della Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono; alla luce dell'ampiezza delle disposizioni recate dal Testo unico, si valuti l'opportunità di circoscrivere in modo più puntale l'esatta portata della deroga disposta;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numero 2). »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione X).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione)*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 785 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 12 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 5 articoli, per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di prevedere misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 14 commi, 1 richiede l'adozione di un provvedimento ministeriale attuativo; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 5 dell'articolo 1 prevede che l'amministrazione temporanea dell'impresa che gestisce impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi sia disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e che con il medesimo decreto è nominato un commissario, che può avvalersi anche di società a controllo pubblico o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza; il successivo comma 6 prevede che in caso di grave ed imminente pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione all'amministrazione temporanea e la nomina del commissario possono essere disposte con decreto del Ministro delle imprese anche in assenza dell'istanza; le due disposizioni derogano, peraltro in maniera solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del DPCM n. 169 del 2017 in quanto recante "disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato";

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, commi 5 e 6. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3ª (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, sulle linee programmatiche del suo dicastero *(Svolgimento e rinvio)* 7

AUDIZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza della presidente della 3ª Commissione del Senato della Repubblica, Stefania Gabriella Anastasia CRAXI. — Interviene il Ministro della difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 8.

Audizione del Ministro della difesa, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento e rinvio).

Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, *presidente*, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Rivolge, quindi, un breve saluto di benvenuto al Ministro Crosetto, cui si associa Antonino MINARDO, *presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati.*

Il Ministro Guido CROSETTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paola Maria CHIESA (FDI) e Stefano GRAZIANO (PD-IDP), il senatore Marco DREOSTO (Lega Salvini Premier), il deputato Marco PELLEGRINI (M5S), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-BP-PPE), il deputato Matteo RICHETTI (A-IV-RE), il senatore Luigi SPAGNOLLI (Aut (SVP-PattCb, SCN)) e il deputato Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M).

Il Ministro Guido CROSETTO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, *presidente*, poiché risultano ulteriori iscritti a parlare, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori delle Assemblee delle due Camere, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 8

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
C. 750 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso avanzata dal gruppo Partito Democratico, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono state presentate circa 220 proposte emendative *(vedi allegato)* e che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Cangiano 1.039.

Ricorda preliminarmente che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge all'esame. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone anche a seguito delle sentenze della Corte costituzionale. In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che « le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge », precisando altresì, che per i provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo le disposi-

zioni introdotte possono collegarsi « alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso ».

Alla luce di tali criteri, dichiara che sono state pertanto da considerare inammissibili le seguenti proposte emendative:

Ghirra 1.3, che sostituisce l'articolo 1, stanziando risorse per le strutture di prima accoglienza, con particolare riguardo agli *hotspot* collocati nei porti di primo sbarco;

Zaratti 1.4, il quale sostituisce l'articolo 1, prorogando i finanziamenti per il sistema di accoglienza e integrazione previsti dall'articolo 26 del decreto-legge n. 115 del 2022 e recando modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 relativamente alle strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

Ghirra 1.6, che incrementa l'autorizzazione di spesa relativa alla cooperazione internazionale per lo sviluppo recata dalla legge di bilancio per il 2022;

Ghirra 1.7, il quale reca un finanziamento volto a garantire la funzionalità e la continuità operativa degli uffici preposti alle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo e di permessi di soggiorno;

Ghirra 1.8, che istituisce un fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);

gli identici Pastorino 1.01, Colucci Alfonso 1.02 e Bonafè 1.03, e l'analogo Zaratti 1.04, che recano un finanziamento per l'incremento dei posti destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

gli identici Pastorino 1.05, Colucci Alfonso 1.09 e Bonafè 1.010, e l'analogo Ghirra 1.011, i quali prorogano i finanziamenti per il sistema di accoglienza e integrazione previsti dall'articolo 26 del decreto-legge n. 115 del 2022;

Ascari 1.012, che prevede l'ampliamento del personale di questure e prefetture per rafforzare i servizi per l'immigrazione;

Di Giuseppe 1.013, il quale riapre fino al 31 dicembre 2027 i termini, scaduti il 16 agosto 1994, per la presentazione delle domande di riacquisto della cittadinanza di cui all'articolo 17 della legge n. 91 del 1992;

Iezzi 1.014, il quale modifica in più punti la disciplina dell'immigrazione recata dal decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare, sopprime la possibilità di soggiorno in Italia per gli studenti di filiazioni di università straniere di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*; sopprime il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato nell'ambito della procedura di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno sulla base di accordi internazionali e nella procedura di espulsione e respingimento; sopprime il riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere tra i motivi di persecuzione per i quali non si può disporre l'espulsione o il respingimento; sopprime il divieto di respingimento o espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano rischi di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare; sopprime la previsione di un permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale ove ricorrano i requisiti previsti per le categorie vulnerabili (articolo 19, comma 1.2); sopprime il riferimento alle gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie ai fini del divieto di espulsione dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2, sostituendolo con quello a condizioni di salute di particolare gravità; sopprime la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; modifica le condizioni per il permesso di soggiorno per calamità, prevedendo che lo stesso sia rilasciato non più in caso di « situazione di grave calamità » ma in « situazione di contingente ed eccezionale calamità », ponendo un limite di sei mesi alla sua rinnovabilità ed introducendo la previsione che il permesso per calamità non sia convertibile in permesso di soggiorno

per motivi di lavoro; modifica le condizioni in base alle quali chi abbia terminato un periodo di ricerca in Italia può ottenere un permesso di soggiorno tra i nove mesi e dodici mesi per ricerca di occupazione; si prevede che tale permesso possa essere rilasciato solo nel rispetto dei requisiti reddituali per lo straniero che chiede il ricongiungimento e nel rispetto dell'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale; prevede infine che la mancata espressione del parere del Comitato per i minori stranieri possa legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato ai già minori non accompagnati al momento del compimento della maggiore età;

Iezzi 1.015, che modifica l'articolo 10-*ter* del testo unico dell'immigrazione in materia di identificazione degli stranieri rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera o giunti sul territorio nazionale e trattenuti nei centri di identificazione, sopprimendo la previsione che lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. (lettera *a)*); viene anche previsto il solo trattenimento negli uffici di frontiera e non nei centri di permanenza una volta convalidato il procedimento di espulsione (lettera *b)*); viene infine soppresso l'ordine di priorità previsto per il trattenimento nei centri per il rimpatrio (lettera *c)*);

Iezzi 1.016, che sopprime la possibilità per i soggetti trattenuti nei centri per il rimpatrio di fare reclami al Garante per la protezione delle persone private della libertà personale e modifica conseguentemente le attribuzioni del Garante;

Iezzi 1.017, che prolunga i termini di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri nell'ambito del procedimento di espulsione;

Iezzi 1.018, che modifica il testo unico in materia di immigrazione con riferimento alla disciplina dei ricongiungimenti familiari;

Iezzi 1.019, che introduce il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno quando a carico dello straniero si accerti la violazione di disposizioni in materia fiscale o contributiva;

Iezzi 1.020, che modifica le pene per i reati connessi con l'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

De Monte 1.021, che consente la guida per un periodo di un anno dalla data di assunzione, agli stranieri ammessi in Italia per lavoro subordinato non stagionale e dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in Italia, anche se privi della carta di qualificazione del conducente, a condizione che siano in possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE e che assolvano agli obblighi di qualificazione e formazione periodica previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 2005;

Zaratti 1.022, il quale, con modifiche al decreto legislativo n. 251 del 2007, inserisce il riferimento ai minori non accompagnati tra i soggetti che possono beneficiare di protezione sussidiaria e il riferimento al convivente nella definizione di familiari ai fini del riconoscimento della protezione internazionale; prevede che, ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale, si tenga conto anche delle situazioni di danno e persecuzione di cui siano responsabili organizzazioni criminali e organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto ed inserisce l'orientamento sessuale tra i motivi di persecuzione validi ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Zaratti 1.023, che prevede che, ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale (ai sensi del decreto legislativo n. 251 del 2007), si tenga conto anche delle situazioni di danno e persecuzione di cui siano responsabili organizza-

zioni criminali e organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto;

Ghirra 1.024, il quale inserisce l'orientamento sessuale tra i motivi di persecuzione validi ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, ai sensi del decreto legislativo n. 251 del 2007;

Iezzi 1.025, che modifica in più punti la disciplina delle procedure di primo grado per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo n. 25 del 2008; in particolare: sono modificati le modalità ed i criteri di trattazione prioritaria delle domande, prevedendo, tra l'altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno *hotspot* o in un centro di permanenza per i rimpatri, e le domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro siano esaminate in via prioritaria; sono ridefiniti i casi e le modalità di applicazione della procedura accelerata di esame delle domande; si prevede la possibilità di istituire nuove sezioni delle commissioni territoriali per l'esame delle domande di protezione internazionale; è abrogata l'esclusione dei portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani, vittime di tratta) dall'applicazione della procedura accelerata delle domande; è introdotta una presunzione di inammissibilità della domanda nel caso di reiterazione della domanda di asilo in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento; sono definite nuove modalità di decisione della Commissione territoriale per i casi in cui il richiedente è sottoposto a procedimento penale o condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei reati per i quali non può essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, stabilendo inoltre che, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale anche in pendenza del ricorso avverso la decisione della Commissione; è abrogata la disposizione che concede il permesso di soggiorno speciale anche nel caso di rigetto della domanda di asilo presentata dallo straniero che versa in gravi condizioni di salute psicofisiche o derivanti da gravi patologie; è abrogata la disposizione in base alla quale, qualora la domanda di protezione internazionale avanzata da un minorenne non venga accolta e nel corso del procedimento emerga la presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, può essere valutata l'attivazione di misure di assistenza in favore del minore;

Iezzi 1.026, che riduce da biennale ad annuale la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale;

Iezzi 1.027, che modifica la disciplina generale del sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015; in particolare, sopprime la possibilità di accogliere i richiedenti protezione internazionale nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione; sopprime la previsione che nei centri di prima accoglienza siano forniti assistenza sanitaria, sociale, psicologica, mediazione linguistico-culturale e corsi di lingua italiana e di consulenza legale; sopprime la previsione di impiegare i richiedenti asilo in attività di utilità sociale; modifica la denominazione del « sistema di accoglienza e integrazione » in « sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati »; sopprime la possibilità di accogliere nel sistema i titolari di protezione speciale, i casi speciali di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 113 del 2018 (i soggetti per i quali sia stata negata la protezione internazionale ma per i quali sussistano gravi motivi di carattere umanitario), gli stranieri affidati ai servizi sociali; sopprime la previsione che l'accoglienza dei titolari di permesso di soggiorno per protezione sociale debba avvenire nel rispetto della normativa per le categorie vulnerabili; prevede infine che i richiedenti asilo presenti nel sistema di accoglienza e integrazione possano rimanere fino alla scadenza del progetto già finanziato e che i minori non accompagnati vi possano rimanere anche dopo il compimento della maggiore età fino alla definizione della domanda di protezione internazionale;

Pastorino 1.028, il quale potenzia il sistema di accoglienza, prevedendo 4000 nuovi posti per l'accoglienza di minori non accompagnati e prorogando il finanziamento del sistema di accoglienza e integrazione previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 115 del 2022;

Iezzi 1.030, che prolunga a 180 giorni il termine massimo di trattenimento dei richiedenti asilo nei centri per il rimpatrio;

Pastorino 1.031, che prevede, con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro il 31 marzo 2023, siano costituiti centri per l'accoglienza di minori non accompagnati nel numero di almeno uno per regione e che, in assenza dell'adozione del decreto, decorso il termine, il porto di sbarco di minori stranieri non accompagnati venga individuato nei territori sui cui è attivato almeno un centro governativo di prima accoglienza;

gli identici Bonafè 1.032, Ghirra 1.033 e Colucci Alfonso 1.034, che fissano al 31 marzo 2023 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno con cui sono istituite le strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e stabiliscono che tali strutture siano attivate in numero pari ad almeno una per regione;

Iezzi 1.035, che modifica le procedure per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati;

Iezzi 1.036, che prevede la nomina di un commissario straordinario in caso di rinvio a giudizio dei gestori delle strutture di accoglienza, per violazioni di legge o irregolarità nella gestione;

Ascari 1.037, che proroga fino al 31 agosto 2023 la possibilità per il Ministero dell'interno di sottoscrivere contratti a termine per la gestione delle istanze avanzate a vario titolo da cittadini stranieri nell'ambito dell'emergenza determinata dall'invasione russa dell'Ucraina;

Furgiuele 1.038, recante contributi a specifici comuni della Calabria per far fronte agli sbarchi di migranti.

Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Igor IEZZI (LEGA) preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di presentare ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità delle proprie proposte emendative, e a tal fine chiede che sia prorogato il termine di almeno un'ora.

Nazario PAGANO, *presidente*, accede alla richiesta dell'onorevole Iezzi e proroga di un'ora il termine fissato per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità, che viene dunque fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Igor IEZZI (LEGA) dichiara che non comprende le ragioni della declaratoria di inammissibilità, che riguarda molti emendamenti della Lega, avendo il suo gruppo presentato emendamenti tutti riferibili alla problematica della gestione dei flussi migratori, coerentemente con il titolo del decreto-legge in conversione. Evidenzia inoltre che l'inammissibilità ha colpito tanto gli emendamenti della Lega quanto quelli presentati dall'opposizione, nonostante si tratti di proposte che insistono sullo stesso testo normativo novellato dal decreto-legge, ovvero il decreto-legge n. 130 del 2020. Esprime delusione per le dichiarazioni rese alla stampa da un vicepresidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, che, anticipando la dichiarazione di inammissibilità appena pronunciata, fa presente come la motivazione alla base della stessa sia da ricondurre a esigenze di rispetto della tempistica per la conversione del decreto-legge, e non all'attinenza o meno delle proposte al contenuto del provvedimento di urgenza. Chiede quindi alla presidenza di chiarire se gli emendamenti siano stati dichiarati inammissibili per ragioni attinenti al loro contenuto oppure solo per ragioni legate ai tempi di esame. Stigmatizza comunque il fatto che il contenuto della declaratoria di inammissibilità sia stato anticipate agli organi di stampa. Ringrazia comunque la presidenza per aver concesso

un'ulteriore ora per la presentazione dei ricorsi.

Alessandro URZÌ (FDI) propone di avviare la discussione degli emendamenti già a partire dalla serata di oggi, una volta scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, procedendo ad oltranza al fine di poter affrontare nel merito tutte le questioni poste.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente al collega Urzì che tale richiesta potrà essere avanzata in sede di riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, che dovranno definire la successiva articolazione dei lavori.

Alfonso COLUCCI (M5S) afferma che già a una prima lettura del fascicolo degli emendamenti presentati aveva dubitato dell'ammissibilità di molte delle proposte emendative, ritenendole non attinenti al contenuto del provvedimento. Ricorda infatti che il giudizio di inammissibilità deve essere pronunciato avendo come riferimento l'ambito materiale del provvedimento in esame, e non il suo titolo. In merito, ritiene che la relazione tecnica che accompagna il disegno di conversione del decreto-legge ben definisca e circoscriva il perimetro del provvedimento d'urgenza laddove afferma che « l'intervento normativo è volto, in primo luogo, a declinare le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali e alle norme nazionali in materia di diritto del mare ». Evidenzia peraltro come le incertezze del collega Iezzi possano derivare dal titolo del decreto-legge, che non corrisponde affatto al contenuto – come denunciato dalle opposizioni – riferendosi più in generale alla gestione dei flussi migratori. Precisa invece che il contenuto del provvedimento è molto più stretto, riferendosi solo ai salvataggi in mare, peraltro effettuati solo dalle ONG. Conclude affermando che la decisione delle presidenze circa l'inammissibilità è pienamente conforme alla sentenza della Corte costituzionale richiamata dal presidente e alle norme regolamentari in materia.

Laura BOLDRINI (PD-IDP),considerato che il collega Iezzi ha fatto riferimento ad una dichiarazione di agenzia in merito alla radicalità delle opposizioni, sottopone all'attenzione dei colleghi una diversa agenzia di stampa che, al contrario, preannuncia l'inammissibilità degli emendamenti della Lega, richiamando i paletti posti da Forza Italia e da Fratelli d'Italia e rilevando le prime tensioni all'interno della maggioranza.

Nazario PAGANO, *presidente*, invita i colleghi ad evitare di discutere delle agenzie di stampa.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiarisce che le responsabilità delle inammissibilità delle proposte emendative derivano dal fatto che gli emendamenti dichiarati inammissibili sono finalizzati a introdurre modifiche che vanno al di là dell'ambito del provvedimento, per motivi tutti interni alla maggioranza.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) manifesta apprezzamento per quanto stabilito dalla presidenza in materia di inammissibilità degli emendamenti. Ritiene infatti che molte proposte emendative siano palesemente in contrasto con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale e con l'articolo 96-*bis* del Regolamento della Camera.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente preliminarmente di non aver reso personalmente dichiarazioni alla stampa. Nel sottolineare come la valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti sia stata effettuata dai due presidenti in totale autonomia, con il supporto degli uffici e della Presidenza della Camera dei deputati, ne evidenzia la natura esclusivamente tecnica. Inoltre rileva come, pur essendo sempre aperto al dialogo e al confronto, non senta di aver bisogno di inviti o suggerimenti per le sue future decisioni in materia di inam-

missibilità, che continuerà ad assumere in totale autonomia.

Filiberto ZARATTI (AVS) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle presidenze. Ritiene molto opportuno il riferimento alla sentenza n. 247 del 2019 e dichiara che procederà alla rilettura degli emendamenti del suo gruppo dichiarati inammissibili al fine di presentare ricorso solo per quelli che riterrà non contrastare con i principi espressi dalla Corte costituzionale.

Nazario PAGANO, *presidente*, preannunciando già nella giornata odierna la convocazione degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite, per definire il cronoprogramma dell'esame del decreto-legge, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.35 alle 17.45.

ALLEGATO

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
C. 750 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

DIS. 1.

Sopprimerlo.

Dis.1.1. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.2. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Misure volte al potenziamento del sistema di soccorso e accoglienza)

1. Al fine di rafforzare le attività organizzative degli enti locali coinvolti nel sistema di soccorso e accoglienza di stranieri e dei richiedenti asilo e nella gestione dei flussi migratori, nonché di potenziare conseguentemente le strutture di prima accoglienza e dei punti di crisi, con particolare riguardo agli *hotspot* collocati nei porti di primo sbarco, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sono stanziati 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'interno, da emanare entro centoventi giorni previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle suddette risorse.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 40 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 2;*

b) *sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente:* Disposizioni per il rafforzamento e miglioramento del sistema di soccorso e accoglienza di stranieri e dei richiedenti asilo.

1.3. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, e Centri per minori stranieri non accompagnati)

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, punto 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e già finanziati, con i

decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022, fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 luglio 2022, n. 189 è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro dell'interno » sono aggiunte le seguenti: « da emanarsi entro il 31 marzo 2023 »;

al secondo periodo, dopo le parole: « le strutture di prima accoglienza sono attivate » sono aggiunte le seguenti: « nel numero di almeno una per regione ».

4. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 2;*

b) *sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente:* Sistema di accoglienza e integrazione, e misure per i centri per minori stranieri non accompagnati.

1.4. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni per il potenziamento delle attività salvataggio in mare di migranti)

1. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e soccorso in mare con l'obiettivo primario del salvataggio dei migranti e della salvaguardia della vita in mare, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2023-2027. Le risorse sono finalizzate al potenziamento delle attività di controllo in mare e del personale a tali scopi assegnato, e all'implementazione dei mezzi navali e non dei diversi Corpi dello Stato che, a vario titolo, concorrono nelle attività di pattugliamento ai fini del salvataggio di vite in mare.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, 2026, 2027, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 100 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2023-2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 2;*

b) *sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente:* Misure per il potenziamento delle attività salvataggio in mare di migranti.

1.5. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni a favore delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di

euro per l'anno 2023, di 76 milioni di euro per l'anno 2024, di 299 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 26 milioni per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 2;*

b) *sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente:* Misure di aiuto pubblico allo sviluppo.

1.6. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di immigrazione e di procedure per il riconoscimento del diritto di asilo e di permessi di soggiorno)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e la continuità operativa degli uffici preposti alle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo, per l'esame delle richieste di permessi di soggiorno, per le pratiche connesse al settore dell'immigrazione, per le attività dell'amministrazione in materia di immigrazione con particolare riguardo per le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, sono stanziati 30 milioni dall'anno 2023 anche al fine di consentire la prosecuzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori già impiegati per le suddette finalità presso il Ministero dell'interno, le sezioni immigrazione delle questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, e con contratto in scadenza.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dall'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 2;*

b) *sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente:* Disposizioni riguardanti le attività dell'amministrazione in materia di immigrazione e di procedure per il riconoscimento del diritto di asilo e di permessi di soggiorno.

1.7. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

(Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), un Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle crisi climatica, alimentare ed energetica in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 2;*

b) *sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente:* Misure a favore delle attività di cooperazione allo sviluppo per il contrasto agli effetti delle crisi globali.

1.8. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, il comma 2 è soppresso.

1.9. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi da 2 a 2-*septies* sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le ONG che effettuano soccorsi in mare sono tenute a rispettare gli obblighi di cui all'allegato I al presente decreto-legge.

2-*bis*. Quando il comandante della nave o l'armatore viola gli obblighi di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

b) è aggiunto in fine il seguente allegato:

« Allegato I

Le ONG sono tenute:

1) conformemente al diritto internazionale pertinente, a non entrare nelle acque territoriali libiche, salvo in situazioni di grave e imminente pericolo che richiedano assistenza immediata, e a non ostacolare l'attività di *Search and Rescue* (SAR) da parte della Guardia costiera libica, al fine di non ostacolare la possibilità di intervento da parte delle Autorità nazionali competenti nelle proprie acque territoriali, nel rispetto degli obblighi internazionali;

2) a rispettare l'obbligo di non spegnere o ritardare la regolare trasmissione dei segnali AIS (*Automatic Identification System*) e LRIT (*Long Range Identification and Tracking*), qualora installati a bordo (Cap. V SOLAS), allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e la *"security"* delle unità, incluse quelle non impegnate nelle attività di ricerca e soccorso che si trovino in navigazione in prossimità dell'area interessata dall'evento;

3) a non effettuare comunicazioni o inviare segnalazioni luminose per agevolare la partenza e l'imbarco di natanti che trasportano migranti, fatte salve le comunicazioni necessarie nel corso di eventi SAR per preservare la sicurezza della vita in mare, con l'intento di non facilitare i contatti con i soggetti dediti alla tratta e al traffico di migranti;

4) a comunicare al competente MRCC l'idoneità tecnica (relativa alla nave, al suo equipaggiamento e all'addestramento dell'equipaggio) per le attività di soccorso, fatte salve le applicabili disposizioni nazionali ed internazionali concernenti la sicurezza dei natanti e le altre condizioni tecniche necessarie alla loro operatività: alle ONG è richiesto di dotarsi di mezzi e di personale di cui siano accertate l'idoneità e le capacità tecniche nelle atti-

vità di ricerca e soccorso di un gran numero di persone (*mass rescue operations*) in ogni condizione. Ciò è richiesto al fine di fornire garanzie circa il loro *"know-how"* nel concorrere alle attività di soccorso. Tale obbligo riguarda, tra l'altro, la necessità di fornire al comandante della nave adeguate informazioni sulla stabilità, la capacità di ricovero a bordo, le dotazioni individuali e collettive di sicurezza, certificazione ed addestramento dell'equipaggio per tali specifiche attività, aspetti di *"security"*, condizioni di igiene ed abitabilità a bordo, capacità di conservazione di eventuali cadaveri, senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo IV (casi di forza maggiore) e dall'Articolo V (trasporto di persone in situazioni di emergenza) della SOLAS;

5) ad assicurare che, quando un caso SAR avviene al di fuori di una SRR ufficialmente istituita, il comandante della nave provveda immediatamente ad informare le autorità competenti degli Stati di bandiera, ai fini della sicurezza, e il MRCC competente per la più vicina SRR, quale "*better able to assist*", salvo espresso rifiuto o mancata risposta di quest'ultimo, secondo gli obblighi vigenti del diritto internazionale;

6) ad osservare l'obbligo previsto dalle norme internazionali di tenere costantemente aggiornato il competente MRCC o l'OSC (*On Scene Coordinator*) designato da quest'ultimo in merito allo scenario in atto ed all'andamento delle operazioni di soccorso, nonché di tutte le informazioni che abbiano rilievo ai fini SAR o della sicurezza della navigazione;

7) a non trasferire le persone soccorse su altre navi, eccetto in caso di richiesta del competente MRCC e sotto il suo coordinamento anche sulla base delle informazioni fornite dal Comandante della nave: dopo l'imbarco delle persone soccorse, le navi delle ONG dovrebbero, di norma, completare l'operazione sbarcando le medesime in un porto sicuro sotto il coordinamento del MRCC competente, salvo nelle situazioni sopra menzionate;

8) ad assicurare che le competenti autorità dello Stato di bandiera siano tenute costantemente informate dell'attività intrapresa dalla nave ed immediatamente informate di ogni evento rilevante ai fini di "*maritime security*", in conformità al principio della giurisdizione dello Stato di bandiera in base alla UNCLOS e ad altre norme applicabili del diritto internazionale;

9) a cooperare con l'MRCC, eseguendo le sue istruzioni ed informandolo preventivamente di eventuali iniziative intraprese autonomamente perché ritenute necessarie ed urgenti;

10) a ricevere a bordo, eventualmente e per il tempo strettamente necessario, su richiesta delle Autorità italiane competenti, funzionari di polizia giudiziaria affinché questi possano raccogliere informazioni e prove finalizzate alle indagini sul traffico di migranti e/o la tratta di esseri umani, senza pregiudizio per lo svolgimento delle attività umanitarie in corso. Quanto sopra fatte salve la giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera della nave in base all'UNCLOS e alle altre norme di diritto internazionale applicabili, le competenze del comandante e i differenti mandati e competenze delle persone giuridiche interessate come previsto dal diritto nazionale ed internazionale, rispetto alle quali i funzionari di polizia non interferiscono e non dovranno interferire; a consentire l'accesso a bordo dei loro assetti navali, su richiesta delle Autorità nazionali competenti, del personale di polizia che svolgerà le preliminari attività conoscitive e di indagine, anche a seguito di specifiche indicazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria competente;

11) a dichiarare, conformemente alla legislazione dello Stato di bandiera, alle autorità competenti dello Stato in cui l'ONG è registrata tutte le fonti di finanziamento per la loro attività di soccorso in mare e a comunicare, su richiesta, tali informazioni alle Autorità italiane nel rispetto dei principi di trasparenza;

12) cooperare lealmente con l'Autorità di Pubblica Sicurezza del previsto luogo di sbarco dei migranti, anche trasmettendo le pertinenti informazioni di in-

teresse a scopo investigativo alle Autorità di Polizia, nel rispetto della normativa internazionale sui rifugiati e sulla protezione dei dati nonché dei differenti mandati e competenze delle persone giuridiche interessate come previsto dal diritto nazionale ed internazionale: tale obbligo si estrinseca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel fornire – almeno due ore prima dell'arrivo al porto – i documenti che dovrebbero essere completati durante le fasi di soccorso e tragitto verso il porto dopo aver posto in essere le attività di assistenza primaria – ovvero il "*maritime incident report*" (documento riassuntivo dell'evento) e il "*sanitary incident report*" (documento riassuntivo della situazione sanitaria a bordo);

13) a recuperare durante le attività, una volta soccorsi i migranti e nei limiti del possibile, le imbarcazioni improvvisate ed i motori fuoribordo usati dai soggetti dediti al traffico-tratta di migranti; il MRCC coordinatore dovrà comunque essere informato per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione e l'antinquinamento ».

1.10. Faraone, Carfagna, Pastorella, Giachetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, i commi da 2 a 2-*septies* sono sostituiti dal seguente:

« 2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno, previa consultazione con le ONG impegnate in attività di *Search and Rescue* (SAR) e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, con proprio decreto emana un codice di condotta contenente disposizioni in materia di operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo e relative sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle norme in esso contenute. ».

1.11. Faraone, Carfagna, Pastorella, Giachetti.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

1.12. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle operazioni di soccorso resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS-*Safety of Life at Sea*) adottata a Londra il 12 novembre 1974, ratificata dall'Italia con la legge n. 313 del 1980; alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Convenzione SAR) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, resa esecutiva dall'Italia con legge n. 147 del 1989 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994; alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall'Italia dalla legge n. 689 del 1994 nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare. ».

1.13. Carotenuto, Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Cantone, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi, Fede.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le autorità competenti per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, le autorità di pubblica sicurezza e lo Stato di bandiera sono costantemente

informate sulle attività di soccorso e informate immediatamente di ogni evento rilevante ai fini della salvaguardia della vita in mare ».

1.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Le autorità competenti per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, le autorità di pubblica sicurezza e lo Stato di bandiera sono costantemente informate sulle attività di soccorso e informate immediatamente di ogni evento rilevante ai fini della sicurezza della navigazione ».

1.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le indicazioni della competente autorità di cui al secondo periodo sono emesse senza ritardo. ».

1.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* e il terzo periodo sono soppressi *con le seguenti:* è soppresso.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b)*, sopprimere i capoversi 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies *e 2-*septies.

1.17. Pastorino, Magi.

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il capoverso 2-*bis.

1.18. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, primo periodo, sostituire le parole da:* immediatamente comunicate *fino a:* emesse *con la seguente:* svolte.

1.19. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, primo periodo, sopprimere le parole*: nella cui area di responsabilità si svolge l'evento.

1.20. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, alla medesima lettera b)*, sopprimere il capoverso 2-*sexies.

1.21. Pastorino, Magi.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, sopprimere il secondo periodo.*

*** 1.22.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

*** 1.23.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, sostituire il secondo periodo con il seguente*: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate ai sensi del periodo precedente sono versate nello Stato di previ-

sione del Ministero dell'interno e finalizzate all'incremento delle risorse destinate ai competenti servizi per il riconoscimento della cittadinanza italiana, al fine di velocizzarne le procedure.

1.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente*: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate ai sensi del periodo precedente sono versate nello Stato di previsione del Ministero dell'interno e finalizzate all'incremento delle risorse destinate ai competenti uffici e servizi per il riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale.

1.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente*: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate ai sensi del periodo precedente sono versate nello Stato di previsione del Ministero dell'interno e finalizzate al contributo in favore dei comuni di frontiera interessati dalla gestione dei flussi migratori.

1.26. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente*: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000.

1.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente*: Le indicazioni della competente autorità di cui al primo periodo sono emesse senza ritardo.

1.28. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente*: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate ai sensi del periodo precedente sono versate nello Stato di previsione del Ministero dell'interno e finalizzate all'incremento delle risorse destinate ai competenti uffici e servizi per i controlli periodici dei centri di accoglienza in merito al rispetto degli standard convenuti.

1.29. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* devono ricorrere congiuntamente le *con le seguenti:* , fermo restando il diritto di accedere al territorio dello Stato, incluso le acque territoriali, per presentare la domanda di asilo, devono ricorrere almeno una delle

1.30. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *secondo periodo, sostituire le parole*: devono ricorrere congiuntamente le *con le seguenti*: deve ricorrere una delle.

1.31. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *secondo periodo, sopprimere la parola:* congiuntamente.

1.33. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* congiuntamente le *con le seguenti*: almeno una delle.

1.32. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sopprimere la lettera* a).

*** 1.34.** Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.35.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) la nave che effettua un'attività di ricerca e soccorso in mare è tenuta ad essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica previsti dall'ordinamento vigente nello stato di bandiera;

1.36. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* a), *sostituire le parole:* in via sistematica attività di ricerca e *con le seguenti:* attività di.

1.37. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* a), *sopprimere le seguenti parole:* in via sistematica.

1.38. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* a), *sostituire le parole da*: opera *fino alla fine della lettera con le seguenti:* è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica relativa alla nave e al suo equipaggiamento.

1.39. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* a), *sopprimere la parola:* competenti.

1.40. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* a), *sopprimere le seguenti parole:* ed è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione.

1.41. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* come previsti dallo Stato di ban-

diera, e dalle prescrizioni tecniche previste dalle Convenzioni internazionali pertinenti.

1.42. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* conformemente all'ordinamento vigente nello Stato di bandiera.

1.43. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sopprimere le lettere* b), d) *e* f).

1.44. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sopprimere la lettera* b).

*** 1.45.** Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.46.** Pastorino, Magi.

*** 1.47.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire la lettera* b) *con la seguente*:

b) tenuto conto delle condizioni sanitarie e psico-fisiche delle persone prese a bordo, sono state avviate iniziative volte a informare le stesse della possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale alle competenti autorità, una volta sbarcate.

1.48. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) sono avviate, compatibilmente con le condizioni fisiche e psicologiche delle persone tratte in salvo, informative relative alla possibilità di chiedere protezione internazionale, una volta terminate le operazioni di sbarco.

1.49. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) sono state avviate, a seguito delle operazioni di soccorso, iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale.

1.50. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* b), *sostituire la parola:* tempestivamente *con le seguenti:* ove possibile.

1.51. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* b) *dopo la parola:* tempestivamente *aggiungere le seguenti*: , ove possibile,.

1.52. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* b), *sopprimere le parole da:* e, in caso di interesse *fino alla fine della lettera.*

*** 1.53.** Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.54.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*** 1.55.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* b), *sostituire le parole*: e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità *con le seguenti*: senza che ciò precluda la possibilità di ottenere una completa informativa dopo lo sbarco e di manifestare la volontà di richiedere asilo una volta terminate le operazioni di sbarco, come previsto dalla normativa vigente.

1.56. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* b) *sostituire le parole:* e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità *con le seguenti*: presso le autorità territoriali competenti, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco, e tenuto conto delle condizioni sanitarie e psico-fisiche delle persone soccorse.

1.57. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* b), *sostituire le parole:* e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità *con le seguenti:* presso le autorità territoriali competenti incaricate della ricezione delle domande di protezione internazionale, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco.

1.58. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* b), *sostituire le parole:* e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità *con le seguenti*: presso le competenti Commissioni territoriali, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco.

1.59. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* b), *sostituire le parole:* e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità *con le seguenti*: non appena concluse le operazioni di sbarco.

1.60. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* b), *sostituire le parole:* e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità *con le seguenti:* una volta scesi a terra.

1.61. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* b), *aggiungere in fine le seguenti parole*: ; la raccolta dei dati e di valutazione dello *status* delle persone soccorse non deve ostacolare, oltre a quanto necessario per offrire assistenza a persone in pericolo, l'assistenza o ritardare inutilmente lo sbarco delle persone dalle navi di soccorso.

1.62. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, lettera* b)*, aggiungere in fine le seguenti parole*: ; detta raccolta di dati rilevanti non ha valore sostitutivo di quello comunque svolto dalle Autorità amministrative italiane preposte, in particolare sulla domanda di protezione internazionale presentata da stranieri minorenni non accompagnati.

1.63. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, lettera* b)*, aggiungere in fine le seguenti parole*: ; detta raccolta di dati rilevanti non ha valore sostitutivo di quello comunque svolto dalle Autorità amministrative italiane preposte.

1.64. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, sopprimere le lettere* c), d), e) *e* f).

1.65. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, sopprimere la lettera* c).

*** 1.66.** Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.67.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*** 1.68.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, sostituire la lettera* c) *con la seguente*:

c) sia raggiunto, nei tempi comunque atti a garantire l'espletamento in sicurezza delle necessarie operazioni di soccorso, il porto di sbarco assegnato senza ritardo;.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera f)*, sopprimere le seguenti parole:* né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

1.69. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, lettera* c)*, e ovunque ricorrono, sostituire le parole*: porto di sbarco *con le seguenti*: porto sicuro.

1.70. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, lettera* c)*, aggiungere in fine le seguenti parole: ,* che deve essere individuato dalle autorità competenti, salvo specifiche e motivate deroghe, tra i porti sicuri di primo sbarco più prossimi alle zone di salvataggio, al fine di ridurre le condizioni di malessere delle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.

1.71. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*bis*, lettera* c)*, aggiungere in fine le seguenti parole: ,* che deve essere individuato dalle autorità competenti tra quelli più vicini alle zone di salvataggio, al fine di ridurre le condizioni di malessere delle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.

1.72. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* c), *aggiungere in fine le seguenti parole*: più vicino e sicuro.

1.73. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sopprimere le lettere* d) *e* f).

1.74. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sopprimere la lettera* d).

*** 1.75.** Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.76.** Pastorino, Magi.

*** 1.77.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

*** 1.78.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire la lettera* d), *con la seguente:*

d) il porto sicuro di sbarco – individuato dalle competenti autorità in modo che il tempo di permanenza a bordo della nave delle persone salvate sia ridotto al minimo possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale MSC 167(78) del 20 maggio 2004 – sia raggiunto in un tempo congruo atto a garantire l'espletamento delle necessarie operazioni di ricerca e soccorso;.

1.79. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire la lettera* d) *con la seguente*:

d) il porto di primo sbarco deve essere individuato dalle autorità competenti tra quelli più vicini alle zone di salvataggio, al fine di evitare sofferenze aggiuntive ed evitabili alle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.

1.80. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *dopo le parole*: porto di sbarco *aggiungere le seguenti*: più sicuro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* assegnato ai sensi della lettera *d).*

1.81. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *dopo le parole*: il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità *aggiungere le seguenti:* , individuato dalle stesse in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione MSC 167(78) del 20 maggio 2004,.

1.82. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *dopo le parole:* il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità *inserire le seguenti*: , individuato in base a criteri di ragionevolezza in conformità agli obblighi internazionali di soccorso vigenti,.

1.83. Faraone, Carfagna, Pastorella, Giachetti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *dopo le parole:* il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità *inserire*

le seguenti: , che deve rappresentare il porto più vicino tra quelli disponibili,.

1.84. Faraone, Carfagna, Pastorella, Giachetti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *dopo le parole*: competenti autorità *inserire le seguenti*: nel rispetto della vigente legislazione internazionale e nazionale e dell'interesse pubblico a salvare vite umane.

1.85. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-*bis, *lettera* d), *sostituire le parole*: è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso *con le seguenti*: , individuato dalle stesse in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione MSC 167(78) del 20 maggio 2004, è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, fatte salve le necessarie operazioni di ricerca e soccorso.

1.86. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *sostituire le parole*: senza ritardo, per il completamento delle operazioni di soccorso *con le seguenti*: in un tempo congruo atto a garantire l'espletamento delle necessarie operazioni di ricerca e soccorso.

1.87. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *sopprimere le parole:* senza ritardo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera f), *sopprimere le parole:* né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

1.88. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *sopprimere le parole:* senza ritardo.

*** 1.89.** Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.90.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *alla lettera* d) *dopo le parole:* senza ritardo *aggiungere le seguenti: ,* salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita,.

1.91. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *dopo le parole:* senza ritardo *aggiungere le seguenti:* , salvo il sopraggiungere di ulteriori operazioni di salvataggio,.

1.93. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *aggiungere in fine le seguenti parole:* e deve essere individuato dalle medesime autorità competenti tra quelli più vicini alle zone di salvataggio, al fine di evitare sofferenze aggiuntive ed evitabili alle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.

1.94. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *aggiungere in fine le seguenti parole:* sempre che il comandante della nave non venga a conoscenza di un'altra situazione di pericolo per la quale la nave si trova in posizione idonea ad intervenire dirigendosi il più velocemente possibile verso il luogo del pericolo per prestare assistenza.

1.96. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *aggiungere in fine le seguenti parole*: , senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto.

1.97. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *aggiungere in fine le seguenti parole:* , fatta salva la necessità di ulteriori interventi di soccorso ovvero di trasferire le persone soccorse su altre navi al fine di garantire la sicurezza della navigazione.

1.98. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *aggiungere in fine le seguenti parole*: , fatta salva la necessità di ulteriori interventi di soccorso ovvero di trasferire le persone soccorse su altre navi al fine di garantire i soccorsi necessari.

1.99. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* nel rispetto della vigente legislazione internazionale e nazionale e dell'interesse pubblico a salvare vite umane.

1.100. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *aggiungere in fine le seguenti parole*: , fatta salva la necessità di ulteriori interventi di soccorso.

1.101. Iaria.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,* fatte salve le necessarie operazioni di ricerca e soccorso.

1.102. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *aggiungere infine le seguenti parole:* fatta salva l'evenienza di soccorsi plurimi.

1.103. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi, Fede.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* d), *aggiungere in fine le seguenti parole:* ; il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR.

1.104. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sopprimere la lettera* e).

*** 1.105.** Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.106.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*** 1.107.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

e) le autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, le autorità di pubblica sicurezza, sono costantemente informate sulle attività di soccorso, e informate immediatamente di ogni evento rilevante ai fini della salvaguardia delle vite in mare.

1.108. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* e), *sostituire le parole da:* le informazioni richieste, *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* secondo le modalità già previste dalle norme internazionali in materia.

1.109. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* e), *sopprimere la parola:* dettagliata.

1.110. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* e), *sostituire la parola*: dettagliata *con le seguenti*: a grandi linee.

1.111. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sopprimere la lettera* f).

*** 1.112.** Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.113.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*** 1.114.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *sostituire la lettera* f) *con la seguente*:

f) le modalità di ricerca e soccorso in mare hanno rispettato l'obbligo di soccorso così come stabilito dalle norme di diritto internazionale generale e pattizio, anche effettuando trasbordi o dirigendosi senza indugio a prestare assistenza se si è venuti a conoscenza di un ulteriore situazione di pericolo.

1.115. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* f), *sopprimere le parole:* né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

*** 1.116.** Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.117.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* f), *sopprimere la parola:* tempestivamente.

**** 1.118.** Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

**** 1.119.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Proven-

zano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* f), *dopo le parole:* porto di sbarco *inserire le seguenti:* più sicuro assegnato.

1.120. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* compatibilmente con il rispetto dell'obbligo internazionale di soccorrere persone a rischio di naufragio diverse da quelle già soccorse, e qualora la nave si trovi in posizione idonea ad intervenire dirigendosi verso il luogo del pericolo per prestare assistenza.

1.121. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *lettera* f), *aggiungere in fine le seguenti parole*: più vicino e sicuro.

1.123. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*bis, *dopo la lettera* f) *aggiungere la seguente:*

g) il capitano di una nave che ha già prestato un primo soccorso e venga a conoscenza di una ulteriore situazione di pericolo deve tempestivamente e senza ritardo dirigersi verso la zona e prestare assistenza, conformemente a quanto stabilito dalle norme di diritto internazionale generale e pattizio.

1.125. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso 2-*bis, *aggiungere il seguente:*

2-*bis*.1. L'obbligo della nave di soccorso di raggiungere senza ritardo il porto di sbarco e di operare modalità di ricerca e soccorso tali da impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco, di cui alle lettere *d)* ed *f)* del comma 2-*bis*, non può mai comportare che la nave non possa effettuare più di un soccorso nel medesimo spazio temporale e di mare nel caso in cui dopo averne prestato uno, il comandante sia avvertito di una seconda situazione di pericolo per le persone a rischio naufragio, o che non possa spostare le persone a bordo già soccorse su un'altra nave per consentire di andare rapidamente a soccorrerne altre a rischio di morte.

1.126. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso 2-*bis, *aggiungere il seguente:*

2-*bis*.1. Le autorità competenti individuano il porto sicuro di sbarco in modo che il tempo necessario per raggiungerlo riduca al minimo possibile la permanenza a bordo della nave delle persone salvate, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale MSC 167(78) del 20 maggio 2004.

1.127. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il capoverso 2-*ter.

*** 1.128.** Iaria, Alfonso Colucci, Cantone, Traversi, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Fede.

*** 1.129.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso 2-*ter*, con il seguente:*

2-*ter*. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono sempre garantiti ai fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità.

1.130. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*ter*, sostituire le parole da:* ai soli fini di *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* per assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità.

1.131. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*ter*, sopprimere le parole da:* fatta salva*, fino alla fine del capoverso*.

1.132. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*ter*, sostituire le parole da:* fatta salva *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689.

1.133. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il capoverso 2-*quater.

*** 1.134.** Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.135.** Iaria, Alfonso Colucci, Cantone, Fede, Traversi, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*** 1.136.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*quater*, primo periodo, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 20.000 a euro 100.000.

1.138. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*quater*, primo periodo, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 1 a euro 1.500.

1.139. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*quater*, primo periodo, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 5 a euro 1.000.

1.140. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*quater*, primo periodo, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 1.000 a euro 5.000.

1.141. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2-*quater*, primo periodo, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 1.500 a euro 3.000.

1.142. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quater, *primo periodo, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a euro 4.000.

1.143. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quater, *primo periodo, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 5.000 a euro 25.000.

1.144. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quater, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti destinati al finanziamento delle spese connesse alle operazioni di ricerca e soccorso in mare della guardia costiera italiana.

1.145. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quater, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per finanziare o potenziare progetti di ritorno volontario assistito e reintegrazione.

1.146. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quater, *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* I proventi derivanti dalla sanzione amministrativa pecuniaria sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno destinati al finanziamento delle spese connesse al rafforzamento dell'accoglienza sull'isola di Lampedusa.

1.147. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quater, *sopprimere il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto periodo.*

1.148. Pastorino, Magi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quater, *sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quinquies, *sostituire le parole:* della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare *con le seguenti:* del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.149. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quater, *sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.*

1.150. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quater, *quarto periodo, sopprimere le parole:* , che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese.

1.151. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quater, *quinto periodo, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

1.152. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quater, *quinto periodo, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* novanta giorni.

1.153. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il capoverso 2-*quinquies.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), *capoverso 2-*septies, *apportare le seguenti modificazioni:*

al primo periodo, sopprimere le parole: 2-quinquies;

sopprimere l'ultimo periodo.

1.154. Pastorino, Magi.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il capoverso 2-*quinquies.

*** 1.155.** Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.156.** Magi, Della Vedova, Pastorino.

*** 1.157.** Iaria, Alfonso Colucci, Cantone, Fede, Traversi, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*** 1.158.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*quinquies, *dopo le parole:* di reiterazione, *aggiungere la seguente:* continuata.

1.159. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il capoverso 2-*sexies.

*** 1.160.** Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.161.** Magi, Della Vedova, Pastorino.

*** 1.162.** Pastorino, Magi.

*** 1.163.** Iaria, Alfonso Colucci, Cantone, Fede, Traversi, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*** 1.164.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies, *primo periodo, sopprimere le parole:* il comandante della nave o.

1.165. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies, *primo periodo, sostituire le parole:* da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da euro 4.000 a euro 20.000.

1.166. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies*, primo periodo, sostituire le parole:* da euro 2.000 a euro 10.000 con le *seguenti:* da euro 100 a euro 500.

1.167. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies*, primo periodo, sostituire le parole:* da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da euro 200 a euro 1000.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

1.168. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b) *capoverso 2-*sexies*, primo periodo, sostituire le parole:* da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da euro 1.000 a euro 5.000.

1.169. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies*, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole*: ; prima di avviare il procedimento per la contestazione della violazione, l'autorità accerta l'eventuale sussistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, motivando specificatamente in ordine all'esito di tale accertamento.

1.170. Enrico Costa, Faraone, Carfagna, Pastorella, Giachetti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies*, sopprimere il secondo periodo.*

1.171. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies*, secondo periodo, sostituire le parole*: per venti giorni *con le seguenti*: per un giorno.

1.172. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies*, secondo periodo, sostituire le parole*: per venti giorni *con le seguenti:* per due giorni.

1.173. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies*, secondo periodo, sostituire le parole:* per venti giorni *con le seguenti:* per tre giorni.

1.174. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies*, secondo periodo, sostituire le parole*: per venti giorni *con le seguenti*: per quattro giorni.

1.175. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies*, secondo periodo, sostituire le parole:* per venti giorni *con le seguenti:* per cinque giorni.

1.176. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*sexies*, sopprimere il terzo periodo.*

1.177. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il capoverso 2-*septies.

*** 1.178.** Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.179.** Iaria, Alfonso Colucci, Cantone, Fede, Traversi, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*** 1.180.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2-*septies, *primo periodo, sostituire le parole:* il prefetto *con le seguenti:* il giudice.

1.181. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso 2-*septies, *aggiungere il seguente:*

2-*septies*.1. Nelle operazioni di soccorso previste dal presente articolo, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS-*Safety of Life at Sea*), adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata con la legge 23 maggio 1980, n. 313; alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Convenzione SAR), adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, resa esecutiva in Italia con la legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662; alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689 nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.

1.182. Carotenuto, Alfonso Colucci, Iaria, Auriemma, Cantone, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi, Fede.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2030.

1.183. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 75 milioni dall'anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 75 milioni dall'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.04. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di ac-

coglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

*** 1.01.** Pastorino, Magi.

*** 1.02.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi, Fede.

*** 1.03.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1° gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.011. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.

*** 1.05.** Pastorino, Magi.

*** 1.09.** Alfonso Colucci, Auriemma, Cantone, Iaria, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Traversi.

*** 1.010.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Ulteriori misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, è disposto l'ampliamento del personale di questure e prefetture per un totale di 1.200 unità di personale, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, al fine dell'inserimento negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni. A tal fine, è autorizzata una

spesa nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 60 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.012. Ascari, Alfonso Colucci, Iaria, Auriemma, Cantone, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi, Fede.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2027 ».

1.013. Di Giuseppe.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1-*bis* è soppresso;

2) al comma 6, le parole: « , fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano » sono soppresse;

b) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « di orientamento sessuale, di identità di genere, » sono soppresse;

2) al comma 1.1:

2.1) primo periodo, le parole: « o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 » sono soppresse;

2.2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

3) il comma 1.2 è soppresso;

4) al comma 2, lettera d-*bis*):

4.1) primo periodo, le parole: « gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie » sono sostituite dalle seguenti: « condizioni di salute di particolare gravità »;

4.2) secondo periodo, le parole: « e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro » sono soppresse;

c) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, la parola: « grave » è sostituita dalle seguenti: « contingente ed eccezionale »;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: « rinnovabile » sono inserite le seguenti: « per un periodo ulteriore di sei mesi »;

2.2) la parola: « grave » è sostituita dalla seguente: « eccezionale »;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro »;

d) all'articolo 27-*ter*:

1) al comma 9-*bis*, primo periodo:

1.1) sono premesse le seguenti parole: « In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)*, e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, »;

1.2) dopo le parole: « di cui al comma 7 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

2) al comma 9-*ter*, le parole: « permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis*, lo straniero » sono sostituite dalle seguenti: « permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis* del presente articolo, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)*, e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, »;

e) all'articolo 32, comma 1-*bis*, i periodi secondo e terzo sono soppressi.

1.014. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-*ter*, comma 3 l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 13, comma 5-*bis* il tredicesimo periodo è soppresso;

c) all'articolo 14:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 1.1. è soppresso.

1.015. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 2-*bis* è soppresso.

2. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la lettera *f-bis)* è soppressa.

1.016. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « centottanta »;

b) al sesto periodo la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « centottanta ».

1.017. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che abbiano maturato, al momento della richie-

sta di ricongiungimento familiare, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni continuativi »;

b) all'articolo 29:

1) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in forza di matrimonio trascritto in Italia »;

2) al comma 3, lettera *a)*, primo periodo, dopo le parole: « dai competenti uffici comunali » sono aggiunte le seguenti: « , previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975 »;

3) al comma 3, lettera *b)* al primo periodo, le parole: « all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere » sono sostituite dalle seguenti: « al limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere »;

4) al comma 3, lettera *b)* al secondo periodo, le parole: « dell'importo annuo dell'assegno sociale » sono sostituite dalle seguenti: « del predetto limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

5) al terzo periodo, le parole: « dei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « degli ascendenti e dei discendenti »;

6) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per i soggetti a carico di cui al comma 1, il reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, lettera *b)*:

a) se il richiedente è lavoratore subordinato, deve provenire da un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;

b) se il richiedente è lavoratore autonomo, deve risultare dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa, anche individuale, relative a periodi di imposta di durata almeno pari ai due anni solari antecedenti alla data di presentazione della richiesta di ricongiungimento, redatte da un commercialista o da un revisore dei conti; in tale caso, l'impresa, anche individuale, è assoggettata a verifica fiscale da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, che rilascia una certificazione sull'effettivo stato reddituale dell'impresa e sull'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, analoga, per quanto concerne il versamento dei contributi relativi ai dipendenti, a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione »;

7) al comma 4, dopo le parole: « a condizione che » sono inserite le seguenti: « il richiedente, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, abbia legalmente soggiornato sul territorio nazionale per almeno due anni continuativi, e che »;

8) al comma 10 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* quando al soggiornante sia stato riconosciuto lo status di rifugiato ».

1.018. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

« 5-*quater*. Il rinnovo del permesso di soggiorno è negato quando a carico dello

straniero si accerti la violazione di disposizioni in materia fiscale o contributiva »;

b) all'articolo 9-*bis*, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Il rinnovo del permesso di soggiorno è negato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5-*quater* ».

1.019. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a dieci anni ».

b) al comma 3, le parole: « da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro ».

c) al comma 3, dopo la lettera *e)*, sono inserite le seguenti lettere:

« *f)* sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. ».

d) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: « Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo ».

e) il comma 3-*ter* è soppresso.

f) al comma 3-*quater* le parole: « ai commi 3-*bis* e 3-*ter* », sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3-*bis*. ».

g) al comma 3-*sexies* le parole: « commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* », sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 3-*bis*. ».

1.020. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Ai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nell'ambito della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in Italia, è consentita la guida sul territorio nazionale per un periodo di un anno dalla data di assunzione, a condizione che entro il medesimo periodo, assolvano agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui all'articolo 14 del presente decreto ».

1.021. De Monte, Rosato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera *e)* dopo le parole: « di razza » sono inserite le seguenti: « di orientamento sessuale »;

2) alla lettera *g)*, dopo le parole: « riconosciuto come rifugiato » sono inserite le seguenti: « , minore non accompagnato »;

3) alla lettera *l)*, punto *a)*, dopo le parole: « coniuge » sono inserite le seguenti: « o convivente »;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

« c-*bis)* organizzazioni criminali, organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto »;

c) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

« e-*bis)* "orientamento sessuale": l'attrazione emozionale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi ».

1.022. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* organizzazioni criminali, organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto ».

1.023. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

e-bis) « orientamento sessuale »: l'attrazione emozionale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi.

1.024. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Art. 28. – (*Esame prioritario*). – *1*. Il presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-*bis*.

2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) la domanda è palesemente fondata;

b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'ar-

ticolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis*.

e) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis* ».

b) l'articolo 28-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 28-*bis*. – (*Procedure accelerate*). *1*. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera 3), e dall'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.

3. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *e)*. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

4. Ai fini di cui al comma 3, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 3.

5. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-*ter*;

b) quando il richiedente presenta la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

6. I termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-*bis*, sono ridotti ad un terzo »;

c) all'articolo 28-*ter*, il comma 1-*bis* è soppresso;

d) l'articolo 29-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 29-*bis*. – (*Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento*). – *1*. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29 »;

e) all'articolo 32:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condan-

nato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

2) i commi 3.1 e 3.2 sono soppressi.

1.025. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « biennale » è sostituita dalla seguente: « annuale »;

b) al secondo periodo, le parole: « , fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro »;

2. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-*bis* è abrogato.

1.026. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 il comma 3 è soppresso;

b) all'articolo 9 il comma 4-*bis* è soppresso;

c) all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 11, comma 3, le parole « nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 è effettuato in via prioritaria » sono sostituite dalle seguenti: « nei centri di cui all'articolo 9 »;

e) all'articolo 22-*bis*, commi 1 e 3, le parole: « dei richiedenti protezione internazionale e » sono soppresse.

2. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis)*, 18, 18-*bis*, 20-*bis*,

22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

c) i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 2-*bis* sono soppressi.

3. La definizione di « Sistema di accoglienza e di integrazione », di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si intende sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati ».

4. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.

5. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

1.027. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-*bis*.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro dell'interno » sono aggiunte le seguenti: « da emanarsi entro il 31 marzo 2023 »;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « le strutture di prima accoglienza sono attivate » sono aggiunte le seguenti: « nel numero di almeno una per regione »;

c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso il termine del 31 marzo 2023, qualora non si provveda all'emanazione del suddetto decreto, il porto per lo sbarco di minori stranieri non accompagnati viene individuato sui territori in cui è attivato almeno un centro governativo di prima accoglienza ».

Art. 1-*ter*.

(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 1-*quater*.

(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1 punto 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1° gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.

1.028. Pastorino, Magi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 6, comma 3-*bis)* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni ».

1.030. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro dell'interno » sono aggiunte le seguenti: « da emanarsi entro il 31 marzo 2023 »;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « le strutture di prima accoglienza sono attivate » sono aggiunte le seguenti: « nel numero di almeno una per regione »;

c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso il termine del 31 marzo 2023, qualora non si provveda all'emanazione del suddetto decreto, il porto per lo sbarco di minori stranieri non accompagnati viene individuato sui territori in cui è attivato almeno un centro governativo di prima accoglienza ».

1.031. Pastorino, Magi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro dell'interno » aggiungere le seguenti parole: « da emanarsi entro il 31 marzo 2023 »;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « le strutture di prima accoglienza sono attivate » sono aggiunte le parole: « nel numero di almeno una per regione ».

*** 1.032.** Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

*** 1.033.** Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 1.034.** Alfonso Colucci, Iaria, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Cantone, Fede, Traversi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 le parole: « Nei casi di dubbi fondati relativi all'età » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'accertamento dell'età »;

2) al comma 3 le parole: « Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico » sono sostituite dalle seguenti: « L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari »;

4) al comma 7 sono soppresse le parole: « e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento »;

5) al comma 9 sono soppresse le parole da: « è emesso dal tribunale » fino a: « il provvedimento ».

1.035. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*: « 2-*bis*. In caso di rinvio a giudizio per violazioni di legge e irregolarità nella gestione delle strutture di accoglienza di cui al presente decreto il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario straordinario per la durata e fino al termine previsto dal capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei medesimi centri ».

1.036. Iezzi, Maccanti, Bordonali, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Ravetto, Stefani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Ulteriori misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.037. Ascari, Alfonso Colucci, Iaria, Auriemma, Cantone, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi, Fede.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Roccella Jonica è concesso un contributo straordinario pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni di Crotone, Reggio Calabria, Isola di Capo Rizzuto, Siderno, Stilo e Ardore è concesso un contributo pari a 110.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.038. Furgiuele.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Potenziamento delle attività di controllo sulla pesca in altro mare)

1. In attuazione degli obiettivi di efficientamento operativo e semplificazione dei procedimenti amministrativi, al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono inserite in fine le seguenti parole: « e, compatibilmente con i preminenti compiti militari, ai comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque

territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua ».

1.039. Cangiano.

(Ritirato)

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2.1. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

Sopprimere il comma 2.

2.2. Bonafè, Barbagallo, Bakkali, Casu, Cuperlo, Ghio, Mauri, Morassut, Provenzano, Schlein, Boldrini, Ciani, Orfini, Quartapelle Procopio.

TIT.

Al Titolo del decreto-legge, sostituire le parole: per la gestione dei flussi migratori *con le seguenti:* per l'introduzione di condizioni ai fini del transito e della sosta di navi che effettuano in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare.

Tit.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al Titolo del decreto-legge, sostituire le parole: per la gestione dei flussi migratori *con le seguenti:* in materia di divieto o limitazione al transito e alla sosta delle navi che effettuano in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare.

Tit.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al Titolo del decreto-legge, sostituire le parole: per la gestione dei flussi migratori *con le seguenti:* per ostacolare i soccorsi in mare.

Tit.3. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia)
e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 50

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri le relatrici hanno anticipato per le vie brevi una bozza di parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

Enrico COSTA (A-IV-RE) ringrazia preliminarmente le relatrici per aver anticipato per le vie brevi i loro intendimenti. Desidera tuttavia richiamare l'attenzione dei colleghi, ai fini di ulteriori approfondimenti, sull'importanza del provvedimento in esame. In particolare, evidenzia che lo stesso, attuativo della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2021 con riguardo alla direttiva (UE) 2019/1937, garantisce percorsi di protezione e di riservatezza a quei soggetti che all'interno delle loro organizzazioni lavorative fanno segnalazioni di violazioni di norme cogenti.

Osserva che il provvedimento estende l'ambito di applicazione rispetto alla normativa attuale, sia dal punto di vista soggettivo – in quanto coinvolge anche le aziende private con almeno cinquanta dipendenti – sia dal punto di vista oggettivo, atteso che i reati e gli illeciti che possono essere segnalati attengono a un gran numero di fattispecie.

Con riguardo all'ambito di applicazione non comprende perché mentre la direttiva consente di derogare all'obbligo

di istituire canali di *whisteblowing* per i comuni con meno di 10 mila abitanti, lo schema in esame non prevede tale deroga.

Richiama quindi l'attenzione sul complesso e oneroso meccanismo per le aziende e per le pubbliche amministrazioni, assistito da importanti sanzioni in caso di inadempimento che viene a configurarsi.

Infatti, il provvedimento impone a tutte le organizzazioni lavorative indicate di istituire un proprio canale di segnalazione interno che tramite il ricorso a strumenti di criptografia garantisca la totale riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e di quella comunque menzionata nella segnalazione.

La gestione di tale canale può essere affidata ad una persona che l'azienda deve dedicare a tale compito, ovvero ad un soggetto esterno autonomo e con personale proprio. I comuni possono associarsi.

Una volta arrivata la segnalazione, la persona o l'ufficio interno o il soggetto esterno ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna deve svolgere numerose attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Osserva che qualora tale attività non sia svolta, è prevista l'applicazione, anche ai datori di lavoro privati, di una sanzione da 10.000 a 50.000 euro.

Richiama, inoltre, l'attenzione in ordine alle storture derivanti dall'applicazione del perverso meccanismo che si verrebbe a creare a seguito dell'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame.

Difatti, il testo prevede che, quando una persona che ha fatto una segnalazione venga licenziata, sospesa, retrocessa di grado, mutata di funzioni, abbia avuto delle note di merito negative, si presume che tali atti costituiscano una ritorsione a causa della segnalazione o della denuncia. Quindi, se una persona ritiene che non sia garantita la prosecuzione del proprio lavoro, potrebbe strumentalmente fare una segnalazione e, qualora licenziata, si dovrebbe presumere che vi è stata una ritorsione.

Sottolinea quindi che l'onere di provare che non si tratta di una ritorsione è a carico del datore di lavoro: infatti, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone che hanno fatto una segnalazione, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione o una divulgazione pubblica o una denuncia e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione o divulgazione.

Infine, nello schema in esame, non è stato ritenuto necessario recepire l'indicazione agli Stati membri da parte dell'Europa di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che scientemente hanno effettuato segnalazioni false, ritenendole già sussistenti. A suo avviso, invece, tali condotte andrebbero ulteriormente sanzionate.

Conclusivamente, si chiede se piuttosto che introdurre norme siffatte non sia preferibile andare incontro alle conseguenze derivanti da una non completo recepimento della direttiva su cui auspicabilmente riaprire un confronto a livello europeo.

Davide BELLOMO (LEGA) ritiene che le condivisibili valutazioni del collega Enrico Costa, meritino una riflessione, per evitare che, come spesso avviene nel nostro Paese, o le direttive non vengano applicate o invece si intervenga *ultra petitum*, nel senso di adottare una disciplina pregiudizievole degli interessi interni al di là di quanto richiesto.

Tiene a precisare che a suo avviso è doveroso proteggere da eventuali ritorsioni chi segnala reati o illeciti commessi nelle pubbliche amministrazioni o nelle grandi società in cui lavora. Tuttavia osserva che il provvedimento, nella sua attuale formulazione, consente a chiunque tema di essere licenziato, semplicemente segnalando una irregolarità, di obbligare il datore di lavoro a dimostrare che il licenziamento non è una ritorsione per la segnalazione effettuata, circostanza che non è assolutamente accettabile.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), vista la bozza di parere informalmente predisposta dalle relatrici, preannuncia che il suo gruppo intende depositare una proposta alternativa di parere.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, sottolinea come gli impegni della direttiva siano chiari e come tutte le preoccupazioni evidenziate dai colleghi siano state oggetto di attenta riflessione. Tuttavia, chiede alla presidenza una breve sospensione dei lavori per consentire un rapido confronto.

Federico GIANASSI (PD-IDP) osserva che la questione posta dal collega Enrico Costa sia chiara e condivisa almeno da una parte della maggioranza. In particolare, rileva che il collega Costa in primo luogo ha contestato il fatto che parte della direttiva non sia stata recepita all'interno dello schema di decreto legislativo – invitando in proposito le relatrici a svolgere un ulteriore approfondimento – mentre in secondo luogo contesta che un'altra parte dello schema introduca previsioni ulteriori rispetto a quelle della direttiva.

A suo avviso, sarebbe opportuno più che sospendere i lavori delle Commissioni, fornire risposte chiare. Pertanto, ritiene che qualora non vi siano le condizioni per concludere l'esame del provvedimento sia più corretto rinviarlo ad altra data.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sottolinea che il termine per l'espressione del parere è già spirato. Tuttavia, prendendo atto che solo nella giornata odierna vi siano colleghi che hanno avanzato rilievi nel merito, senza averli preventivamente sottoposti alle relatrici che hanno svolto un approfondito lavoro, ritiene accoglibile la richiesta di sospendere i lavori per pochi minuti, al fine di consentire le opportune interlocuzioni e quindi verificare se vi siano le condizioni per procedere con la votazione.

Enrico COSTA (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, non condivide la proposta delle relatrici di sospendere brevemente i lavori, dichiarandosi sorpreso che la presidenza si sia limitata a recepirla acriticamente, in tal modo limitando a pochi minuti la possibilità di confronto tra i gruppi. Osserva, infatti, che la delicatezza del provvedimento – soprattutto in relazione alla questione posta sull'articolo 17, riguardo alla presunzione in base alla quale il comportamento ritorsivo denunciato sarebbe considerato conseguenza diretta della segnalazione – richiederebbe un tempo maggiore di approfondimento, in vista dell'espressione di un parere ponderato.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene opportuno che il confronto con le relatrici sia svolto in tale sede così da coinvolgere tutti i gruppi. Osserva peraltro che il gruppo del M5S intende sostenere posizioni che vanno in senso opposto a quelle formulate dal deputato Enrico Costa.

Devis DORI (AVS) ritiene che le questioni poste dal deputato Enrico Costa siano rilevanti e richiedano un'adeguata riflessione, non potendosi limitare la discussone tra i gruppi a pochi minuti di confronto informale, come proposto dalla presidenza. Si augura dunque che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di concedere ai gruppi congrui tempi di approfondimento.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) ritiene che proporre una breve sospensione dei lavori per consentire una interlocuzione esclusivamente tra le relatrici e il deputato Enrico Costa sia offensivo nei confronti delle Commissioni, stigmatizzando, dunque, il metodo di lavoro proposto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ribadendo le ragioni sottese alla sua scelta, ovvero quello di consentire un'interlocuzione informale tra tutti i gruppi, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che i gruppi hanno convenuto di rinviare il seguito dell'esame. Preso atto dell'assenso del Governo e delle relatrici, le presidenze si riservano di convocare una seduta per votare la proposta di parere all'inizio della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore di Svezia in Italia, Jan Björklund, sulle priorità del semestre di Presidenza svedese del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio – 30 giugno 2023) 54

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

Audizione dell'Ambasciatore di Svezia in Italia, Jan Björklund, sulle priorità del semestre di Presidenza svedese del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio – 30 giugno 2023).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 55

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito democratico ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Come concordato in sede di ufficio di presidenza congiunto, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo unificato delle proposte di legge al nostro esame.

Irene MANZI (PD-IDP) chiede chiarimenti in merito allo svolgimento delle audizioni, come richiesto anche dal suo gruppo.

Federico MOLLICONE, *presidente*, assicura che si procederà allo svolgimento di un rapido giro di audizioni. Indìce quindi la votazione per la nomina del Comitato ristretto.

La Commissione delibera la nomina del Comitato ristretto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita i rappresentanti dei Gruppi a procedere alla designazione dei componenti del Comitato ristretto. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 57

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 69

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 59

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 71

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 11 Battilocchio *(Esame e rinvio)* 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 68

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Luca SBARDELLA, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore,* ricorda che il Comitato è chiamato a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla Commissione Attività produttive, il disegno di legge C. 785, approvato dal Senato il 18 gennaio scorso, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Fa presente che il decreto-legge in conversione, che a seguito dell'esame in Senato si compone di 5 articoli, è volto a garantire la continuità delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel contesto della crisi energetica e del conflitto tra Russia e Ucraina. In particolare, l'articolo 1 impone alle imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva (comma 1). Fa presente che, qualora le medesime

imprese manifestino rischi di continuità produttiva, derivanti dalle sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati – e, segnatamente, dalle sanzioni imposte alla Russia – sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), al fine dell'urgente attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo. La disciplina relativa all'obbligo di comunicazione, che il decreto-legge prevede in vigore fino al 30 giugno 2023, è stata prorogata dal Senato fino alla fine del 2023 (comma 2). Nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che ne stabilisce termini e modalità, per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. L'amministrazione temporanea comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione, per la quale può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori (commi 3, 4 e 5). In caso di grave e imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, anche indipendentemente dall'istanza di parte (comma 6). Segnala che l'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali (cosiddetto « *golden power* ») riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012. Segnala che tali interventi riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, nonché di valutare la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati da Patrimonio Rilancio, gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di richiedere l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le modalità per l'accesso alle misure di sostegno saranno determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Rileva che l'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il parere del MIMIT, individui gli standard tecnici che devono avere i cavi in fibra ottica. In base a quanto previsto dalla disposizione in commento, gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete dovranno attenersi agli standard tecnici sopra richiamati in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate. Si prevede, infine, che i nuovi standard tecnici si applichino ai prossimi bandi. L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Segnala infine che l'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque in vigore dal 6 dicembre 2022. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che in base al preambolo del decreto-legge le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono rinvenibili nell'esigenza di garantire la continuità delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel contesto della crisi energetica e del conflitto tra Russia e Ucraina, che ha determinato l'adozione da parte dell'UE di sanzioni capaci di incidere sull'operatività di alcune imprese del settore energetico con sede in Italia. Per quanto riguarda

invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il decreto-legge prevede, agli articoli 1 e 2, interventi regolativi e promozionali riconducibili alla materia di competenza esclusiva dello Stato della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e)* della Costituzione). In merito, ricordo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004, ha ricondotto a tale competenza la disciplina degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese. Rilevano, poi, aspetti strettamente connessi ad altre materie di competenza esclusiva dello Stato, come la disciplina dei mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*) e dei rapporti internazionali dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a)*) nonché, con riguardo al settore interessato, la materia di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). A tale proposito rammenta che la giurisprudenza costituzionale, ad esempio con le sentenze n. 303 del 2003 e n. 383 del 2005, ha riconosciuto comunque nell'ambito di questa competenza l'attribuzione di maggiori poteri amministrativi ad organi statali in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia. Fa altresì presente che analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione all'articolo 2-*bis*, le cui disposizioni sono riconducibili prevalentemente alla materia di competenza esclusiva dello Stato della tutela della concorrenza e, secondariamente, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera *m)*) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale oltre che, per quanto attiene al settore interessato, alla materia di competenza concorrente dell'ordinamento della comunicazione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Infine, per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali, segnala che il decreto-legge prevede interventi a sostegno delle imprese nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo e dunque nel rispetto dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Per quanto riguarda l'obbligo, di cui all'articolo 1, comma 1, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la possibilità di disporre l'amministrazione temporanea d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e i profili connessi all'esercizio dei poteri speciali, interessati dall'articolo 2, rilevano poi i limiti alla libertà di iniziativa economica posti dall'articolo 41 della Costituzione quali la sicurezza e l'utilità sociale.

Tutto ciò premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Luca SBARDELLA, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, il testo unificato adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Fa presente che l'istituzione della Commissione d'inchiesta rappresenta la ricostituzione – per la nuova legislatura – di una commissione bicamerale operante già dalla XIII legislatura. In particolare, nella XVIII legislatura, la ricostituzione della Commissione è stata disposta dalla legge 7 agosto 2018, n. 100. Rispetto alla Commissione della XVIII legislatura il testo unificato in esame integra la denominazione, e quindi l'ambito di ope-

ratività della Commissione, facendo riferimento – oltre che alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti – anche alle attività illecite connesse ad altri comparti del settore ambientale e agroalimentare. Rileva in particolare che il comma 1 dell'articolo 1 istituisce la Commissione d'inchiesta per la durata della XIX legislatura e ne definisce i compiti, prevedendone di nuovi oltre a quelli già previsti nella scorsa legislatura. Quanto ai compiti confermati, e in taluni casi meglio specificati (ad esempio con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR), essi sono, in sintesi: svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata (lettera *a)*); individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche (lettera *b)*); individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti (lettera *c)*); verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti; viene precisato che ciò deve avvenire anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal PNRR (lettera *d)*); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi (lettera *e)*); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico (lettera *f)*); verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale (lettera *g)*); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto (lettera *h)*); indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica (lettera *i)*); compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti (lettera *l)*). Fa presente che sono inoltre aggiunte le seguenti nuove funzioni non previste dalla legge istitutiva della scorsa legislatura: indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, cosiddetti « rifiuti emergenti », con particolare riferimento al fine-vita dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie, nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile (lettera *m)*); indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, ivi compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto al traffico illecito di prodotti « *made in Italy* » (lettera *n)*); analizzare le cause dell'abbandono sul suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili, al fine di evitare il ricorso a prodotti monouso (lettera *o)*). Segnala che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha attribuito alla Commissione di inchiesta l'ulteriore funzione di indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie, nonché verificare la corretta applicazione del Titolo IX-*bis* del codice penale (lettera *o-bis)*), anch'essa non prevista nella scorsa legislatura. Rileva che le successive disposizioni recate dal testo unificato riproducono, nella sostanza, la disciplina vigente nella scorsa legislatura. In particolare, l'articolo 1, prevede al comma 2 che la Commissione: riferisca al Parlamento con cadenza annuale e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli

esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. Al riguardo ricordo che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del regolamento della Camera. Il comma 3 dell'articolo 1 prevede altresì che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Fa presente che l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che la Commissione sia composta da diciotto senatori e diciotto deputati – nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato – e che la stessa sia rinnovata dopo il primo biennio (con possibilità di conferma dei componenti). La nomina avviene tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. Si prevede inoltre che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, è previsto l'obbligo di informarne immediatamente il presidente della Commissione e il Presidente delle Camere. Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, ricorda che l'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti), 368 (Calunnia), 369 (Autocalunnia), 370 (Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. Per quanto riguarda l'acquisizione di atti e documenti, l'articolo 4, comma 1, stabilisce la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza. Si precisa, inoltre, che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. Segnala inoltre che il testo unificato disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, quest'ultima ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venir meno delle indicate ragioni istruttorie consegue l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Il comma 2 dell'articolo 4 del testo unificato specifica che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Il comma 3 del medesimo articolo disciplina il potere della Commissione di stabilire quali atti non dovranno essere divulgati; dispone, inoltre, che, su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede, sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Il comma 4 chiarisce che il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale (rispettivamente, associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta. Segnala che l'ar-

ticolo 5 del provvedimento reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto e all'applicazione, nei casi di violazione, dell'articolo 326 codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). Con riferimento all'organizzazione interna, disciplinata dall'articolo 6, si dispone in materia di pubblicità delle sedute, di costituzione di comitati e di risorse umane e strumentali per l'espletamento delle funzioni. Nell'ambito delle collaborazioni, di cui può avvalersi la Commissione per lo svolgimento delle proprie attività, il provvedimento prevede anche il coinvolgimento di magistrati ordinari collocati in posizione di fuori ruolo, oltre a quello di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché collaborazioni di soggetti esterni e interni alle amministrazioni pubbliche o di appartenenza. La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno. Lo stesso articolo dispone che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio del Senato e per metà a carico del bilancio della Camera. A seguito dell'approvazione delle proposte emendative in sede referente, è stato inoltre stabilito che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari (il potere d'inchiesta previsto dall'articolo 82 della Costituzione), può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f)*, della Costituzione, all'esclusiva competenza legislativa statale. Relativamente al rispetto degli altri princìpi costituzionali, come già ricordato, l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti. In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge. Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del regolamento Camera e l'articolo 25, comma 3, del regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento, debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce anche che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente

quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni), 367 (Simulazione di reato), 368 (Calunnia), 369 (Autocalunnia), 370 (Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale, si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria. In conclusione, se non ci sono interventi, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni: la prima volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, tra i compiti della istituenda Commissione di inchiesta in esame, quelli di cui alla lettera o-*bis*) relativa all'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie, in considerazione del fatto che analogo compito verrebbe attribuito alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, numero 4) del testo unificato come risultante dalle proposte emendative approvate (testo unificato C. 303 e abbinate), in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali; la seconda, volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di meglio definire la competenza in materia di indagine nel settore agricolo e agroalimentare, di cui alla lettera *n)*, al fine di prevenire possibili sovrapposizioni con le analoghe competenze attribuite alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie dall'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, del citato testo unificato *(vedi allegato 2)*.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M) interviene per chiedere al presidente conferma del fatto che, anche con riguardo alla composizione della istituenda Commissione di inchiesta relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari, sia stato tenuto conto delle intese raggiunte dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, prevedendo nella composizione della Commissione da istituire almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente all'onorevole Alessandro Colucci che la modifica richiesta con riguardo alla composizione della Commissione d'inchiesta è presente nel testo sottoposto all'esame del Comitato essendo stata inserita dalla Commissione di merito nel corso dell'esame delle proposte emendative.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Doc. XXII, n. 11 Battilocchio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che il suo gruppo ha presentato un provvedimento di analogo contenuto, a prima firma del collega De Maria, di cui chiede l'abbinamento.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, assicura alla collega Bonafè che, non appena il provvedimento sarà stato assegnato alla Commissione Affari costituzionali, procederà alle necessarie valutazioni ai fini del suo eventuale abbinamento.

Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, in qualità di relatore fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede referente, il Documento XXII, n. 11, Battilocchio, che propone l'istituzione, per tutta la durata della XIX legislatura, di una Commissione monocamerale di inchiesta parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. Ricorda che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera dei deputati, che nella XVII legislatura ha istituito una Commissione d'inchiesta per verificare lo stato del degrado e del disagio delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo alle implicazioni socio-economiche e di sicurezza. La Commissione ha concluso i propri lavori con l'approvazione di una relazione finale (DOC. XXII-*bis*, n. 19 del 14 dicembre 2017) nella quale, sotto il profilo del metodo, invitava a « rafforzare gli strumenti parlamentari per promuovere e gestire le politiche urbane », auspicando di « rendere permanente l'esperienza utilmente sperimentata ». Dopo la parentesi della scorsa legislatura, nella quale non ha concluso l'*iter* una proposta volta a istituire una Commissione di inchiesta bicamerale su questi temi, i proponenti ritengono « necessario riprendere il lavoro avviato nella XVII legislatura ». A tal fine, l'articolo 1 della proposta di inchiesta parlamentare all'esame della Commissione Affari costituzionali delinea i seguenti compiti della Commissione monocamerale: individuare aree critiche per accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti; rilevare e classificare l'eventuale stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio dei soggetti (istituzioni, associazioni ecc.) che si occupano di immigrazione e di povertà; monitorare le connessioni che possono emergere tra disagio urbano e i fenomeni della radicalizzazione e dell'adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte dei cittadini europei figli degli immigrati di prima generazione; individuare proposte che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati; individuare le aree interessate dall'abusivismo edilizio e accertare l'entità del fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale economica e popolare, al fine di elaborare le misure più opportune di contrasto; individuare programmi di ampliamento delle prestazioni sociali di

contrasto della povertà e delle diseguaglianze nelle periferie; effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica; effettuare una ricognizione dei campi di rom regolari e irregolari situati prevalentemente nelle aree periferiche delle città metropolitane, anche ai fini dell'elaborazione di misure di contrasto dello smaltimento illegale di rifiuti mediante l'innesco di roghi e dell'attuazione degli obiettivi di inclusione dei rom definiti dalle istituzioni dell'Unione europea; accertare la distribuzione delle risorse infrastrutturali e la situazione della mobilità nel territorio delle aree metropolitane; elaborare misure per il sostegno del patrimonio associativo esistente a sostegno dei cittadini più deboli; individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per il rilancio delle realtà produttive presenti nelle periferie; accertare il rapporto tra lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie e la loro struttura urbanistica e densità spaziale, avendo riguardo anche alle diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi; accertare l'offerta formativa complessiva per elaborare proposte per il rafforzamento della formazione e della funzione centrale della scuola nel rapporto con il territorio, nonché di migliorare i livelli di istruzione e di contrastare l'abbandono scolastico.

Fa presente che, per svolgere questi compiti, la Commissione è istituita per l'intera durata della legislatura, potendo riferire alla Camera con specifiche o periodiche relazioni, anche proponendo interventi di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie, nonché di attuare politiche per la sicurezza per prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione. Segnala che l'articolo 2 della proposta prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo. È poi disciplinato il procedimento per l'elezione del Presidente della Commissione e per la costituzione dell'ufficio di presidenza. L'articolo 3 delinea i poteri e i limiti della Commissione d'inchiesta monocamerale richiamando quanto previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Rileva che, come di consueto, la proposta stabilisce ulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo disciplinato dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta richiama l'applicabilità degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. Il provvedimento dispone la non opponibilità alla Commissione, limitatamente alle materie oggetto di indagine, del segreto d'ufficio, professionale e bancario, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato segreto difensivo ai sensi dell'articolo 103 del codice di procedura penale. Per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla riforma dei servizi di informazione, contenuta nella legge n. 124 del 2007. Parimenti, non può essere opposto il segreto da parte di altre Commissioni di inchiesta. Segnala inoltre che, in base all'articolo 4 della proposta, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, in deroga alla disciplina sul segreto di indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione degli atti – motivando il ritardo con apposito decreto e solo per ragioni di natura istruttoria – e può anche trasmettere copie di atti e documenti di propria iniziativa. Il testo prevede la clausola che vincola la Commissione a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti così tra-

smessi. Ricorda che l'articolo 5 della proposta di inchiesta prevede, come di consueto, che i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza. La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto non integri un reato più grave. Fa presente che l'articolo 6 demanda la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione ad un regolamento interno da approvare, a maggioranza assoluta, prima dell'avvio delle attività di inchiesta, il quale può prevedere che i lavori della Commissione siano svolti attraverso uno o più comitati. Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente. La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie, secondo quanto stabilito in materia dal regolamento interno della Commissione, in cui è fissato il tetto massimo delle collaborazioni. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi altresì della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, degli istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia. Ricorda che, per l'espletamento delle funzioni della Commissione, si prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera. Le spese per il funzionamento della Commissione sono determinate nella misura di 50.000 euro annui, a carico del bilancio interno della Camera. Solo per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, può essere disposto un incremento delle spese (al massimo del 30 per cento) previa richiesta motivata del Presidente della Commissione, corredata della certificazione delle spese sostenute. L'incremento deve essere autorizzato dal Presidente della Camera.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE) interviene in qualità di primo firmatario del provvedimento in esame, per far presente che con l'iniziativa assunta si intende riprendere il lavoro già svolto nelle precedenti legislature. Sottolinea in particolare gli importanti risultati raggiunti dalla Commissione d'inchiesta nel corso della XVII legislatura, rilevando che nella scorsa legislatura, come già ricordato dal relatore, non è stato concluso l'*iter* di una proposta volta a istituire una Commissione di inchiesta bicamerale sui medesimi temi. Tiene in particolare ad evidenziare due aspetti. Quanto al primo, sollecita i colleghi a concentrarsi in particolare nel corso dell'esame sui contenuti dell'articolo 1 del provvedimento, relativo ai compiti attribuiti alla Commissione d'inchiesta e mutuato dalla esperienza della XVII legislatura, ritenendo che vi siano margini per integrarli e migliorarli sulla base delle indicazioni dei gruppi. Relativamente al secondo aspetto, fa presente che si è preferito affidare l'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ad una Commissione monocamerale, ritenendola uno strumento più adeguato per facilitare l'organizzazione delle sedute e lo svolgimento del lavoro ordinario. In conclusione, si augura che nel corso dell'esame possa essere svolto un ragionamento condiviso su un tema meritevole di grande attenzione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) esprime in primo luogo il proprio apprezzamento per il fatto che il collega Battilocchio ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto nel corso della XVII legislatura. Fa presente che proprio per questo motivo l'onorevole De Maria, componente dell'allora Commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, ha ritenuto di presen-

tare una propria proposta in materia. Si augura pertanto che la Commissione d'inchiesta monocamerale possa avviare al più presto i propri lavori su un tema rilevante, al fine di comprendere le cause del fenomeno e di mettere in campo tutte le misure necessarie a superare le difficoltà delle periferie urbane.

Alessandro URZÌ (FDI) preannuncia un approccio concreto da parte del suo gruppo su un tema così rilevante come quello dello stato di disagio delle periferie. Quanto ai contenuti dell'articolo 1 del provvedimento, si augura che l'attenzione si concentri anche sulle misure conseguenti alla valutazione dello stato di fatto di tali realtà, ritenendo che ciò rientri nella funzione « morale » della politica. Auspica quindi che l'istituzione della Commissione d'inchiesta non sia un atto di forma e di bandiera, ma costituisca invece la premessa di un'azione concreta, volta al superamento delle criticità, e complementare rispetto alle iniziative messe in campo dal Governo.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M) sottolinea la rilevanza attribuita al tema dal suo gruppo, che nella scorsa legislatura aveva presentato una proposta sull'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Nel rilevare, inoltre, l'importanza di condividere i contributi di tutti coloro che si dimostrano sensibili al tema, al fine di ottenere il miglior risultato possibile, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di lavorare convintamente per l'obiettivo indicato.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia preliminarmente l'interesse che il Movimento 5 Stelle riserva alla pronta istituzione della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Recepisce con favore la volontà dei colleghi di giungere ad un testo comune, che individui in maniera condivisa gli strumenti atti a risolvere o quanto meno ad alleviare le condizioni di degrado e di disagio sperimentate in particolare da chi abita le periferie. Preannuncia pertanto la massima collaborazione del suo gruppo al fine di individuare le forme migliori per raggiungere l'obiettivo, augurandosi che la Commissione d'inchiesta sia istituita al più presto e possa lavorare bene.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), dichiarandosi d'accordo con l'istituzione della Commissione d'inchiesta, nel rammentare che anche il suo gruppo si è fatto promotore di un'iniziativa analoga, ritiene che la cosa più importante sia il raggiungimento di un testo condiviso. Si permette di chiedere quindi al presidente e relatore di valutare l'estensione dell'ambito di interesse della Commissione d'inchiesta al tema del disagio giovanile nelle periferie, segnalando a tale proposito l'aggravamento del fenomeno a seguito della recente emergenza pandemica.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiarare il sostegno del suo gruppo all'istituzione della Commissione d'inchiesta, apprezza che il collega Battilocchio abbia fatto riferimento alle esperienze precedenti, con l'obiettivo di dare continuità al lavoro avviato nelle scorse legislature. A tale proposito è dell'avviso che sia necessario uno sforzo maggiore rispetto al passato, dal momento che le condizioni di disagio delle periferie si sono molto aggravate, segnalando in particolare la questione dell'illegalità, che in parte interseca i compiti della istituenda Commissione antimafia. Rileva sull'argomento che in particolare nelle realtà periferiche molti giovani sono attratti dalle organizzazioni mafiose per mancanza di opportunità di lavoro. In conclusione, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di dare un contributo alla predisposizione di un testo condiviso.

Alfonso COLUCCI (M5S) si vede costretto a dichiararsi d'accordo con il collega Giachetti che ha posto la questione del disagio giovanile. Sottolinea a tale proposito l'assenza di prospettive per molti giovani delle periferie, ai quali dovrebbero

essere messi a disposizione strumenti che ne favoriscano l'inclusione e la crescita.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M) interviene per lasciare agli atti una considerazione che ha trascurato nel suo precedente intervento. Chiede quindi se anche per la composizione della istituenda Commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie sia stata prevista la clausola relativa alla rappresentanza di tutti i gruppi.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, fa presente al collega Alessandro Colucci che il testo del provvedimento in esame già prevede che nella composizione della Commissione d'inchiesta sia assicurata comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 785, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

rilevato che:

il decreto-legge è volto a garantire la continuità delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel contesto della crisi energetica e del conflitto tra Russia e Ucraina;

in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge impone alle imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva, disciplinando misure di sostegno e tutela quando le stesse imprese manifestino rischi di continuità produttiva, potendo giungere fino alla previsione, d'ufficio, di una amministrazione temporanea affidata a un commissario;

l'articolo 2 prevede forme di sostegno economico per le imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali (cosiddetto « *golden power* ») riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012, consentendo l'accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, nonché alle risorse gestite da Cassa Depositi e Prestiti;

l'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) l'individuazione degli *standard* tecnici dei cavi in fibra ottica, tali da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate;

ritenuto che:

per quanto riguarda le motivazioni della necessità e dell'urgenza:

esse sono rinvenibili nell'esigenza di garantire la continuità delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel contesto della crisi energetica e del conflitto tra Russia e Ucraina, che ha determinato l'adozione da parte dell'UE di sanzioni capaci di incidere sull'operatività di alcune imprese del settore energetico con sede in Italia;

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, della tutela della concorrenza (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*), della disciplina dei mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*) e dei rapporti internazionali dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a)*);

il settore preso in considerazione attiene alla materia di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla quale la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l'attribuzione di maggiori poteri amministrativi agli organi statali, data la loro capacità di valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

il decreto-legge prevede interventi a sostegno delle imprese nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo e nel rispetto dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1 di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la possibilità di disporre l'amministrazione temporanea d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e i profili connessi all'esercizio dei poteri speciali, interessati dall'articolo 2, incidono sui limiti alla libertà di iniziativa economica posti dall'articolo 41 della Costituzione quali la sicurezza e l'utilità sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato adottato dalla Commissione Ambiente quale testo base, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari;

rilevato in particolare che:

il testo unificato attribuisce alla istituenda Commissione d'inchiesta compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge istitutiva della scorsa legislatura;

tra i nuovi compiti figura l'indagine sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata (articolo 1, comma 1, lettera *n)*;

tra i nuovi compiti figura inoltre l'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie (articolo 1, comma 1, lettera *o-bis)*;

constatato che:

sulle cosiddette agromafie e zoomafie è chiamata ad indagare anche l'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettere *q)* e *l)*, n. 4, del testo unificato come risultante dalle proposte emendative approvate (testo unificato C. 80 e abbinate), in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f)*, della Costituzione, all'esclusiva competenza legislativa statale;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

in base al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse e che, quando l'inchiesta è affidata a commissioni bicamerali, si è affermata la prassi di deliberare le inchieste con legge;

ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo);

in relazione alla nomina dei componenti della Commissione, l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione prevede che la composizione della Commissione debba rispecchiare la proporzione dei vari gruppi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità della previsione, tra i compiti

della istituenda Commissione di inchiesta, di cui alla lettera *o-bis)*, relativa all'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire la competenza in materia di indagine nel settore agricolo e agroalimentare, di cui alla lettera *n)*, al fine di prevenire possibili sovrapposizioni con le analoghe competenze attribuite alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 73

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 80

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 81

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 303 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 82

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 75

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 83

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 103 Serracchiani (*Esame e rinvio*) 76

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
C. 750 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente* e *relatore*, ricorda che nella seduta di mercoledì 18 gennaio ha svolto, in qualità di relatore, la relazione illustrativa.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione di merito ha chiesto che il parere sia reso nella giornata odierna, essendo previsto per venerdì 27 gennaio, l'avvio dell'esame in Assemblea.

Valeria SUDANO (LEGA), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Testo unificato C. 303 e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica che la Commissione di merito ha trasmesso nella giornata di ieri il Testo unificato, come modificato a seguito dell'approvazione di alcune proposte emendative.

In particolare, segnala che nel testo modificato si specifica – a seguito dell'approvazione di un emendamento a firma del collega Cafiero De Raho – che il settore di inchiesta della Commissione riferito all'attuazione delle norme sul regime di detenzione per le persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso o per altri delitti associativi debba tener conto degli effetti prodotti dal recente decreto-legge n. 162 del 2022, che è stato al nostro esame nelle scorse settimane (lettera *e)* dell'articolo 1, comma 1).

Inoltre, con riguardo alle valutazioni sui mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso, si precisa la necessità di focalizzare l'attenzione sulle attività finalizzate alla gestione di nuove forme di attività illecite anche di beni comuni, sfruttamento della prostituzione e sulle cosiddette zoomafie (lettera *l)*, n. 4).

Ancora, la Commissione di merito ha introdotto uno specifico campo di indagine (lettera *n)*), riferito alle nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali, citando in particolare l'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori, il settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione e l'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari.

Osserva che la previsione riferita al campo di indagine concernente gli appalti pubblici è stata ulteriormente precisata, nel senso di fare con particolare riferimento all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (lettera *p*), così come si è precisato che il settore di analisi delle scommesse riguarda anche quelle *on line*.

Infine, fa presente che la composizione della Commissione è stata riformata nel senso di assicurare la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.

Ciò premesso, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che la Commissione di merito ha trasmesso nella giornata di ieri il Testo unificato, come modificato a seguito dell'approvazione di alcune proposte emendative.

Invita pertanto il relatore ad integrare la relazione introduttiva svolta nella giornata di ieri alla luce delle modifiche del testo intervenute.

Tommaso Antonino CALDERONE (FIPPE), *relatore*, rammenta di aver già anticipato nella seduta di ieri la probabile modifica della composizione della Commissione nel senso di assicurare la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica. A tal fine il numero di membri è stato aumentato a 36 rispetto ai 20 previsti nel testo originario.

Segnala che, per i profili di interesse della Commissione Giustizia, viene in rilievo l'ampliamento degli ambiti di inchiesta della Commissione alle « attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie », nonché sulla « corretta applicazione del Titolo IX *bis* del codice penale ».

Fa presente, inoltre che è stato opportunamente specificato che la disciplina del codice penale applicabile alla fase di acquisizioni di testimonianze non comprende gli articoli 371, 371-*bis* e 371-*ter*, che si riferiscono al falso giuramento della parte nel giudizio civile, ovvero alle informazioni resa al pubblico ministero o al difensore.

Quanto alla modifica riferita alle zoomafie, si limita ad evidenziare che il medesimo campo di inchiesta è stato previsto nel testo istitutivo della Commissione antimafia, anch'esso al nostro esame e si profila il rischio di una sovrapposizione.

Sottopone quindi all'attenzione dei colleghi la previsione riguardante la corretta applicazione del Titolo IX-*bis* del codice penale, che riguarda i « delitti contro il sentimento per gli animali ». Le norme ivi comprese, introdotte nel codice penale dalla legge n. 189 del 2004, riguardano le fattispecie di uccisione, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti di animali (articolo 544-*bis* e seguenti). Come sottolineato da costante giurisprudenza (si veda ad esempio Cassazione Penale sezione III 16755/2019), il bene offeso dai citati reati è rappresentato dalla *pietas*, ossia quel sentimento umano che induce alla ribellione nei confronti di coloro che con crudeltà infliggono inutili sofferenze nei riguardi di animali considerati nella loro individualità, specie se animali d'affezione.

Pertanto, solo indirettamente tale protezione di carattere penale può essere intesa come strumento di tutela dell'ambiente, della biodiversità e dell'ecosistema, che invece trova la propria sede, sotto il profilo penale, in particolare, nel Titolo VI-*bis* – Dei delitti contro l'ambiente, introdotto dalla legge n. 68 del 2015, opportunamente citata nella lettera *g*) del comma 1.

Alla luce di quanto testé segnalato, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione *(vedi allegato 4)*.

Valentina D'ORSO (M5S), nel premettere che il suo gruppo è favorevole al provvedimento, non ritiene che vi siano le condizioni per poter adeguatamente approfondire gli effetti della modifica apportata al testo e conseguentemente, le ragioni dell'osservazione formulata nel parere.

Tiene però a ribadire che il suo gruppo mostra da sempre una particolare sensibi-

lità in ordine alla questione legata all'applicazione dei delitti contro il sentimento per gli animali, su cui sarebbe inaccettabile ogni passo indietro.

Pertanto, dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 103 Serracchiani.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che l'Assemblea ha deliberato di fissare, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, il termine di 15 giorni alla Commissione per riferire all'Assemblea sulla proposta di legge.

Alessandro ZAN (PD-IDP), *relatore*, anche a nome della collega Buonguerrieri, correlatrice del provvedimento, fa presente che la procedura d'urgenza di cui all'articolo 107, comma 1, del Regolamento, è stata applicata in quanto il testo riproduce quello approvato la scorsa legislatura, il 30 maggio 2022, dalla Camera (C. 2298, Paolo Siani) il cui iter al Senato non si è compiuto.

Rileva quindi l'importanza del provvedimento per dare concreta attuazione al principio per cui nessun bambino dovrebbe essere in carcere.

Ricorda infatti che tale era l'obiettivo della legge 21 aprile 2011, n. 62. L'intervento in esame è proprio quello di eliminare le criticità che l'applicazione della citata legge non ha superato, con particolare riguardo al caso in cui bambini piccoli si trovino a vivere la realtà carceraria al seguito di madri recluse. In base ai dati del Ministero della giustizia, al 31 dicembre 2022 erano presenti negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) 15 madri e 16 bambini e, più in generale, nel complesso delle strutture detentive italiane 16 detenute madri con 17 bambini al seguito. Gli ICAM sono attualmente solo 5, con una distribuzione territoriale disomogenea (Milano, Venezia, Cagliari, Avellino e Torino).

Venendo ai contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, il comma 1 – modificando il comma 4 dell'articolo 275 – incide sul divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per donna incinta o madre di prole di età non superiore a 6 anni con lei convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole).

Nella formulazione vigente della disposizione tale divieto non ha natura assoluta, in quanto può venire meno a fronte della sussistenza di « esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ». La modifica è volta a escludere sempre la custodia cautelare in carcere della donna incinta o della madre di prole di età inferiore a 6 anni con lei convivente (ovvero del padre, qualora sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole). In questi casi, infatti, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza la custodia cautelare deve essere obbligatoriamente disposta presso un ICAM.

Inoltre, quando l'imputato sia l'unico genitore di una persona affetta da disa-

bilità grave (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) con lui convivente, ovvero quando l'altro genitore sia impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti idonei a farlo entro il quarto grado, la custodia cautelare in carcere è consentita solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (situazione equiparata a quella dell'imputato ultrasettantenne).

Il comma 2 inserisce l'articolo 276-*bis* del codice penale, in materia di misure cautelari, recante provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose. In particolare, il nuovo articolo prevede che nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere o ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o pericolosi per l'altrui integrità fisica il giudice disponga la custodia cautelare in carcere senza prole. Si prevede che il provvedimento sia comunicato ai servizi sociali del comune in cui si trova il minore.

Il comma 3, per ragioni di coordinamento normativo, abroga l'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale, che oggi consente al giudice di disporre l'applicazione della misura cautelare in ICAM.

Il comma 4 integra in due punti l'articolo 293 del codice di rito, che disciplina le modalità esecutive delle misure cautelari. In primo luogo, si introduce l'obbligo per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria incaricati di eseguire la misura cautelare, i quali rilevino la sussistenza di una delle ipotesi di divieto di applicazione della custodia in carcere di darne atto nel verbale di arresto unitamente ad ogni indicazione fornita dal destinatario della misura in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti. Il verbale dovrà essere trasmesso al giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo prima del trasferimento della persona indagata nell'istituto di pena,

In secondo luogo, si prevede, nei predetti casi, la possibilità per il giudice di disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso dell'indagato nell'istituto di pena.

Il comma 5 integra l'articolo 656 del codice di procedura penale, che reca la disciplina dell'esecuzione delle condanne definitive. In base alla novella in commento, l'autorità che cura l'esecuzione della sentenza deve immediatamente avvisare il magistrato di sorveglianza della sussistenza di ipotesi di possibile rinvio obbligatorio della pena *ex* articolo 146 del codice penale (sul quale interviene il successivo articolo 2 della proposta). A sua volta, il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti del rinvio della pena, ordina il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto, fino alla decisione del tribunale, al quale trasmette immediatamente gli atti, secondo quanto previsto dall'articolo 684, comma 2, del codice di procedura penale.

L'articolo 2 intervenendo sulla disciplina riguardante il differimento obbligatorio e facoltativo della pena (articoli 146 e 147 del codice penale) nei confronti di condannate madri, al comma 1 dispone il rinvio obbligatorio della pena in caso di prole di età inferiore a un anno anche al condannato padre, qualora la madre del bambino sia deceduta o comunque impossibilitata a prendersene cura e non vi siano parenti idonei entro il quarto grado. Inoltre, aggiunge il rinvio obbligatorio della pena quando il figlio abbia meno di 3 anni di età e sia affetto da disabilità grave. In tale ipotesi il rinvio opera nei confronti della condannata madre nonché del condannato padre, qualora la madre del bambino sia deceduta o comunque impossibilitata a prendersene cura e non vi siano parenti idonei entro il quarto grado e conseguentemente reca un coordinamento formale.

Il comma 2 interviene sul citato articolo 147 in merito al rinvio facoltativo della pena, estendendo l'istituto attualmente previsto per la madre di prole di età inferiore a 3 anni anche al padre

qualora la madre del bambino sia deceduta o comunque impossibilitata a prendersene cura e non vi siano parenti idonei entro il quarto grado.

L'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354).

In particolare, la lettera *a*) integra l'articolo 41-*bis* al fine di prevedere che l'adozione del provvedimento ivi previsto nei confronti di un detenuto in un ICAM comporti il trasferimento del soggetto, senza prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-*quater*. Si prevede che il provvedimento sia comunicato ai servizi sociali del comune in cui si trova il minore.

Inoltre, la lettera *b*) interviene sulla disposizione dell'articolo 47-*ter*, che consente che la pena della reclusione non superiore a 4 anni (anche se costituente parte residua di maggior pena) possa essere espiata presso il domicilio ovvero in case famiglia protette dalla condannata incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente ovvero presso il domicilio dal condannato padre di prole di età inferiore a 10 anni, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli. La proposta, in tali ipotesi, inserendo un ulteriore comma al citato articolo 47-*ter*, restringe la discrezionalità del giudice imponendo la detenzione domiciliare a meno che non sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti. Anche in tal caso, l'alternativa alla detenzione domiciliare non sarà il carcere, ma l'ICAM.

Ancora, la lettera *c)* interviene sull'istituto della detenzione domiciliare speciale (articolo 47-*quinquies*) che attualmente consente, anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 47-*ter*, la detenzione domiciliare alla madre di prole di età inferiore a 10 anni (alla quale è equiparato il padre, in assenza della madre), quando non sussiste il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e il condannato abbia già scontato un terzo della pena ovvero 15 anni in caso di ergastolo. Anche in questo caso, la riforma esclude il carcere prevedendo per il condannato la detenzione domiciliare oppure – in caso di concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti – l'istituto a custodia attenuata.

Infine, la lettera *d*) interviene sull'articolo 51-*ter*, prevedendo – con disposizione analoga a quella prevista dall'articolo 1, comma 2, nel caso delle persone sottoposte a custodia cautelare – che qualora la persona ristretta in un ICAM evada o tenti di evadere o ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o pericolosi per l'altrui integrità fisica il giudice disponga l'accompagnamento in un istituto ordinario senza prole. Si prevede anche in questo caso che il provvedimento sia comunicato ai servizi sociali del comune in cui si trova il minore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 51-*ter*.

Ricorda che l'articolo 4 interviene sulla citata legge n. 62 del 2011. In particolare il comma 1 integra la disciplina dell'individuazione delle case famiglia protette di cui al vigente articolo 4 della citata legge al fine di prevedere, in primo luogo l'obbligo (e non più la facoltà) per il Ministro della giustizia di stipulare convenzioni con gli enti locali volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette; a tal fine i comuni devono riconvertire e utilizzare prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei. In secondo luogo, si prevede che i comuni ove siano presenti case famiglie protette, adottino i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.

Il comma 2 modificando la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 322 e 323, della legge n. 178 del 2020), rende permanente – e non più riferito al triennio 2021-2023 – la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, pari a 1,5 milioni di euro annui, al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. Inoltre prevede che il decreto di ripartizione dei fondi

sia aggiornato, ove necessario, con cadenza triennale.

I commi 3 e 4 recano norme relative alla copertura finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
C. 750 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

i commi da 2-*quater* a 2-*septies* dell'articolo 1, introducono una nuova disciplina sanzionatoria, di natura amministrativa, per i casi di inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni;

il citato comma 2-*quater* sostituisce l'illecito penale con la sanzione amministrativa pecuniaria, prevedendo il fermo amministrativo per 2 mesi e, in caso di reiterazione, la confisca della nave ai sensi del comma 2-*quinquies*;

il comma 2-*sexies* introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite dalla predetta autorità. In questi casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e a 10.000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave e, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo viene portata a due mesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1 riguarda le imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, cui è demandato il compito di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva;

i commi 3 e 4 del medesimo articolo 1 dispongono che le suddette imprese debbano, a determinate condizioni chiedere la procedura di amministrazione temporanea che comporta la nomina di un commissario – da parte dei ministeri competenti – e la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, disposizione che regola in via ordinaria la revoca degli amministratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Testo unificato C. 303 e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo come modificato da ultimo dalla Commissione di merito in data 24 gennaio;

premesso che:

l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri, che coincidono, nella sostanza con quelli previsti dalla legge istitutiva della Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura (legge n. 99 del 2018), salvo l'esplicito riferimento alle cosiddette « zoomafie » nonché la innovativa previsione (comma 1 lettera n), riferita alle nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali (lettere *l)* e *n)* del comma 1);

l'articolo 4 disciplina le audizioni a testimonianza prevedendo, come di consueto per testi di analogo tenore, l'applicazione degli articoli del codice penale

l'articolo 5 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti in maniera analoga alla legge istitutiva della Commissione nella scorsa legislatura, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio;

premesso che:

l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri, che coincidono, nella sostanza con quelli previsti dalla legge istitutiva dell'analoga Commissione della scorsa legislatura (legge n. 100 del 2018), salvo la estensione dell'ambito di inchiesta alle attività illecite connesse ad altri comparti del settore ambientale e agroalimentare nonché a quelle legate al fenomeno delle « zoomafie », e all'applicazione del Titolo IX-*bis* del codice penale;

l'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza prevedendo, come di consueto per testi di analogo tenore, l'applicazione degli articoli del codice penale, correttamente richiamati nel testo come emendato;

l'articolo 4 ne precisa i poteri in merito alle richieste di atti e documenti in maniera analoga alla citata legge istitutiva della scorsa legislatura, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera *o-bis*), richiama il Titolo IX-*bis* del codice penale (« *delitti contro il sentimento per gli animali* » – articolo 544-*bis* e seguenti) – che contempla le fattispecie di uccisione, maltrattamento spettacoli o manifestazioni vietati o combattimenti che vedono coinvolti animali – per il quale la giurisprudenza (Cass. Pen. sez. III 16755/2019) ne individua la *ratio* nell'esigenza di punire coloro che con crudeltà infliggono inutili sofferenze agli animali considerati nella loro individualità, specie se d'affezione; tale circostanza induce a ritenere che solo indirettamente tale protezione di carattere penale può essere intesa come strumento di tutela dell'ambiente, della biodiversità e dell'ecosistema, che invece trova la propria sede, sotto il profilo penale, in particolare, nel Titolo VI-*bis* del codice penale (« Dei delitti contro l'ambiente »), introdotto dalla legge n. 68 del 2015, opportunamente citata nella lettera *g)* del comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) per le motivazioni espresse in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera *o-bis)*, per dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità del richiamo alle disposizioni del Titolo IX-*bis* del codice penale.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) *(Esame e rinvio)* 84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov ... 90

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
C. 750 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, segnala in premessa che secondo gli ultimi dati ufficiali del Viminale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 risultano sbarcati complessivamente 105.140 migranti, a fronte dei 67.477 sbarcati nel 2021. Da un ulteriore *report* del Ministero dell'interno risulta che dei 45.664 migranti sbarcati dal 1° gennaio all'11 agosto 2022, 7.270 – pari al 16 per cento del totale – sono stati soccorsi dalle ONG, 21.347 sono stati soccorsi dalle autorità italiane (46,7 per cento) e 24.317 (53,2 per cento) sono sbarcati in territorio italiano autonomamente, grazie a barche e scialuppe di fortuna.

Ampliando la panoramica all'intera Unione europea, osserva che i dati diffusi il 13 gennaio scorso dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) segnalano che nel 2022 sono stati rilevati circa 321 mila ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione europea: si tratta del dato più alto dal 2016, con un incremento del 64 per cento rispetto al 2021. La rotta dei Balcani occidentali rimane la più attiva, con il 45 per cento di tutti gli ingressi irregolari rilevati nell'Unione europea. Evidenzia che la seconda rotta migratoria più attiva verso l'Ue è quella del Mediterraneo centrale: nel 2022 gli ingressi attraverso questa rotta hanno raggiunto quota 102.000, con aumento del 51 per cento rispetto al 2021.

Venendo al merito del provvedimento, sottolinea che, in estrema sintesi, esso specifica le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in mare in presenza delle quali non possono essere adottati

provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi non governative nel mare territoriale; tra queste condizioni rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco e il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso.

Rileva che il provvedimento interviene in un filone normativo che ha visto nella XVIII legislatura l'adozione di diverse disposizioni. Al riguardo, segnala che dapprima sono intervenuti i decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019 (cosiddetti « decreti sicurezza » 1 e 2). I due provvedimenti hanno affrontato numerosi aspetti concernenti l'immigrazione: in primo luogo, le condizioni della protezione internazionale, prevedendo, tra le altre cose, la sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno « speciali » ricondotti a specifiche fattispecie; in secondo luogo, l'accoglienza dei migranti e il contrasto all'immigrazione clandestina, disponendo, tra l'altro, il prolungamento da 90 a 180 giorni del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri e la sostituzione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) con il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), al quale però non avevano accesso i richiedenti protezione internazionale.

In relazione al provvedimento in esame sottolinea la rilevanza del decreto-legge n. 53 del 2019, che ha dato facoltà al Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica nel caso di violazioni delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero, conformemente a quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera *g)*, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay. In caso di violazione – da parte del comandante di una nave – del divieto disposto dal Ministro dell'interno si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 150 mila a 1 milione di euro, e la sanzione accessoria della confisca, preceduta da sequestro immediato dell'imbarcazione.

Osserva che la disciplina è stata però modificata dal decreto-legge n. 130 del 2020, che ha eliminato il riferimento all'ingresso delle navi ed ha escluso dal divieto di transito e sosta nel mare territoriale navi impegnate in operazioni di soccorso; sono state poi abrogate le relative sanzioni e si è richiamata invece, per le violazioni, la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni (articolo 1102); si è anche introdotta, per le violazioni, una multa da 10 mila a 50 mila euro.

Evidenzia che il decreto-legge in esame, che si compone di tre articoli, modifica, all'articolo 1, talune disposizioni del citato decreto-legge n. 130 del 2020, intervenendo sul regime applicabile alle operazioni di soccorso, nonché sulla disciplina sanzionatoria relativa ai casi di inosservanza del divieto o limite di navigazione.

Più nel dettaglio, precisa che il nuovo comma *2-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 130 del 2020 prevede che il provvedimento di interdizione al transito o alla sosta non sia adottato in caso di operazioni di soccorso, che, tuttavia, devono essere immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo (ovvero, il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto), nonché allo Stato di bandiera, e devono essere effettuate nel rispetto di precise indicazioni emesse sulla base degli obblighi derivanti dai seguenti atti: Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con la legge n. 848 del 1955); norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo.

Ricorda che nella prima categoria – convenzioni internazionali in materia di

diritto del mare – figurano i seguenti atti, tutti regolarmente ratificati dall'Italia: la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974; la Convenzione SAR di Amburgo del 1979; la citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982.

In particolare, sottolinea che la Convenzione SOLAS obbliga il comandante di una nave – che sia in posizione tale da poter prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare – a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se è possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione.

Segnala poi che la Convenzione SAR, per parte sua, obbliga gli Stati contraenti a dividere, sulla base di accordi regionali, il mare in zone di propria competenza S.A.R. (*Search and Rescue*), per ciascuna delle quali sono individuati appositi « Centri di coordinamento del salvataggio ».

Rileva, infine, che la Convenzione ONU sul diritto del mare prevede che il comandante di una nave, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave stessa, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita, potendo usufruire del diritto di passaggio attraverso il mare territoriale.

Ricorda che dal 1° luglio 2006 sono inoltre entrati in vigore per l'Italia gli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, adottati dall'Organizzazione marittima internazionale, che impongono agli Stati competenti per la regione S.A.R. di cooperare nelle operazioni di soccorso e di prendersi in carico i naufraghi individuando e fornendo al più presto, la disponibilità di un luogo di sicurezza (*Place of Safety* – POS) inteso come luogo in cui le operazioni di soccorso si intendono concluse e la sicurezza dei sopravvissuti garantita.

Per quanto concerne la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), segnala che essa prevede, tra le altre cose, il diritto alla vita (articolo 2) e la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti (articolo 3), nonché, nel Protocollo addizionale n. 4, il divieto di espulsioni collettive di stranieri e, nel Protocollo n. 7, precise garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri.

Relativamente agli obblighi previsti dalle « norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo », ricorda che il diritto di asilo è riconosciuto dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione. Il riconoscimento dello *status* di rifugiato è a sua volta entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra (ratificata con la legge n. 722 del 1954) che, tra le altre cose, all'articolo 33 stabilisce il principio di non respingimento, in base al quale « Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche ».

Osserva che lo *status* di rifugiato è regolato essenzialmente dal diritto dell'Unione europea, che ha introdotto altresì la protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ossia che non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno.

Tornando alla disposizione in esame, evidenzia che viene fatto salvo quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, ratificato con la legge n. 146 del 2006. Tale Protocollo dispone, in particolare, che nel caso in cui uno Stato abbia ragionevoli motivi per sospettare che una nave sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per

porre fine all'utilizzo della nave a tale scopo.

Precisa che, in aggiunta alle prescrizioni già vigenti, il provvedimento in esame individua alcune ulteriori condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, per escludere l'adozione del provvedimento di limite o divieto del transito e della sosta. Si tratta delle seguenti condizioni cui gli operatori di soccorso in mare devono attenersi: operare secondo autorizzazioni o abilitazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e possedere requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione; informare tempestivamente le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità; richiedere, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; raggiungere senza ritardo il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità per il completamento dell'intervento di soccorso; fornire alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere.

Segnala che, peraltro, alcune di queste condizioni erano già presenti nel Codice di condotta per le ONG impegnate nel salvataggio dei migranti in mare elaborato dal Ministero dell'interno nel 2017.

Rileva che il successivo comma 2-*ter* garantisce comunque il transito e la sosta di navi nel mare territoriale ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità, pur facendo salva, in caso di violazione del provvedimento di divieto di transito e sosta, l'applicazione di sanzioni.

Al riguardo, segnala che i commi 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*septies* introducono una nuova disciplina sanzionatoria: mentre la disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto-legge prevedeva, per i casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 1102 del codice della navigazione, fissando l'importo della multa tra un minimo di 10 mila ad un massimo di 50 mila euro, la nuova disciplina sostituisce l'illecito penale con la sanzione amministrativa pecuniaria. L'importo della sanzione resta immutato: da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 50 mila euro: tuttavia, sono fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui la condotta integri un reato: pertanto, l'illecito amministrativo derivante dalla violazione del provvedimento di divieto o limitazione non esclude l'applicazione delle pene previste dall'ordinamento quando la condotta del comandante configuri, ad esempio, un'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Sottolinea che, oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma 2-*quater* prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per due mesi e affidata in custodia, con i relativi oneri di spesa, all'armatore o, in assenza di questi, al comandante o a un altro soggetto obbligato in solido, tenuti a farne cessare la navigazione. Avverso il provvedimento di fermo è previsto il ricorso entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso al prefetto, che dovrà pronunciarsi non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza.

Osserva che ai sensi del comma 2-*quinquies* in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave. In tale caso si procede immediatamente al sequestro cautelare della nave.

Evidenzia che il comma 2-*sexies* introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo – al di fuori della violazione del divieto di transito e sosta – che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite dalla predetta autorità. In questi casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 10 mila euro, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave

utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo viene portata a due mesi e in caso di ulteriore reiterazione si applica la confisca dell'imbarcazione.

Rileva che il comma 2-*septies*, infine, individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente.

Da ultimo, segnala che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto si prevede che il provvedimento non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle attività previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Alla luce di queste considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) evidenzia che il provvedimento in titolo è fuorviante già nel titolo, dal momento che fa riferimento ai « flussi migratori », ovvero ad una materia assai complessa, che normalmente i Governi disciplinano con una pluralità di strumenti normativi; al contrario, il decreto-legge in esame riguarda soltanto le operazioni di soccorso effettuate dalle imbarcazioni non governative. Rileva che il gruppo Lega ha presentato numerosi emendamenti presso le Commissioni I e IX, assegnatarie in sede referente: a suo avviso, si tratta di proposte emendative del tutto estranee alla materia, che rischiano di stravolgere il contenuto del provvedimento. Auspica pertanto che siano dichiarate inammissibili.

Rileva che una efficace politica migratoria dovrebbe prevedere la figura dello *sponsor*, ovvero un soggetto che agevoli la ricerca del lavoro da parte degli immigrati, fornendo opportune garanzie: solo in questo modo, infatti, si può evitare la piaga del lavoro nero e, soprattutto, evitare pericolosi viaggi in mare, che si risolvono spesso in tragici naufragi. Segnala che la figura dello *sponsor*, prevista dalla legge « Turco-Napolitano », è stata poi abrogata con l'introduzione della legge « Bossi-Fini » che, invece, subordina l'ingresso in territorio nazionale alla presentazione di un contratto di lavoro.

A suo avviso, sarebbe altresì opportuno prevedere un decreto-flussi realistico, in grado di rispondere alla richiesta pressante di manodopera che il sistema produttivo rivendica da tempo in molteplici settori, dal turismo all'edilizia, dai servizi alla sanità; al riguardo, segnala che, mentre Coldiretti denuncia la carenza di 100 mila posti di lavoro in agricoltura, l'attuale decreto-flussi prevede solo 72 mila ingressi totali.

Sottolinea che il provvedimento in esame, finalizzato a contenere gli sbarchi, avrà solo l'effetto di ridurre le operazioni di soccorso in mare, con l'evidente rischio di aumentare il numero dei morti. Peraltro, si tratta di una legislazione *ad hoc* contro le organizzazioni non governative, che dunque lede il principio di generalità delle leggi; inoltre, la prassi di indicare porti di sbarco spesso molto distanti dalle operazioni di ricerca e soccorso, unitamente al divieto di eseguire più di una operazione di salvataggio, pone il personale delle organizzazioni non governative di fronte ad un drammatico dilemma: violare la legge o rinunciare a salvare vite umane, non ottemperando ad un obbligo imprescindibile per tutte le marinerie del mondo, oltre che previsto dalle Convenzioni internazionali.

Osserva che al comandante della nave è inoltre attribuito il compito, assai oneroso, se non impossibile, di identificare i naufraghi ed istruire l'eventuale richiesta di asilo, adempimento che finanche la citata legge Bossi-Fini attribuiva ad appositi organismi, con l'assistenza di mediatori culturali e solo dopo aver effettuato lo sbarco. Proprio perché parte, da presupposti totalmente errati, il decreto-legge appare quasi inemendabile. Precisa, altresì, che molte delle disposizioni contenute nel provvedimento erano già previste dal Codice sottoscritto da tutte le organizzazioni non governative: quindi, il decreto-legge appare come un « provvedimento bandiera », privo dei requisiti di urgenza e necessità, tanto più in un Paese messo a dura prova da altre emergenze. Appare, altresì, come un provvedimento non degno di un Paese, come

l'Italia, che ha sempre onorato i princìpi di dignità umana e di solidarietà.

Preannuncia, quindi, una opposizione durissima verso un provvedimento che il Governo dovrebbe ritirare.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che la citata legge Bossi-Fini, varata nel 2001, non è stata modificata dai successivi Governi, alcuni dei quali di diverso orientamento politico.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) osserva che il presidente dovrebbe astenersi da valutazioni di carattere politico.

Giulio TREMONTI, *presidente*, rileva che si è limitato ad una precisazione di carattere storico.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), pur riconoscendo le responsabilità della sinistra nelle mancate modifiche alla legge Bossi-Fini, segnala che sotto i Governi di centrosinistra i decreti-flussi prevedevano un numero di ingressi di gran lunga superiore a quello attuale.

Nicola FRATOIANNI (AVS), associandosi alle considerazioni della collega Boldrini, sottolinea che il decreto-legge in titolo, pur circoscrivendo l'area di intervento, muove dal presupposto inaccettabile che chi opera per salvare vite in mare sia fattore di attrazione dei flussi migratori. Segnala che tale assunto è stato da ultimo ribadito dal Ministro dell'interno Piantedosi che, con riferimento all'attività della imbarcazione Geo Barents, ha parlato di « sistematiche operazioni di ricerca ». A suo avviso, tuttavia, tali organizzazioni non possono esimersi da questo approccio, poiché la ricerca è una condizione necessaria per ridurre i naufragi e quindi le morti in mare, tenuto conto che nessun altro soggetto istituzionale si fa carico di questo compito. Rileva, infatti, che l'Italia e, più in generale, l'intera Europa hanno scelto di restare indifferenti alle sorti dei migranti in mare, delegando alla Libia un ruolo di controllo dei flussi migratori che, per la precarietà delle sue istituzioni, non è in grado di esercitare.

Evidenzia che gli obiettivi illusori e propagandistici del provvedimento in esame sono destinati a scontrarsi con la realtà dei fatti e, dunque, a rimanere lettera morta. Del resto, l'immigrazione è un fenomeno strutturale, che come tale richiederebbe un grande dibattito pubblico, mentre in questi ultimi anni è stato trattato sempre in modo emergenziale, dunque fallimentare.

Federica ONORI (M5S), concordando con le opinioni espresse dai colleghi Boldrini e Fratoianni, sottolinea che occorre gestire i flussi migratori in modo umano e dunque evitando la criminalizzazione dei soccorsi in mare. Propone, quindi, che una delegazione della Commissione possa visitare una delle organizzazioni non governative impegnate in questo ambito ed assistere ad una simulazione di salvataggio in mare, in modo da apprendere in maniera inequivocabile la difficoltà e l'importanza delle attività condotte da tali organizzazioni.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) rileva che, qualora le Commissioni in sede referente approvassero le citate proposte emendative che stravolgono il testo iniziale, sarebbe opportuno posticipare l'adozione del parere, al fine di valutare le modifiche intervenute. Suggerisce, inoltre, al relatore di integrare la sua proposta di parere con le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021 che, tra le altre cose, invitavano « la Commissione e l'Alto Rappresentante, in stretta cooperazione con gli Stati membri, a presentare, nell'autunno 2021, Piani d'azione per i Paesi di origine e di transito prioritari, indicando obiettivi chiari, ulteriori misure di sostegno e tempistiche concrete ». Il Consiglio europeo invitava, inoltre, « la Commissione ad utilizzare nel miglior modo possibile almeno il 10 per cento della dotazione finanziaria dello Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), nonché finanziamenti a titolo di altri strumenti pertinenti, per le azioni connesse alla migrazione »: si tratta di iniziative comuni, assunte a livello europeo,

che possono risultare assai più efficaci per affrontare un fenomeno complesso come le migrazioni.

Rileva, altresì, che gli ingressi nel territorio nazionale a seguito delle attività delle organizzazioni non governative sono assai inferiori a quelli effettuati in altro modo: ciò conferma la natura ideologica e propagandistica del provvedimento, che peraltro interviene a disciplinare per legge ambiti già normati dal citato Codice di condotta sottoscritto dalle organizzazioni non governative.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI, pur ringraziando i colleghi dell'opposizione per i preziosi contributi al dibattito, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 92

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che nella seduta dello scorso 24 gennaio il relatore Sala ha illustrato il provvedimento e ha preannunciato l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole.

Intervenendo quindi in sostituzione del relatore – impossibilitato a partecipare alla seduta odierna – formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento.

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
C. 771 Governo.
(Parere alla X Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in vi-

deoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (C. 771).

Il provvedimento, che si compone di 6 articoli, reca misure volte a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti attraverso la proroga dei buoni benzina, l'introduzione di misure per garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e il rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Si prevede inoltre la concessione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Nel rinviare al *dossier* predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze evidenzia che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che non concorre alla formazione del reddito il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino a un importo massimo di 200 euro per lavoratore. La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto precisa che l'erogazione di buoni benzina per un ammontare superiore al limite di 200 euro comporta la tassazione dell'intero valore dei buoni ceduti ai lavoratori.

Si prevede espressamente che l'esenzione di cui al presente articolo 1 è aggiuntiva rispetto a quelle previste ordinariamente dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo.

Rammenta che il citato articolo 51 prevede che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore a lire 500.000 (pari a 258,23 euro) per ciascun periodo di imposta. Se il valore dei beni e servizi è superiore al citato limite, tale valore concorre interamente a formare il reddito imponibile del lavoratore.

Il secondo periodo del comma 1 provvede alla quantificazione degli oneri recati dalla misura e alla loro copertura.

I commi da 2 a 4 dell'articolo 1 dettano disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico del carburante. In particolare si stabilisce che i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburante sono obbligati a indicare la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, come rilevata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si prevede l'applicazione di una sanzione da 500 e 6.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale; dopo la terza violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da sette a novanta giorni. Le medesime sanzioni si applicano, in luogo dell'attuale sanzione da 516 a 3.098 euro, anche in caso di violazione delle altre disposizioni sulla trasparenza della cartellonistica, di omessa comunicazione al Ministero dei prezzi praticati nel punto vendita o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.

Al riguardo sottolinea che l'accertamento delle violazioni sopra indicate è effettuato dalla Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Guardia di finanza può avvalersi a tal fine dei poteri di accertamento parziale previsti all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'articolo 1, comma 5, stabilisce che il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni sia destinato all'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei

prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole ed informato. I commi 6 e 7 recano disposizioni di coordinamento.

L'articolo 2 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote di accisa su carburanti e combustibili per riscaldamento in corrispondenza di un maggior gettito IVA, dettata dall'articolo 1, commi 290 e seguenti, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Rammenta che il citato comma 290, nella previgente formulazione, affidava a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di rideterminare le aliquote di accisa sui carburanti e i combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal decreto legislativo n. 504 del 1995 – Testo unico accise, al fine di compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale in euro del petrolio greggio.

Il successivo comma 291, sempre nella formulazione previgente, prevedeva l'adozione del decreto ministeriale, con cadenza trimestrale, nel caso di aumento del prezzo del greggio in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, oggi Documento di Economia e Finanza – DEF. Erano previsti inoltre casi nei quali non era consentita l'adozione del decreto o la stessa era facoltativa, in presenza di diminuzioni del prezzo del greggio.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, prevede che il decreto di riduzione delle accise su carburanti e combustibili sia adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anziché con il Ministro dello sviluppo economico, oggi Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, modifica i presupposti di emanazione del predetto decreto allo scopo, indicato nella relazione illustrativa, di adeguarli al nuovo contesto economico, nonché di accelerare i termini per l'emanazione del decreto.

L'articolo 3 rafforza i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi per consentirgli di individuare con tempestività l'insorgere di ingiustificati fenomeni speculativi.

Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze ricorda che il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive, nell'ambito delle quali la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine che le sono attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette. La norma in commento (articolo 3, comma 1, lettera *b)*, n. 1)) fa salva l'attivazione dei successivi poteri di indagine e di controllo della Guardia di finanza sui dati, notizie ed elementi non veritieri comunicati dalle imprese.

L'articolo 4 istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono alle persone fisiche, che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

L'articolo 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 6 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge oggetto di conversione.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) ritiene che la scelta del Governo di fronteggiare l'aumento dei prezzi dei carburanti attraverso l'indicazione del prezzo medio sia l'esito finale di un'operazione maldestra, che, da una parte, non conferma il taglio delle accise disposto dai precedenti Governi, che avrebbe potuto contribuire a raffreddare l'inflazione, e, dall'altra, si risolve in un tentativo di scaricare sugli esercenti il mancato rispetto di una promessa elettorale del centrodestra. L'onere di esporre il prezzo medio appare una dimostrazione

dell'intenzione del Governo di dirigere l'attenzione sui benzinai, indicati come colpevoli dell'aumento.

Osserva inoltre come l'attivazione del meccanismo di taglio delle accise in caso di aumento delle entrate IVA, previsto dall'articolo 2, non potrà sanare i danni causati dallo scorretto tentativo del Governo.

Segnala infine che l'obbligo di cui all'articolo 1 potrebbe addirittura indurre gli esercenti che offrono prezzi inferiori alla media ad aumentarli.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) rileva come il presente decreto costituisca un semplice palliativo, che non avrà alcun effetto in termini di riduzione dei prezzi dei carburanti, e segnala come l'aver coinvolto i distributori di carburante abbia avuto l'unico effetto di indurli a proclamare uno sciopero.

A suo parere gli esercenti hanno un limitato potere di determinazione del prezzo del carburante ed è pertanto scorretto il tentativo del Governo di far ricadere su di loro la responsabilità dell'aumento.

Chiede quindi al Governo di ripristinare il taglio delle accise e di intervenire piuttosto sulle compagnie petrolifere, che stanno speculando sul prezzo del carburante. Evidenzia poi che gli aumenti che si registrano attualmente presso i distributori non hanno alcun rapporto con l'andamento delle quotazioni del petrolio sul mercato internazionale, come si può verificare attraverso l'osservazione dei prezzi storici del greggio al barile.

Invita pertanto il Governo ad intervenire piuttosto sulle compagnie petrolifere, cui deve attribuirsi la responsabilità della speculazione in corso.

Bruno TABACCI (PD-IDP) chiede il motivo per il quale non sia presente alla seduta un rappresentante del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, segnalata l'impossibilità per il Governo di essere presente oggi, evidenzia in ogni caso come la partecipazione di un rappresentante dell'Esecutivo alla seduta odierna non fosse obbligatoria.

Virginio MEROLA (PD-IDP) osserva come la partecipazione di un rappresentante del Governo alla seduta avrebbe potuto contribuire al dibattito, poiché si tratta di un provvedimento destinato a far discutere, un provvedimento che giudica sbagliato e contraddittorio e che colpevolizza ingiustamente la categoria dei benzinai. Sottolinea poi come il Governo dichiari di non poter impiegare risorse per una riduzione delle accise, mentre con la legge di bilancio ha riconosciuto agevolazioni alle squadre di calcio di serie A.

Esprime quindi la contrarietà del gruppo del Partito Democratico nei confronti del provvedimento in esame, che giudica inefficace; rileva infatti come l'indicazione del prezzo medio non appaia certamente utile ai fini di una riduzione del costo al dettaglio del carburante.

Saverio CONGEDO (FdI) rammenta innanzitutto che il taglio delle accise operato dal Governo Draghi era una misura di carattere dichiaratamente temporaneo e non avrebbe potuto essere altrimenti, trattandosi di un intervento del costo di sette miliardi di euro.

Ricorda poi come l'attuale Esecutivo abbia deciso di destinare, sui 35 miliardi di ammontare complessivo della manovra di bilancio per il 2023, 21 miliardi ad interventi contro il caro bollette, a favore di famiglie e imprese.

Evidenzia quindi come il presente decreto-legge non penalizzi i distributori, ma, prendendo atto dell'aumento del costo del carburante, introduca misure innovative in materia di trasparenza, che sono comunque positive per i cittadini. Il provvedimento inoltre esenta da tassazione i buoni benzina e concede sostegni economici ai meno abbienti per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) evidenzia in primo luogo come la vera differenza in politica non sia quella che separa la destra dalla sinistra ma quella che distingue chi fa da chi si limita a fingere di fare. Il provvedimento in esame è un esempio di questa seconda categoria, e rappresenta a

suo avviso una vera e propria finzione. Sarebbe infatti stata sufficiente una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi della legge n. 400 del 1988, per introdurre obblighi in materia di trasparenza del prezzo dei carburanti e intervenire sui poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Lo strumento legislativo avrebbe poi potuto essere riservato alle misure recate dall'articolo 1, comma 1, che esenta i buoni benzina, e dall'articolo 4, che concede sostegni per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, in quanto si tratta di misure che comportano oneri e richiedono pertanto una copertura finanziaria.

Stigmatizza quindi l'assenza di un rappresentante del Governo, che al di là dell'esistenza o meno di un obbligo formale, deve partecipare al dibattito. La presenza dell'Esecutivo in occasione dell'esame di un provvedimento politicamente così rilevante è un tassello essenziale nella dialettica democratica, ai fini dell'approfondimento e della piena cognizione delle questioni affrontate, e avrebbe fornito elementi di valutazione che, oltre ad essere utili per lo stesso presidente Osnato, sono di valore primario per le opposizioni, che non sono in possesso delle medesime informazioni cui accedono i deputati appartenenti ai gruppi di maggioranza, e alle quali debbono essere garantiti, nell'istruttoria legislativa, adeguati strumenti di conoscenza. Rammenta che la Commissione è un organo ausiliario della Camera dei deputati e che l'attività cui è chiamata non è meramente formale, ma deve sostanziarsi in una effettiva ed approfondita disamina dei provvedimenti.

Si sofferma quindi sulle misure recate dal decreto-legge in esame, che giudica prive di contenuto concreto e soprattutto inefficaci per una riduzione dei costi dell'energia necessaria agli spostamenti. Conclude evidenziando come per realizzare un serio intervento di contenimento dei prezzi sia necessario l'impiego di risorse. Richiama pertanto l'attenzione dei colleghi sulla sofferenza cui è sottoposta la collettività nell'urgenza dell'accesso all'energia necessaria agli spostamenti. Ciò richiede da parte del Parlamento un lavoro esigente ed ambizioso, per l'adozione dei provvedimenti dei quali il Paese ha bisogno.

Marco OSNATO, *presidente*, non concorda sull'inutilità del presente provvedimento e ritiene comunque proficuo il dibattito svoltosi nella seduta odierna.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), ricordando di essere un ambientalista e come tale in linea di principio contrario all'impiego di combustibili fossili, ritiene comunque che i gestori dei distributori di carburante siano stati ingiustamente attaccati dal Governo, che li ha indicati – soprattutto nella prima versione del provvedimento, poi modificato – come i principali colpevoli dell'aumento dei prezzi.

Pur ammettendo la presenza, nella categoria dei benzinai, di operatori poco corretti, ritiene superfluo il provvedimento in esame, che è stato adottato per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal mancato taglio delle accise. Il Governo ha infatti deciso di aiutare alcuni soggetti, come le squadre di calcio di serie A, piuttosto che adottare misure che avrebbero favorito la generalità dei cittadini. Quindi, pur riconoscendo la legittimità delle scelte del Governo, non può esimersi dal considerare giustificata la reazione dei distributori di carburante.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) chiede chiarimenti in ordine allo spostamento di orario della seduta odierna e se tale modifica debba essere messa in rapporto con la mancata votazione di un parere sul provvedimento e con l'assenza di un rappresentante del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, chiarisce che la seduta odierna è stata anticipata di 15 minuti per consentire, su richiesta dei colleghi della Commissione Giustizia, di svolgere alle ore 15 la riunione congiunta degli uffici di presidenza delle due Commissioni. Rileva inoltre come non fosse prevista per la giornata odierna – come peraltro specificato nel testo della convocazione – l'espressione del parere sul provvedimento, il

cui esame è stato appena avviato e proseguirà nel corso della prossima settimana.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 99

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 102

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 99

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 99

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi *(Seguito dell'esame e conclusione)* 99

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate) 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19) di rappresentanti di Confprofessioni e di Utilitalia 100

INTERROGAZIONI:

5-00037 D'Alfonso: Misure e risorse per la messa in sicurezza delle aree del comune di Monteodorisio (CH) interessate dai recenti eventi franosi 100

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 104

5-00074 Ilaria Fontana: Stato di attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità al 2030 101

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 106

5-00182 Braga: Termine per l'individuazione del Deposito unico nazionale per le scorie radioattive 101

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 107

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2023.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO concorda con la relatrice.

Daniela MORFINO (M5S), pur reputando condivisibili le esigenze di tutela occupazionale, reputa il provvedimento insufficiente, considerato che non affronta la questione della revisione del sistema energetico anche in ragione della necessità di fronteggiare i cambiamenti climatici. Ritiene quindi che la strategia del Governo anteponga gli interessi economici a quelli ambientali, basandosi su un'impostazione che il proprio gruppo giudica non corretta e antistorica, attesa la rilevanza strategica degli interessi in campo ambientale al pari di quelli in ambito produttivo e occupazionale sia in questa fase sia per il futuro. Dichiara pertanto il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel segnalare che le Commissioni competenti in sede consultiva non si sono ancora espresse sul testo unificato recante l'istituzione della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, avverte, concorde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame dello schema di decreto legislativo recante il codice dei contratti pubblici e successivamente all'esame in sede referente del citato testo unificato.

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che la I Commissione Affari costituzionali ha espresso un parere favorevole con osservazioni, la II Commissione Giustizia ha reso parere favorevole con un'osservazione e la XIII Commissione Agricoltura ha espresso parere favorevole. Avverte che il relatore ha presentato una proposta di correzioni di forma *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma *(vedi allegato 2)*. Delibera quindi di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente,* avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.30 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19) di rappresentanti di Confprofessioni e di Utilitalia.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.50 alle 15.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 15.30.

5-00037 D'Alfonso: Misure e risorse per la messa in sicurezza delle aree del comune di Monteodorisio (CH) interessate dai recenti eventi franosi.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), replicando, pur dichiarandosi soddisfatto per il rigore documentale con cui il Sottosegretario ha inteso rispondere, non può invece dichiararsi soddisfatto per i profili di merito, dal momento che gli importi cui si fa riferimento nella risposta appaiono, a suo avviso, del tutto insoddisfacenti per risolvere la crisi del suolo e sottosuolo di Monteodorisio a fronte di una frana in continua evoluzione. Rileva pertanto la necessità di un intervento organico di mitigazione del rischio e contrasto alla radice delle perdite, con captazione e regimentazione delle acque che minacciano il centro abitato. A suo avviso, si dovrebbe innanzitutto procedere alla predisposizione di uno studio attento per realizzare una mappa e valutare il reale fabbisogno necessario per fronteggiare definitivamente il rischio di frane, anche riattivando la Struttura di missione a ciò deputata, per non dover intervenire successivamente con costi, anche in termini di vite umane, assai più rilevanti. Nel rammentare in proposito la vicenda di Rigopiano, invita a un coordinamento del Governo con le altre strutture operanti anche a livello locale per definire interventi volti ad affrontare in via definitiva il problema delle frane.

5-00074 Ilaria Fontana: Stato di attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità al 2030.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal Sottosegretario, che ringrazia. Fa presente di aver seguito *l'iter* della Strategia nazionale per la biodiversità al 2030 durante il suo mandato governativo, quando erano stati compiuti importanti passi in avanti. Reputa fondamentale il passaggio alla Conferenza Stato regioni e che si sarebbe già dovuto procedere al compimento di tale fase nell'*iter* di attuazione, mancando ormai pochi anni al 2030 e al raggiungimento degli obiettivi previsti nel documento. Nel ricordare che la Strategia nazionale garantisce gli importanti traguardi della conservazione durevole della diversità biologica e della tutela della biodiversità, sottolinea la necessità di dotare la Strategia stessa di un cronoprogramma, anche se non previsto nell'omologo documento di matrice europea, al fine di rendere maggiormente efficace il percorso verso il raggiungimento delle finalità previste. A suo giudizio, inoltre, i contenuti del documento mal si conciliano con i primi interventi compiuti dal Governo, quali le disposizioni – contenute nell'ultimo decreto-legge recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico – concernenti le concessioni di coltivazione di idrocarburi e quelle del disegno di legge di bilancio volte a intervenire sulla disciplina della caccia. Ribadisce infine l'importanza di perseguire gli obiettivi ambiziosi della Strategia.

5-00182 Braga: Termine per l'individuazione del Deposito unico nazionale per le scorie radioattive.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Chiara BRAGA (PD-IDP), replicando, ringrazia il Sottosegretario per l'esauriente risposta che contiene rilevanti elementi di informazione in relazione alla individuazione del sito e allo stoccaggio delle scorie. Segnala che dalla risposta risulta che vi sarebbe uno slittamento importante dei tempi, determinato in origine dal ritardo nell'espressione del parere tecnico da parte dell'ISIN che ha peraltro valutato favorevolmente solo alcuni dei criteri adottati da Sogin, chiedendo integrazioni che potranno essere apportate entro la fine del corrente anno. Emergerebbe quindi che la data prospettata dall'ex Ministro Cingolani per l'individuazione del deposito, fissata alla fine del 2023, slitterà di tre anni e il deposito sarà realizzato nel 2030. A suo avviso, desta perplessità che sia stato stimato dal precedente esecutivo un tempo pari ad un anno per l'individuazione del deposito, una volta finito *l'iter* procedurale, mentre l'attuale Governo lo indica in tre anni, e auspica che questo non sia dovuto ad una mancanza di determinazione nell'affrontare le fasi di confronto con gli enti locali. Fa presente, inoltre, che nel precedente cronoprogramma per la realizzazione del deposito, dal momento della sua individuazione, era stimato un tempo di sei anni, mentre adesso il Governo ritiene di poter compiere *l'iter* in soli quattro anni. Auspica quindi che non ci sia una sottovalutazione dei tempi necessari. A suo avviso, pertanto, la risposta evidenzia l'incertezza nei tempi di realizzazione del deposito nazionale per le scorie radioattive, di cui l'Italia non dispone, a differenza di altri paesi europei, e da cui conseguono costi ingenti per il trasporto e il conferimento delle scorie. Ritiene quindi che i lunghi tempi e la difficoltà nella chiusura della prima fase riguardante l'utilizzo dell'energia nucleare in Italia sconsiglierebbero le affermazioni relative alla possibile apertura di una seconda fase.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato;

valutate positivamente le misure di cui all'articolo 1, volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva delle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica;

considerato altresì che l'articolo 2 introduce interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali del Governo in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica anche nei settori dell'energia e dei trasporti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

Art. 1

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: ad *con la seguente:* su.

Conseguentemente, al titolo, sostituire la parola: ad *con la seguente:* su.

ALLEGATO 3

5-00037 D'Alfonso: Misure e risorse per la messa in sicurezza delle aree del comune di Monteodorisio (CH) interessate dai recenti eventi franosi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.

Riguardo il comune di Monteodorisio, in cui si è verificato l'evento franoso da cui trae origine l'interrogazione, secondo i dati dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) realizzato dall'ISPRA, risulta che il 26,9 per cento del territorio è classificato a pericolosità elevata per frane, e che l'ultima consegna dei dati effettuata dalla regione Abruzzo a suddetto ente risale al 2015.

In merito ai fatti rappresentati, si specifica che, a seguito di nota del sindaco Di Fabio del 21 novembre al Dipartimento competente (ovvero il Servizio Genio Civile) della regione Abruzzo, con cui veniva richiesto lo stanziamento di risorse finanziarie per fare fronte alla spesa per l'attuazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il Dipartimento suddetto, con nota del 24 novembre, autorizzava l'intervento di urgenza con un limite di spesa di 120 mila euro.

Ciò premesso, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica concretizza le proprie funzioni in materia di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico attraverso Atti di programmazione e finanziamento degli interventi strutturali proposti dalle regioni e province autonome.

Per la definizione del Piano di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero si applicano i criteri e le procedure dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, il quale reca l'aggiornamento dei criteri, delle modalità ed entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio geologico.

In particolare, le richieste di finanziamento da parte delle regioni e delle province autonome devono transitare attraverso la piattaforma *on-line* ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) corredate dei documenti e delle informazioni richiesti, necessari ai fini delle valutazioni istruttorie.

I suddetti criteri tengono conto, tra l'altro, della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, in relazione al rischio da frana (Piani di Assetto Idrogeologico – PAI) e al rischio da alluvioni (Piani di gestione del rischio da alluvioni – PGRA).

Ottenuto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale, il sistema ReNDiS calcola automaticamente, secondo i criteri di priorità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il punteggio attribuito all'intervento e lo inserisce in una graduatoria, specifica per ciascuna regione.

Al fine di consentire alle regioni di fronteggiare situazioni di rischio, comunque considerate urgenti ed indifferibili, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che il Soggetto responsabile della programmazione regionale, nell'ambito delle risorse disponibili e fino alla concorrenza del 20 per cento del finanziamento ministeriale, possa proporre interventi in deroga rispetto alla graduatoria generata dal sistema ReNDiS, ma pur sempre sottoposti al parere dell'Autorità di bacino distrettuale e alla verifica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Tanto premesso, si fa presente che la proposta formulata dalla regione Abruzzo

a valere sulle risorse ministeriali rese disponibili per l'annualità 2022, non contiene interventi ricadenti nel territorio del comune di Monteodorisio (Chieti).

Purtuttavia, sulla base di ulteriori dati disponibili nel suddetto sistema, risulta che il comune di Monteodorisio è destinatario di tre finanziamenti relativi ad altrettanti interventi a valere sulle risorse del Ministero dell'interno, per una cifra complessiva di oltre un milione di euro, i quali vengono assegnati ai comuni in base a bandi pubblici le cui procedure non prevedono la presentazione di documentazione tecnica.

Si specifica che fra i tre interventi menzionati, uno di essi riguarda il consolidamento e messa in sicurezza di largo Castello costone meridionale, per un importo di oltre 650 mila euro, finanziato con decreto ministeriale 18 luglio 2022 del Diat (Dipartimento affari interni e territoriali) del Ministero dell'interno.

Infine, il Dipartimento della Protezione Civile rappresenta che con le disposizioni contenute nel comma 1028 della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (cosiddetto Piano Proteggi Italia) onde permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 è intervenuto a dare attuazione alla richiamata disposizione legislativa. Nel dettaglio, in base alla ripartizione prevista dall'allegato B, le somme assegnate alla regione Abruzzo ammontano complessivamente, per il triennio 2019-2021, ad oltre 200 mila euro.

Specificatamente, secondo quanto riferito dal Dipartimento, con riguardo al comune di Monteodorisio, per l'annualità del 2019 risultano essere stati eseguiti lavori di consolidamento in località Largo Castello, mentre per l'annualità 2020 sono stati effettuati lavori di consolidamento lungo la via Circonvallazione che, e allo stato attuale, risultano in corso di esecuzione con una ultimazione prevista per il 30 giugno 2023. Infine, per l'anno 2021 risulta un intervento pari a circa 220 mila euro, afferente a lavori di mitigazione del rischio attraverso opere di drenaggio e consolidamento strutture e fondali in località via Madonna delle Grazie, la cui ultimazione è prevista per settembre 2023.

Infine, si specifica che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, l'attuazione degli interventi programmati è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, le contabilità speciali e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014.

I compiti e la struttura di supporto ai Commissari, inoltre, sono stati recentemente rafforzati con specifiche, importanti misure contenute nel decreto-legge n. 77 del 2021 e nel decreto-legge n. 80 del 2021, in attuazione di specifici impegni PNRR.

In ultimo, è opportuno sottolineare che nel giugno 2022 è stata portata a termine da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la riforma prevista dal PNRR denominata « Misure di semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico » (M2C4 – Riforma 2.1), finalizzata a superare le carenze esistenti a livello di *governance* dei rischi idrogeologici e la cui impalcatura si fonda essenzialmente sulle norme citate finora.

ALLEGATO 4

5-00074 Ilaria Fontana: Stato di attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità al 2030.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.

Come ricordato, la Strategia nazionale per la biodiversità per il 2030 deve rispecchiare, pur adattandola alle nostre specificità naturali e socioculturali, la Strategia dell'Unione europea per la biodiversità, nonché contribuire al raggiungimento dei *target* per il 2030 e agli obiettivi per il 2050 dell'accordo ONU per la Biodiversità.

La Strategia nazionale prevede, altresì, una serie di misure e azioni per affrontare alla radice le principali minacce alla biodiversità e di adottare strumenti e soluzioni per integrare il valore della natura e dei servizi ecosistemici nei settori produttivi.

Porre in essere le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi richiede un'ampia condivisione ed un efficace azione di *governance*, un approccio multidisciplinare ed una forte condivisione e collaborazione tra i decisori politici e le amministrazioni centrali e regionali, con il supporto del mondo scientifico e un dialogo aperto e collaborativo con i portatori di interesse.

Riguardo la specifica richiesta dell'onorevole interrogante, si rappresenta che l'*iter* di adozione della Strategia è in via di definizione.

Difatti, ad oggi risultano pervenuti i sentiti di tutti i Ministeri consultati, sono state valutate e condivise le indicazioni ricevute, si è provveduto ad apportare le modifiche richieste al testo del decreto di approvazione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030 e di istituzione dei suoi organi di *governance*, nonché al testo del documento strategico.

La versione aggiornata del decreto, che tiene in debito conto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, le relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, nonché il testo aggiornato della Strategia Nazionale Biodiversità 2030, integrato secondo quanto richiesto dai Ministeri sentiti, sono state predisposte ed inviate alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni per l'acquisizione del richiesto parere della stessa, al fine dell'adozione del decreto che consentirà di dare piena attuazione agli impegni assunti in ambito unionale.

ALLEGATO 5

5-00182 Braga: Termine per l'individuazione del Deposito unico nazionale per le scorie radioattive.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.

La procedura di localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco Tecnologico (DNPT) è di primario interesse per il Paese.

La necessità di dotarsi di tale infrastruttura non scaturisce soltanto dall'esigenza di assicurare un'idonea gestione in sicurezza dei rifiuti derivanti dal pregresso programma nucleare, anche a tutela delle future generazioni, e il completamento del processo di disattivazione delle installazioni con il rilascio dei siti senza vincoli di natura radiologica (*decommissioning*), ma anche dall'oggettiva necessità di assicurare una gestione di lungo termine dei rifiuti radioattivi di origine medica, industriale e di ricerca, la cui produzione proseguirà negli anni a venire, attualmente stoccati in siti non idonei allo smaltimento e comunque spesso già al limite della propria capacità.

I depositi temporanei presenti in ogni sito, infatti, pur rispettando i requisiti di sicurezza previsti dalla loro autorizzazione all'esercizio, non possono essere considerati la sistemazione finale dei rifiuti radioattivi.

Solo una struttura come il Deposito nazionale potrà difatti garantire lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e lo stoccaggio in sicurezza di lunga durata dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato, provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

L'*iter* procedurale di realizzazione del DNPT, complesso e articolato in più fasi, è definito nel dettaglio all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, dove sono stabiliti i tempi, i passaggi istituzionali e la documentazione tecnica da produrre, a partire dalla localizzazione fino all'autorizzazione unica per la sua costruzione ed esercizio.

La proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), citata dall'onorevole interrogante e trasmessa al Ministero della transizione ecologica (MiTE) in data 15 marzo 2022, a valle di interlocuzioni tecniche tra la SOGIN e l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), è stata aggiornata in data 17 giugno 2022.

Successivamente, il 28 ottobre 2022 le strutture preposte del Ministero, in assenza del necessario riscontro da parte dell'ISIN sulla proposta di CNAI, ha chiesto al medesimo Ispettorato di conoscere la tempistica di presentazione del parere tecnico di competenza.

Suddetto parere risulta vincolante per la successiva emanazione del decreto interministeriale di approvazione della CNAI, ai fini della prosecuzione del procedimento di localizzazione del DNPT, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo suddetto.

Il parere tecnico ISIN è stato pertanto ricevuto da questo Ministero l'11 novembre. Gli esiti delle attività di verifica hanno tuttavia fatto emergere una valutazione positiva solo parziale della proposta di CNAI, evidenziando la necessità di integrazioni e valutazioni circa l'applicazione di alcuni dei criteri di esclusione o di approfondimento adottati dalla SOGIN riguardo ad alcune delle aree potenzialmente idonee.

Rilevando l'opportunità di giungere al superamento di tutte le criticità evidenziate dall'ISIN in via preliminare rispetto all'emanazione del suddetto decreto interministeriale, in data 30 dicembre 2022

è stato chiesto alla SOGIN di effettuare le integrazioni richieste, e quindi trasmettere nel più breve tempo possibile una proposta di CNAI conforme alle richieste dell'ISIN, al fine di consentire l'approvazione della CNAI verosimilmente entro il corrente anno.

In seguito all'approvazione e alla pubblicazione della CNAI, l'*iter* per la localizzazione del DNPT proseguirà come definito dal decreto legislativo n. 31 del 2010.

Ipotizzando l'esito positivo di tutte le fasi procedurali, particolarmente complesse e dipendenti da un insieme di fattori – quale l'acquisizione di manifesto interesse ed autocandidatura da parte dei comuni incidenti nelle aree idonee ad ospitare il Deposito – e al netto di eventuali ricorsi, l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT potrebbe avvenire nel 2026 e la sua messa in esercizio nel 2030.

Si evidenzia, infine, che la realizzazione del DNPT costituisce altresì parte integrante delle tappe significative del « Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi », così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2019. Inoltre, atteso che il parere di compatibilità ambientale relativo a detto Programma richiede che venga effettuata specifica Valutazione ambientale strategica (Vas) sul DNPT, si precisa che la tempistica ipotizzata per il procedimento che porterà all'emissione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT considera altresì il compimento della procedura di VAS.

Infine, qualora riguardo l'intesa con le regioni ad ospitare il Deposito non si verificasse una intesa immediata, si configurerebbe l'attivazione di specifiche procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 31 del 2010 causando uno slittamento delle date di conclusione delle diverse fasi, fino a 12 mesi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 109

ALLEGATO (Parere approvato) 118

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* .. 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 117

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 24 gennaio è stata svolta la relazione introduttiva.

Erik Umberto PRETTO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) preannunzia il voto di astensione di Azione-Italia Viva, perché il provvedimento amplia in modo eccessivo la platea di ciò che è strategico. In particolare, per quanto riguarda la fibra non è molto chiaro come si possano prevedere degli *standard* tecnici diversi da quelli già esistenti e sospetta che possa trattarsi di uno stratagemma per introdurre misure protezionistiche.

Antonino IARIA (M5S) preannunzia il voto contrario del MoVimento 5 Stelle, lamentando la poca chiarezza del provvedimento. Troppe imprese rischiano infatti di essere considerate strategiche e ciò permetterebbe loro di ottenere deroghe rispetto a norme ambientali. Condivide inoltre anche le perplessità espresse dalla collega Pasto-

rella in merito alla normativa sulla fibra ottica.

Francesca GHIRRA (AVS) preannunzia il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, in primo luogo per la parte del provvedimento sulla raffinazione degli idrocarburi, e poi per la poca chiarezza sul concetto di strategicità.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannunzia il voto di astensione del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, in sostituzione del relatore Baldelli, impossibilitato a partecipare alla seduta, riferisce sui contenuti dello schema di decreto legislativo, riportando il lavoro svolto dal collega relatore.

Ricorda che lo schema di decreto, sulla base della legge delega n. 78 del 2022, reca il nuovo Codice dei contratti pubblici (Atto del Governo n. 19).

Il provvedimento non è stato assegnato alla Commissione ma, in considerazione degli indiscussi profili di interesse per le materie di sua competenza, la Presidenza della Camera dei deputati ha accolto la richiesta della Commissione di esprimere rilievi alla VIII Commissione Ambiente, presso la quale si svolge l'esame dell'atto in sede consultiva.

L'approvazione della legge recante delega al Governo per la riforma del Codice dei contratti pubblici, la già citata legge n. 78 del 21 giugno 2022, costituiva, com'è noto, uno dei traguardi da conseguire entro il 30 giugno 2022 nell'ambito delle misure di attuazione delle riforme previste dal PNRR, volte specificamente alla razionalizzazione, al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 229 articoli, suddivisi in 5 libri: Libro I. Principi, digitalizzazione, programmazione e progettazione (articoli 1-47); Libro II. Appalti (articoli 48-140); Libro III. Appalti nei settori speciali (articoli 141-173); Libro IV. Partenariato pubblico privato e concessioni (articoli 174-208); Libro V. Contenzioso, ANAC e disposizioni finali e transitorie (articoli 209-229).

Al fine di rendere il nuovo Codice « autoesecutivo » (come si legge nella Relazione illustrativa di accompagnamento) ed evitare il proliferare di rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi, la scelta operata dal Governo è stata quella di far ricorso alla tecnica degli allegati, vale a dire corredare l'articolato di 36 allegati contenenti previsioni di maggior dettaglio. Essi hanno, in prima applicazione, valore di legge, ma sono destinati ad essere abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore di corrispondenti regolamenti ministeriali, così operando il meccanismo della delegificazione.

Sul piano generale, è necessario rammentare che il Codice degli appalti è una legge presente nel nostro ordinamento da molti anni ed è ritenuta necessaria per il rispetto di plurimi princìpi costituzionali ed europei.

Ricorda i precedenti del 2006 (decreto legislativo n. 163) e del 2016 (decreto legislativo n. 50).

Una legislazione chiara e completa in materia di affidamento dei contratti pub-

blici risponde principalmente a tre esigenze: 1) anzitutto, poiché si tratta di assegnare risorse pubbliche quali contropartite economiche di lavori, servizi e forniture, sussiste l'esigenza della trasparenza e del contrasto della corruzione. Procedure aperte e intelligibili consentono un controllo, sia specifico sia diffuso, dei modi e dei tempi di affidamento dei contratti pubblici a soggetti privati. Da questo punto di vista, il principio costituzionale si rinviene nell'articolo 97 in ordine all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione pubblica; 2) sempre in ragione della circostanza che si tratta di risorse pubbliche, prevedere procedure competitive consente alla finanza pubblica di conseguire sul mercato risparmi sulle prestazioni che intende procurarsi. Da questo punto di vista, i princìpi costituzionali di riferimento possono essere individuati non solo nell'articolo 97, ma anche nel criterio di adeguatezza di cui all'articolo 118; 3) inoltre, l'assegnazione a imprenditori privati di risorse pubbliche mediante procedure trasparenti e competitive realizza la *par condicio* tra gli operatori e tutela la concorrenza. Su questo punto, i princìpi costituzionali possono essere individuati sia nell'articolo 41 sia anche, per il tramite dell'articolo 117, primo comma, nei princìpi europei della concorrenza e del mercato interno. Non è, quindi, un caso che la riforma del Codice degli appalti sia un passaggio significativo degli obiettivi del PNRR.

Passando al contenuto degli articoli di interesse per la Commissione, segnala innanzitutto, per la loro rilevanza, le disposizioni in materia di programmazione contenute nella parte III del libro I (articoli 37-40).

Richiama in primo luogo l'articolo 39, che disciplina le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo del Paese (comma 1). Si prevede che il Governo qualifichi una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate, ovvero su proposta delle Regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti. Gli elementi da tenere in considerazione ai fini della qualificazione sono il rendimento infrastrutturale, i costi, gli obiettivi e i tempi di realizzazione dell'opera (comma 2).

L'elenco delle infrastrutture che il Governo qualifica come strategiche e di preminente interesse nazionale è inserito nel Documento di economia e finanza, con l'indicazione dei criteri di rendimento attesi (in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture), degli esiti della valutazione delle alternative progettuali, dei costi stimati e dei relativi stanziamenti, del cronoprogramma di realizzazione.

Trattasi di una disciplina che si sostituisce interamente al quadro regolatorio dettato in materia dal Codice del 2016, il quale, all'articolo 201, aveva definito una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, basata sull'adozione dei due strumenti di pianificazione e programmazione: il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), recante le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese, e il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), contenente l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL (il DPP non è stato peraltro mai adottato). La nuova disciplina era volta a ricondurre in una logica unitaria i piani e i programmi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assicurava il coinvolgimento del Parlamento, nelle

scelte strategiche delle politiche della mobilità e dello sviluppo infrastrutturale, attraverso il parere delle competenti Commissioni parlamentari previsto sia per il Piano generale dei trasporti e della logistica che per il Documento pluriennale di pianificazione.

Era successivamente intervenuto in tema di programmazione delle opere infrastrutturali il cosiddetto decreto « sbloccacantieri » che aveva introdotto una procedura a termine (in quanto valida non oltre il 31 dicembre 2021) per l'individuazione, con finalità acceleratorie, di interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari (articolo 4, commi 1-5, del decreto-legge 32/2019, e successive modificazioni). Anche in tal caso era assicurato il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nel procedimento di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle opere e nomina dei commissari.

La disciplina del Codice degli appalti pubblici del 2016, fondata sull'adozione di uno strumento di pianificazione di ampio respiro quale il Piano nazionale per i trasporti e la logistica, viene ora completamente superata, per il ritorno al sistema della cosiddetta « legge obiettivo », che non contempla il coinvolgimento del Parlamento.

Circa le altre disposizioni della parte III del libro I, l'articolo 38, come evidenzia la Relazione illustrativa, introduce per la prima volta nel Codice dei contratti pubblici un procedimento dedicato alla localizzazione delle opere di interesse statale. In via di estrema sintesi, segnala che si tratta di una procedura che ha inizio con la convocazione di una conferenza di servizi semplificata e che, per le opere pubbliche di interesse statale, è prevista la contestuale trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – che deve contenere sempre l'alternativa progettuale a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana – al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Restano comunque ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del PNRR: nella Relazione illustrativa si chiarisce, a titolo esemplificativo, che tra le disposizioni speciali in parola figurano quelle relative a « infrastrutture autostradali e viarie (articolo 20 legge n. 340/2000); opere concernenti reti ferroviarie (articolo 9 legge n. 340/2000); [..] infrastrutture e insediamenti produttivi di carattere strategico e di preminente interesse nazionale (legge n. 443/2001) ».

Circa il coinvolgimento delle regioni nelle procedure di cui agli articoli 38 e 39, ritiene opportuno attendere il parere della Conferenza unificata, allo stato non ancora pervenuto.

L'articolo 40 disciplina l'istituto del dibattito pubblico e, dal combinato disposto dell'articolo 1 e della tabella 1 dell'allegato I.6 (cui il comma 8 dell'articolo in parola fa rinvio), si ricava che sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio le opere – per quanto di competenza della Commissione – relative agli aeroporti; ai porti marittimi commerciali; alle vie navigabili, ai porti per la navigazione interna e ai terminali marittimi accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate; agli interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità, comunque comprendenti uno scalo ferroviario.

Quanto alla fase della progettazione, segnala che l'allegato I.7, cui il successivo articolo 41 rinvia, dispone che nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) devono essere individuate e analizzate le possibili soluzioni progettuali relative alle scelte modali e alle alternative di tracciato per le infrastrutture lineari, o relative alla mobilità e al trasporto.

Venendo ai settori speciali, l'articolo 149 disciplina gli appalti nei servizi di trasporto.

Qui occorre tracciare una distinzione. Il comma 1 prevede che le disposizioni generali del Codice si applichino alle attività di messa a disposizione o gestione delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo dei trasporti (ferroviario, tramviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo). A questo proposito, il comma 2 indica quale sia la nozione di rete e, quindi, in presenza di quali condizioni di fatto essa si ritenga esistente.

Viceversa, è escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici l'affidamento dei contratti per i servizi di TPL. Sono previste ulteriori disposizioni di esclusione relative a particolari tipologie di concessione di servizio nel trasporto aereo o nel trasporto pubblico di passeggeri.

Anche per quanto riguarda il settore dei porti e degli aeroporti, l'articolo 150 prevede che le disposizioni del Codice si applichino alle attività di messa a disposizione dell'infrastruttura (aeroporto, porto marittimo o interno, eccetera).

Per quanto riguarda i servizi postali, l'articolo 151 prevede che trovi applicazione sempre il Codice degli appalti. Viceversa, i servizi non strettamente postali ma ad essi affini, ove in tale ambito regni già un'esposizione alla concorrenza in un mercato liberamente accessibile e siano comunque forniti da enti che non forniscano anche servizi postali, non sono assoggettati alle regole del Codice.

Ritiene inoltre che nei settori speciali non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ottenere progetti di qualità: le infrastrutture, quali porti, aeroporti e ponti, sono, per loro natura, opere a grande scala che impattano sul territorio in misura estremamente rilevante. Per questo motivo, al pari o forse ancora più di un singolo edificio pubblico, esse devono contribuire a migliorare il paesaggio del nostro Paese; questo risultato può essere perseguito più correttamente e con maggior probabilità di successo attraverso un percorso competitivo di natura progettuale tramite il quale mettere a confronto e valutare diversi approcci e soluzioni. Per questo motivo ritiene che debba essere valorizzato l'istituto del concorso di progettazione di cui all'articolo 46, procedura che, negli anni, non ha soltanto soddisfatto bisogni e necessità di una società moderna, ma ha promosso una maggiore apertura del mercato e favorito la partecipazione di giovani professionisti, con il riconoscimento del merito e le pari opportunità e non trascurando i benefici che reca alle comunità locali in termini di qualità delle trasformazioni dei territori (che si traduce automaticamente in aumento della qualità della vita delle persone). Una qualità che si riconosce dal suo valore culturale e relazionale rispetto al contesto, sia temporale che ambientale, in cui si manifesta e dai vantaggi che garantisce ai diretti fruitori così come ad una comunità più allargata, il tutto in tempi certi e contingentati. Tale tipo di procedura è stata negli anni affinata ed è oggi, anche grazie all'adozione di piattaforme informatiche, estremamente celere, sicura e collaudata.

Per tali motivi ritiene che negli articoli 153, 155 e 158 debbano essere inseriti espliciti riferimenti all'articoli 46 in materia di concorso di progettazione.

In materia di concessioni autostradali, si limita a segnalare, per la rilevanza che ha per la rete trasportistica nazionale, la disposizione dell'articolo 178, comma 5, ultimo periodo, che dispone, per le concessioni autostradali il cui termine sia scaduto, che, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte sia affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In chiusura, rappresenta che all'articolo 223 è ribadito il ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui compete il compito di coordinamento e di vigilanza sulla progettazione e l'approvazione delle infrastrutture strategiche del Paese.

Più in dettaglio, l'articolo 223 contiene le disposizioni mutuate dalla legislazione vigente (articolo 214 del decreto legislativo n. 50 del 2016), i cui adempimenti a carico del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti erano già previsti. Rimangono invariati i contenuti sostanziali della disposizione e confermate le competenze già in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Tale Ministero rappresenta il luogo di snodo e di coordinamento di varie competenze, oltre che il soggetto istituzionale titolare della funzione di promozione delle attività amministrative e tecniche necessarie alla celere progettazione e all'approvazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi prioritari per lo sviluppo del Paese (comma 2).

Per lo svolgimento di tali attività, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione, composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative (comma 3).

Passando infine alle norme in materia di digitalizzazione, occorre richiamare le disposizioni contenute nella Parte II del Libro I (articoli da 19 a 36), dedicate alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. È, questo, uno tra gli obiettivi più rilevanti da conseguire nell'ambito del PNRR: ricorda, al proposito, che la *milestone* M1C1-70 impegna a « definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività », ivi inclusa la realizzazione di un Sistema nazionale di e-procurement entro il 31 dicembre di quest'anno.

In attuazione di quanto previsto dal PNRR e dalla legge delega, l'articolo 19 enuncia i princìpi e i diritti digitali, quali la neutralità tecnologica, la trasparenza (vedi articoli 20 e 28), la sicurezza informatica, la protezione dei dati personali, e afferma l'importanza che tutte le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti in modalità digitale.

Al proposito, l'articolo 21 individua le sei fasi nelle quali si articola il ciclo di vita digitale del singolo contratto: la programmazione, la progettazione, la pubblicazione, l'avvio della procedura, l'affidamento e la fase di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 30, a fronte dell'uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, occorre inserire, nell'ambito del Codice degli appalti, una disciplina che richiami i princìpi destinati a governare l'utilizzo degli algoritmi e degli strumenti di intelligenza artificiale in tale ambito. I commi da 1 a 3, in particolare, danno attuazione a uno specifico criterio di delega che prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di ricorrere anche ad automatismi nella valutazione delle offerte. Come emerge anche dalla relazione illustrativa, si tratta di disposizioni volte a disciplinare il futuro prossimo, in quanto, allo stato, nell'ambito delle procedure di gara sono utilizzati per lo più algoritmi non di apprendimento, utilizzati per il confronto automatico di alcuni parametri caratterizzanti le offerte e conoscibili.

Per il futuro, si prevede che le stazioni appaltanti, in sede di acquisto o sviluppo delle soluzioni tecnologiche, debbano assicurarsi la disponibilità del codice sorgente e di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento, e che la decisione assunta all'esito di un processo automatizzato sia comunque da considerarsi imputabile alla stazione appaltante. Il processo decisionale non deve essere lasciato interamente alla macchina, dovendo assicurarsi il contributo umano per controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica, e la decisione algoritmica non deve comportare discriminazioni di sorta.

Il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura tecnica e organizzativa idonea a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convin-

zioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici o genetici, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.

L'articolo 22 definisce l'ecosistema nazionale di *e-procurement*, cioè l'insieme delle piattaforme attraverso le quali saranno realizzate digitalmente le attività relative alla redazione di documenti nativamente digitali, all'accesso elettronico alla documentazione e alla presentazione delle offerte (commi 1 e 2), garantendo l'interoperabilità con le banche dati che contengono i dati utili per le procedure di gara, secondo il principio dell'*once only* di cui all'articolo 19, nonché con il fascicolo virtuale dell'operatore economico per ciò che attiene alle verifiche relative al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.

Per piattaforma di approvvigionamento digitale o di *e-procurement* si intende, ai sensi dell'articolo 25, l'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più fasi delle procedure di gara e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

L'infrastruttura tecnologica portante dell'ecosistema nazionale di *e-procurement* è la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC, la quale ha accesso, tramite interoperabilità, a tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, al fine di garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara (articolo 23).

La Banca dati ANAC è, inoltre, l'unico collettore nazionale che convoglia la pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi a procedure sopra soglia per realizzare, in questo modo, la pubblicità legale in ambito europeo (articolo 27). La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti, nonché costantemente accessibile attraverso il collegamento con la predetta Banca dati, ed è disposto che la produzione degli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorre dalla data di pubblicazione sulla Banca dati stessa. La decisione in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione del regime di pubblicità legale è rimessa a un provvedimento dell'ANAC, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento alla disponibilità digitale dei documenti di gara, l'articolo 88 prevede che essi, a determinate condizioni, siano resi disponibili in formato digitale e in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse.

Presso la Banca dati ANAC è istituito, altresì, il fascicolo virtuale dell'operatore economico, il quale consente alle stazioni appaltanti di consultare, per ciascun operatore economico, i dati e le informazioni utili per la verifica dei requisiti generali e speciali occorrenti per partecipare alla gara. L'articolo 24, comma 4, prevede, al proposito, che sia l'ANAC stessa, con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID, a disciplinare gli aspetti relativi alla funzionalità del fascicolo virtuale dell'operatore economico, all'indicazione dei dati e al loro aggiornamento, ai termini e alle regole tecniche per l'acquisizione.

Più in generale, ai sensi dell'articolo 26, compete all'AgID stabilire, d'intesa con ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, i requisiti tecnici delle piattaforme digitali di *e-procurement*, nonché le modalità per la certificazione delle piattaforme digitali erogate da soggetti privati al fine della loro compatibilità con l'ecosistema nazionale di *e-procurement*.

Presso l'ANAC è istituita, altresì, l'anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, la quale consentirà, tra l'altro, di censire gli operatori economici partecipanti alle gare non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese come, ad esempio,

le imprese straniere e i raggruppamenti temporanei di imprese.

Al fine di assicurare la riduzione della complessità dei procedimenti e il contenimento delle tempistiche nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi, l'articolo 43 disciplina metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Al proposito, il comma 1 impegna le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad adottare, dal 1° gennaio 2025, metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni sia per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione, sia per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro; restano esclusi da tale previsione gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Anche al di fuori di tali ipotesi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono comunque adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti (comma 2).

In conclusione, si rimette al dibattito tra i colleghi e auspica che nelle sedi di confronto che sarà possibile individuare – anche mediante un confronto diretto tra i gruppi nella Commissione ed eventuali contatti con i relatori presso l'VIII Commissione, nelle debite forme – si possa giungere alla condivisione di rilievi, anche testuali, che possano portare a modifiche dello schema al nostro esame.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) avanza due osservazioni sul provvedimento per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione.

In primo luogo, manifesta apprezzamento per la digitalizzazione della procedura di appalto; manca però una parte sugli appalti di prodotti e servizi innovativi e digitali. Non è infatti previsto alcun tipo di eccezione rispetto a un criterio di assegnazione che sembra tornare ad essere quello del minimo prezzo; alcuni appalti di prodotti non *standard* e potenzialmente rilevanti per il Paese, per esempio quelli digitali con aspetti di cybersicurezza, dovrebbero rispondere a criteri diversi.

In secondo luogo, rilevati gli appalti dovrebbero essere uno strumento per incentivare i produttori a migliorarsi. Il criterio unico del prezzo fa invece venir meno alla missione di stimolare l'innovazione.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) manifesta preoccupazione per l'eccessiva apertura ai subappalti, che apre le maglie ad infiltrazioni della criminalità organizzata; vi è poi il rischio di gravi carenze dei requisiti nei subappaltatori.

Per quanto riguarda le procedure parlamentari, chiede chiarimenti sul ruolo della Commissioni rispetto a quanto sta facendo la Commissione Ambiente.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, illustra i lavori che sta portando avanti la Commissione Ambiente, ricordando che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione Ambiente è fissato all'8 febbraio.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) rivendica un maggior coinvolgimento della Commissione nelle audizioni e in generale nell'esame del provvedimento. Si chiede se il termine dell'8 febbraio sia congruo, vista l'importanza dello schema di decreto e il fatto che sembrerebbe che esso non rispecchi completamente la delega ricevuta dall'Esecutivo: menziona in particolare la materia dei subappalti, su cui si erano molto diffuse le organizzazioni sindacali; e la materia del dibattito pubblico, importante per l'allineamento alla normativa europea.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che la Presidenza della Commissione si sta facendo parte attiva di un'azione presso la Presidenza della Camera volta ad un ampliamento delle competenze della Com-

missione stessa in materia di infrastrutture, in coerenza con le disposizioni del Regolamento della Camera. Precisa poi che la Commissione Ambiente dovrà tener conti dei rilievi deliberati dalla Commissione.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede se la Commissione avrà modo di approfondire le tematiche che riguardano le modifiche al codice degli appalti, vista la loro delicatezza. La Commissione dovrebbe intervenire sulle criticità emerse, relative a subappalti, fideiussioni, subcontratti, pagamenti, dibattito pubblico e conferenze dei servizi, che vedono depotenziato il ruolo delle soprintendenze. È poi emerso il tema delle clausole di genere. Ricorda infine che si tratta di un provvedimento che inciderà notevolmente su tutte le procedure degli enti pubblici, auspicando che non si ripeta quanto avvenuto nel 2016, allorché la riforma del codice degli appalti produsse molte disposizioni che hanno ostacolato la rapidità e la trasparenza.

Davide FARAONE (A-IV-RE) invita il Presidente a non avere un atteggiamento remissivo e ad adoperarsi affinché sia pienamente riconosciuto il ruolo della Commissione.

Antonino IARIA (M5S) dichiara di considerare assurdo che la Commissione abbia un ruolo marginale nell'esame del codice degli appalti, che investe in pieno le competenze della Commissione stessa.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici » (C. 785, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 (cosiddetto « *golden power* ») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

rilevato che l'articolo 2-*bis* introduce misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni, attribuendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di individuare gli *standard* tecnici per i cavi in fibra ottica cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 119

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 123

SEDE REFERENTE:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 119

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2023

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative ne sono pervenute 37 *(vedi allegato)*.

Avverte altresì che, alla luce del regime di ammissibilità di emendamenti e di articoli aggiuntivi stabilito per i decreti-legge dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, tutte le proposte emendative sono da ritenersi ammissibili.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14 di oggi.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita il relatore on. Squeri a esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Pavanelli 1.1, Evi 1.2, Cappelletti 1.3, Peluffo 1.4, Evi 1.5, Peluffo 1.6, Evi 1.7, Peluffo 1.8 e 1.9, Appendino 1.10, Todde 1.11, Pavanelli 1.12, Cappelletti 1.13, Appendino 1.14, Todde 1.15, Pavanelli 1.16, Cappelletti 1.17, Appendino 1.18, Todde 1.19, Peluffo 1.20, Pavanelli 1.21, Cappelletti 1.22, Appendino 1.23 nonché dell'articolo aggiuntivo Peluffo 1.01 esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 1.1, Evi 1.2, Cappelletti 1.3, Peluffo 1.4, Evi 1.5, Peluffo 1.6, Evi 1.7, Peluffo 1.8 e 1.9, Appendino 1.10, Todde 1.11, Pavanelli 1.12, Cappelletti 1.13, Appendino 1.14, Todde 1.15, Pavanelli 1.16, Cappelletti 1.17, Appendino 1.18, Todde 1.19, Peluffo 1.20, Pavanelli 1.21, Cappelletti 1.22, Appendino 1.23 nonché l'articolo aggiuntivo Peluffo 1.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2, invita il relatore on. Squeri a esprimere i relativi pareri.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Evi 2.1, Benzoni 2.2, Peluffo 2.3, Todde 2.4, Pavanelli 2.5, Evi 2.6, Peluffo 2.7 e 2.8, Cappelletti 2.9 e Evi 2.10 esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evi 2.1, Benzoni 2.2, Peluffo 2.3 e Todde 2.4.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.5, esprime sconcerto per la posizione del Governo e della maggioranza che dimostra di non dare il necessario peso alla questione della neutralità climatica che conferma ancora una volta, a suo avviso, come non siano poste in primo piano le esigenze della transizione energetica e della transizione ecologica quando si interviene sui diversi settori produttivi. Ricorda che le predette problematiche ambientali discendono da precisi accordi internazionali, cui ha preso parte anche l'attuale Governo, e quindi non devono essere considerati di secondo piano. In tal senso ritiene che deve essere fatto tutto il possibile sia per aiutare le imprese alla necessaria transizione ecologica sia per esercitare i controlli del caso, in quanto è in gioco il futuro di tutti gli italiani oltre che del resto del mondo.

Evidenzia, in particolare, che l'emendamento a sua prima firma 2.5 è proprio volto a puntare alla riconversione industriale attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con energia prodotta da fonti rinnovabili, ad esempio ad idrogeno verde. Osserva, peraltro, che tale direzione è auspicata non solo da altre forze politiche di opposizione ma anche da esponenti della maggioranza. Invita quindi la maggioranza a non limitarsi a lamentarsi degli eventi climatici catastrofici, come la siccità, quando accadono ma a farsi parte attiva per affrontare le relative problematiche puntando anche, ad esempio, alla predetta riconversione industriale a idrogeno verde, come peraltro si sta iniziando a fare nello stabilimento tarantino dell'Ilva.

Osserva, infine, che non sembra si stia facendo nulla per la tutela dell'ambiente nonostante la recente riforma costituzionale, condivisa da tutte le forze politiche nella scorsa legislatura, l'abbia inserita nella nostra Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 2.5, Evi 2.6, Peluffo 2.7 e 2.8, Cappelletti 2.9 e Evi 2.10.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2-*bis*, invita il re-

latore on. Squeri a esprimere i relativi pareri.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Peluffo 2-*bis*.1, Evi 2-*bis*.2 e Benzoni 2-*bis*.3 esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 2-*bis*.1, Evi 2-*bis*.2 e Benzoni 2-*bis*.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento, chiede se vi siano richieste di intervento.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea al relatore. Infatti, pur comprendendo le ragioni che stanno alla base del provvedimento in oggetto, del quale condivide le finalità in quanto diretto a preservare un *asset* strategico nazionale, ritiene comunque di dover esprimere rilievi critici per il metodo e gli strumenti utilizzati. Non è stato possibile infatti approfondire presso questo ramo del Parlamento taluni aspetti relativi all'articolo 1 già oggetto di emendamenti presentati durante l'esame al Senato della Repubblica. Stigmatizzando quindi l'atteggiamento della maggioranza conferma il voto di astensione.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea al relatore, evidenziandone i motivi basati principalmente su due criticità.

La prima riguarda la tardività dell'intervento normativo che vede ormai lo stabilimento industriale già ceduto prima che si concluda l'*iter* di conversione del decreto-legge.

La seconda criticità riguarda più propriamente la questione ambientale. Osserva infatti che pur dovendosi ritenere esistente un interesse nazionale in materia di continuità dell'attività di imprese strategiche concernenti la raffinazione del petrolio, questione assai differente è affermare che tali interessi debbano venire sempre prima di altri comunque essenziali per il Paese quali quelli relativi alla tutela dell'ambiente, del lavoro e della transizione ecologica.

Osservando, altresì, che il provvedimento è in discussione al Parlamento proprio mentre la Procura di Siracusa ha apposto i sigilli al depuratore consortile dello stabilimento in questione, avendo avanzato l'accusa di disastro ambientale aggravato perché l'impianto sarebbe totalmente inadeguato allo smaltimento dei reflui, ritiene, infine, che il provvedimento avrebbe potuto essere utilizzato anche per intervenire su questo aspetto, cosa che non è avvenuta.

Esprimendo l'avviso che non si può continuare a discutere di provvedimenti legislativi ove gli interessi ambientali, ma anche quelli del lavoro, sono continuamente subordinati ad altri interessi strategici, conferma il voto di astensione del suo gruppo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva. Quindi, concorde la Commissione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 15.30.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che, oltre al parere con osservazioni del Comitato per la legislazione, sul provvedimento in esame sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, VI Finanze, VIII Ambiente, IX Trasporti, XI Lavoro e XIV Politiche dell'Unione europea, competenti in sede consultiva. Comunica altresì che la

V Commissione Bilancio renderà il parere direttamente all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: le imprese *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 2.

1.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana.

Al comma 1, dopo le parole: di idrocarburi garantiscono *aggiungere le seguenti:* , nel pieno rispetto della normativa ambientale e garantendo la tutela della salute e della sicurezza pubblica,.

1.2. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole da: nonché il mantenimento *fino alla fine del comma, con le seguenti:* degli impianti e delle reti, assicurando altresì il rispetto della vigente normativa in materia ambientale e a tutela della salute in ambito nazionale e dell'Unione europea.

1.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana.

Al comma 1, dopo le parole: che possono mettere a rischio la continuità produttiva *aggiungere le seguenti:* , i livelli occupazionali.

1.4. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione e delle altre disposizioni autorizzative volte a garantire la tutela dell'ambiente e della salute.

1.5. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Ai fini di cui al presente articolo, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa di cui al comma 1 che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli impianti e delle infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione degli idrocarburi o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere da questa notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.

1-*ter*. In esito alla valutazione cui al comma 1-*bis*, qualora sussista il rischio che l'impresa dia luogo ad una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, nonché al mantenimento, alla sicurezza e all'operatività delle reti e degli impianti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni di cui al comma 1-*bis* riguardanti gli impianti di cui al comma 1.

1.6. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'operatività degli impianti di cui al comma 1, deve comunque avvenire nel pieno rispetto delle norme ambientali ivi comprese le prescrizioni ambientali, con particolare riguardo all'Autorizzazione integrata ambientale.

1.7. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 3, sostituire le parole: può altresì richiedere *con le seguenti:* richiede, con apposita istanza indirizzata.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di mancata richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione temporanea, a tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

1.8. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi *con le seguenti:* prorogabile per il tempo necessario a garantire la tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1.

1.9. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo, comunque, il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.

1.10. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'amministrazione temporanea è altresì condotta nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria e assicura il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano di ripresa e resilienza (PNRR).

1.11. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Al comma 4, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti eco-sostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.

1.12. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: temporanea *inserire le seguenti*: , ivi inclusi gli oneri relativi al compenso del Commissario di cui al presente comma,.

1.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana.

Al comma 5, sostituire la parola: anche, *con le* seguenti: del Sistema nazionale delle agenzie ambientali nonché.

Conseguentemente:

al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Non può essere nominato commissario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente

o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione dell'impresa. Il commissario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Commissario di cui al comma 5 provvede all'amministrazione temporanea dell'impresa nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario assicura, altresì, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica, nonché l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento ambientale degli impianti e degli stabilimenti di interesse strategico nazionale eventualmente ricadenti nell'ambito di operatività dell'impresa.

1.14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione di ogni deroga alla normativa ambientale e sanitaria.

1.15. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Il Commissario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

1.16. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio dell'amministrazione temporanea non sono ammesse deroghe alla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.

1.17. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. I *curricula* dei commissari nominati ai sensi del presente articolo sono resi pubblici nel sito *web* del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché mediante link nei siti *web* della regione e degli enti locali interessati.

1.18. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea di cui al comma 4 *aggiungere le seguenti:* delle imprese di cui al comma 2, individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,.

1.19. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ragione della tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi, trasmette tempestivamente e per estratto alle competenti Commissioni parlamentari gli atti pervenuti e i provvedi-

menti adottati in applicazione del presente articolo e riferisce, con cadenza semestrale, sugli esiti dell'amministrazione temporanea.

1.20. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Nei due anni successivi all'esercizio dell'amministrazione temporanea ovvero nei quattro anni successivi in caso di proroga di cui al comma 4, primo periodo, le imprese di cui al comma 2 sono ammesse a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi di innovazione, limitatamente a progetti di investimento funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

1.21. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto dei parametri ambientali e sanitari previsti dalla normativa vigente, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.

1.22. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.

1.23. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare la produzione, l'occupazione, la salute e l'ambiente, può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva presso gli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per temporanea inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 24 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a condizione che esista la concreta possibilità di prevenire il danno ambientale e alla salute.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal *Repower* EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'autorizzazione integrata ambientale, e nel concerto con i commissari giudiziari eventualmente nominati dall'Autorità giudiziaria, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pre-trattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.

1.01. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministero delle imprese e del *made in Italy aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2.1. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: valuta, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per *con la seguente*: dispone.

2.2. Benzoni.

Al comma 1, sopprimere le parole: con priorità.

2.3. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti eco-sostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.

2.4. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, le disposizioni di cui al comma 1, sono subordinate, altresì,

alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda, ai fini della continuazione dell'attività produttiva, la riconversione industriale, attraverso la realizzazione di una produzione eco-sostenibile alimentata con energia prodotta da fonti rinnovabili e ad idrogeno verde, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali.

1-*ter*. Il piano di cui al comma 1-*bis* è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*.1*)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b-bis)* è inserita la seguente:

« *b-bis*.1*)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ».

1-*quater*. La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).

1-*quinquies*. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS.

2-*ter*. All'articolo 29-*duodecies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono aggiunte le seguenti: "integrate dalla VIIAS," ».

2.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2.6. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 2, sopprimere le parole: con priorità.

2.7. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Al comma 3, sopprimere la parola: prioritario.

2.8. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture nel settore della siderurgia.

2.9. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai fini dell'accesso alle misure di sostegno e alle previsioni di cui al presente articolo, l'impresa deve garantire il rispetto, laddove previste, delle autorizza-

zioni e prescrizioni ambientali e relativo cronoprogramma di attuazione.

2.10. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 2-*bis*.

*Al comma 1, capoverso numero 4-*bis*, dopo le parole:* sentito il parere del Ministero delle imprese e del *made in Italy aggiungere le seguenti:* e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2-*bis*.1. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

*Al comma 1, capoverso numero 4-*bis*, dopo le parole:* del Ministero delle imprese e del *made in Italy aggiungere le seguenti:* , del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute.

2-*bis*.2. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*Al comma 1, capoverso numero 4-*bis*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , nonché la sicurezza e impenetrabilità degli apparati, compatibilmente con il rispetto del perimetro di sicurezza nazionale cibernetico.

2-*bis*.3. Benzoni.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 130

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 133

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00273 Laus: Iniziative volte alla proroga dello *smart working* per i lavoratori frontalieri con la Svizzera 131

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 134

5-00274 Soumahoro: Ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dell'ATM Spa molisana 131

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 136

5-00276 Nisini: Sulle criticità derivanti dai limiti temporali del contratto di somministrazione 131

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 138

5-00277 Carotenuto: Sulle problematiche inerenti alla mancata concessione dell'indennità prevista, ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022, in favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale 132

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 140

5-00279 Tenerini: Sull'esigenza di innalzare il limite massimo di reddito pensionistico, sulla base degli incrementi inflazionistici, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità 132

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 132

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza della vicepresidente Chiara GRIBAUDO.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2023.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Malagola, ha svolto la sua relazione e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, di cui raccomanda l'approvazione *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza della vicepresidente Chiara GRIBAUDO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.45.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON chiede di rinviare lo svolgimento delle interrogazioni 5-00275 Mari e 5-00278 Schifone, a fronte della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, che consentano al Governo di disporre di più compiuti elementi di risposta alle questioni poste dai richiamati atti di sindacato ispettivo.

5-00273 Laus: Iniziative volte alla proroga dello *smart working* per i lavoratori frontalieri con la Svizzera.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel replicare, auspica un intervento urgente del Governo al fine di garantire ai lavoratori frontalieri con la Svizzera la possibilità di ricorrere allo *smart working*, ricordando come su tale tema il nostro Paese sconti un grave ritardo, che rischia di generare una discriminazione tra lavoratori. Fatto notare che sussistono elementi di criticità previdenziali e fiscali che riguardano la prestazione di tali lavoratori, ricorda che le stesse organizzazioni sindacali hanno richiesto un intervento in tale ambito, che possa prendere in considerazione la condizione peculiare di tali soggetti. Auspica, infine, che tale problematica possa offrire lo spunto per l'avvio di una riflessione più ampia sul tema più generale dello *smart working*, sul quale si registra una evidente lacuna normativa.

5-00274 Soumahoro: Ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dell'ATM Spa molisana.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, che ritiene testimoni l'attenzione del Governo alla problematica relativa ai ritardi nei pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori dell'ATM Spa molisana. Si augura che il Governo possa continuare a monitorare la situazione, eventualmente assumendo le necessarie iniziative normative volte a risolvere eventuali problematiche di natura procedurale che possano costituire un ostacolo al pagamento sollecito delle retribuzioni in oggetto.

5-00276 Nisini: Sulle criticità derivanti dai limiti temporali del contratto di somministrazione.

Tiziana NISINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Tiziana NISINI (LEGA), nel replicare, auspica si possa intervenire quanto prima al fine di rimuovere quei vincoli temporali che condizionano il ricorso al contratto di somministrazione, ricordando che sulla questione, già nella passata legislatura, emerse una condivisione di fondo tra i gruppi, trattandosi salvaguardare i posti di lavoro di migliaia di lavoratori, che, seppur assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, sarebbero esposti, a suo avviso, ad un rischio di precarizzazione, tenuto conto dei limiti temporali del rapporto tra l'agenzia e l'azienda committente.

5-00277 Carotenuto: Sulle problematiche inerenti alla mancata concessione dell'indennità prevista, ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022, in favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale.

Dario CAROTENUTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Dario CAROTENUTO (M5S), replicando, esprime soddisfazione in relazione a quanto affermato dal rappresentante del Governo, che lascia pensare che si possano superare le problematiche che hanno determinato il rigetto di numeroso domande presentate dai lavoratori a tempo parziale ciclico verticale per il conseguimento dell'indennità prevista, ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022. Ritiene positivo lo sforzo in tal senso compiuto dall'INPS a sostegno dei lavoratori, in un periodo di grave crisi come quello attuale, in cui gli stessi lavoratori sono costretti a subire mortificanti violazioni dei loro diritti e a sopportare livelli salariali tra i più bassi in Europa. Fa presente, in conclusione, che continuerà a monitorare la situazione, affinché siano garantite ai lavoratori in questioni le necessarie tutele.

5-00279 Tenerini: Sull'esigenza di innalzare il limite massimo di reddito pensionistico, sulla base degli incrementi inflazionistici, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità.

Chiara TENERINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Chiara TENERINI (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che dimostra la sensibilità dell'Esecutivo sul tema del sostegno ai lavoratori più fragili. Ritiene infatti sia necessario intervenire sulla questione quanto prima, anche nell'ambito della più complessiva riforma previdenziale preannunciata dal Governo, al fine di garantire misure strutturali che diano certezza alle prestazioni pensionistiche in favore dei lavoratori invalidi.

Tiziana NISINI (LEGA), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 785, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

preso atto che l'articolo 1 impone alle imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva;

osservato, per quanto di più stretto interesse della Commissione, che l'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 (« *golden power* ») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

rilevato, più in particolare, che il comma 1 di tale articolo 2 prevede che, successivamente all'esercizio dei poteri speciali, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* valuti, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020;

preso atto che il comma 2 di tale articolo 2 prevede che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il MEF, sempre su istanza dell'impresa notificante, possa, altresì, chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « decreto Rilancio »), che sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano;

rilevato infine che il comma 3 di tale articolo 2 stabilisce che, nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione;

ritenuto dunque che il provvedimento in esame introduce una serie di norme fondamentali per proteggere gli interessi nazionali in tema di energia, di telecomunicazioni e di livelli occupazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-00273 Laus: Iniziative volte alla proroga dello *smart working* per i lavoratori frontalieri con la Svizzera.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver portato all'attenzione del Governo le iniziative che si intendono adottare in materia di *smart working* in favore dei lavoratori frontalieri con la Svizzera.

In via preliminare, è doveroso rammentare che, in conseguenza della pandemia da COVID-19 e delle limitazioni alla circolazione delle persone fisiche, Italia e Svizzera hanno stipulato il 19 giugno 2020 un accordo dove si è stabilito, in via del tutto eccezionale e provvisoria che, i giorni di lavoro svolti in Italia per conto di un datore di lavoro svizzero, sono considerati come prestazioni lavorative svolte nello Stato Svizzero.

Il presupposto giuridico per l'applicazione di tale intesa è costituito dall'emergenza sanitaria e, conseguentemente, esaurito tale periodo, sono venute meno le ragioni fondanti il trattamento derogatorio previsto; pertanto, le disposizioni cesseranno di avere effetto dal 1° febbraio 2023.

In data 24 novembre 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, finalizzato ad evitare le doppie imposizioni fiscali e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Il nuovo accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, già ratificato in Svizzera, ha ricevuto il via libera dalle Commissioni esteri e finanze del Senato e approderà a breve in Aula.

Il Protocollo Aggiuntivo del nuovo Accordo prevede espressamente al punto 3, primo periodo, la possibilità per le Parti contraenti di consultarsi per apportare modifiche o integrazioni allo strumento del telelavoro.

Nel contesto del quadro giuridico che risulterà dall'entrata in vigore del nuovo Accordo, sarà dunque possibile attivare dei tavoli tecnici finalizzati ad apportare modifiche o integrazioni al Protocollo aggiuntivo.

Sul punto si è espressa anche la Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale UE, specificando che nelle situazioni di lavoro frontaliere trovano applicazione le norme contenute nel Titolo II del Regolamento n. 883 del 2004.

Con riferimento alle criticità di natura previdenziale sollevate dagli Onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, lettera *f)*, del Regolamento n. 883 del 2004 definisce il lavoratore frontaliero come « qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro in cui ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana ».

Con specifico riferimento alla situazione dei lavoratori frontalieri con la Svizzera, in base ai criteri previsti dall'articolo 13 del Regolamento n. 883 del 2004 e dall'articolo 14 del Regolamento CE 987/2009 si chiarisce che qualora l'attività lavorativa sia svolta in parte in Italia ed in parte in Svizzera, in materia previdenziale si applica la normativa italiana se l'attività svolta nello stato di residenza è in misura pari o superiore al 25 per cento.

Con riferimento al tema in esame, qualora vi sia l'interesse del lavoratore a mantenere la legislazione svizzera, è possibile derogare ai criteri ordinari di determinazione della legislazione previdenziale applicabile attraverso la stipula di un appo-

sito accordo ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 883 del 2004.

La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione europea, infatti, tenendo presenti le precedenti linee guida applicate negli ultimi due anni di emergenza pandemica, ha ritenuto di non modificare le modalità di applicazione sino alla fine di giugno 2022 e prevedere un ulteriore periodo di 12 mesi per dare tempo ai datori di lavoro e ai lavoratori di determinare la disciplina applicabile secondo l'interpretazione flessibile del Regolamento, fino al 30 giugno 2023.

Con riferimento, invece, alle criticità di natura fiscale segnalate dagli Onorevoli interroganti, fermo restando il citato disegno di legge di ratifica dell'Accordo Italia-Svizzera attualmente all'esame del Parlamento, sulla tassazione dei lavoratori frontalieri il Ministero dell'economia e delle finanze, interpellato al riguardo, ha riferito che in linea generale i trattati fiscali contro le doppie imposizioni non prevedono un allineamento tra le regole fiscali e le disposizioni sulle assicurazioni sociali, in quanto trattasi di materie e campi di applicazione differenti.

Si rassicurano gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche partecipa alle sessioni di dialogo italo-svizzero sulla cooperazione transfrontaliera, coordinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che affronta anche la questione relativa alle regole in materia di telelavoro.

ALLEGATO 3

5-00274 Soumahoro: Ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dell'ATM Spa molisana.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per i quesiti posti relativamente alla società ATM Spa, operante nel trasporto pubblico locale della regione Molise.

In particolare, riferiscono che l'Azienda di trasporto è in sistematico ritardo, anche di diversi mesi, nel pagamento della retribuzione mensile ai propri dipendenti.

Ciò premesso, riferisco quanto relazionato, sui temi evidenziati, dal Ministero dell'interno, dalla regione Molise, e dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

La Prefettura-UTG di Campobasso ha rappresentato che da tempo la società ATM è chiamata per espletare procedure conciliative o incontri di mediazione promossi dalle Organizzazioni sindacali, per la mancata composizione in sede aziendale di vertenze che riguardano prevalentemente il ritardo nel pagamento delle retribuzioni.

Nell'ultima riunione, tenutasi il 13 dicembre 2022, l'Assessore ai Trasporti della regione Molise si è impegnato ad avviare su richiesta formale dei lavoratori la procedura del pagamento sostitutivo delle retribuzioni.

La regione ha confermato che la società ATM, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, negli ultimi mesi non riesce ad ottemperare ai pagamenti delle spettanze ai propri dipendenti, adducendo responsabilità alla regione medesima che non ha potuto corrisponderle i contributi relativi alle mensilità di settembre ed ottobre, essendo l'ATM destinataria di un procedimento di pignoramento da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione.

L'assessorato alla Mobilità della regione Molise, consapevole delle criticità nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'ATM, ha avviato le procedure necessarie ad attivare l'intervento sostituivo ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del decreto-legge n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui « In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 ».

Con Determina n. 8166 del 21 dicembre 2022 è stata corrisposta la mensilità di ottobre a 68 dipendenti che hanno fatto richiesta d'intervento sostitutivo.

Nel corso del mese di gennaio sono pervenute in regione molteplici istanze d'intervento sostitutivo e, come previsto dalla norma richiamata, la regione Molise ha invitato l'ATM a provvedere al pagamento entro quindici giorni.

Decorso tale termine la regione provvederà direttamente al pagamento dei dipendenti.

Per quanto riguarda le attività di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Agenzia ispettiva ha rappresentato di aver ricevuto esposti sindacali relativi all'omesso versamento delle quote contributive al fondo di previdenza complementare « Priamo » cui hanno aderito i lavora-

tori e che al riguardo sono in corso gli accertamenti di competenza.

Non risultano, invece, richieste di intervento o di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile da parte dei lavoratori interessati.

Come rappresentato, le Istituzioni competenti stanno facendo quanto in loro potere per assicurare ai lavoratori la salvaguardia dei loro diritti e non posso che assicurare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali manterrà alta l'attenzione sulla vicenda nel pieno rispetto delle competenze delle amministrazioni coinvolte e dei diritti dei lavoratori.

ALLEGATO 4

5-00276 Nisini: Sulle criticità derivanti dai limiti temporali del contratto in somministrazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole interrogante per aver portato all'attenzione del Governo le iniziative che si intendono adottare in materia di contratto di somministrazione.

In via preliminare, è doveroso rammentare che il lavoro somministrato è un rapporto di lavoro in base al quale l'impresa utilizzatrice può richiedere la prestazione di uno più lavoratori ad agenzie autorizzate, che risultano iscritte in un apposito Albo informatico tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

La somministrazione di lavoro è disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2015 e coinvolge tre soggetti, vale a dire l'agenzia, il lavoratore e l'impresa utilizzatrice.

Si tratta di un istituto complesso all'interno del quale si raccordano due distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale di somministrazione concluso tra utilizzatore (e che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato) e l'agenzia di somministrazione e il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato (che può essere ugualmente a tempo determinato o a tempo indeterminato).

Il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.

In virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

Allo stesso modo, ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970.

Il soggetto utilizzatore può essere anche la Pubblica amministrazione ma, in tale ipotesi, la somministrazione è consentita solo a tempo determinato.

È doveroso evidenziare che ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato si applica la disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La somministrazione a tempo indeterminato è consentita per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20 per cento rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore alla data del primo gennaio dell'anno in cui è concluso il contratto, con eventuale arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Tale percentuale può essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall'utilizzatore.

La legge n. 51 del 2022 ha previsto che, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Infatti, il contratto di lavoro a tempo indeterminato con un'Agenzia per il lavoro, anche se nell'ambito di una somministrazione a termine, è da considerarsi come uno strumento attraverso cui conseguire

l'obiettivo di ridurre il precariato, specialmente in questo periodo di rilancio dell'intera economia nazionale.

La limitazione temporale attualmente vigente, pertanto, crea un ostacolo normativo alla stabile occupazione del lavoratore presso l'utilizzatore ed impedisce la prosecuzione della relativa missione.

A ciò si aggiunge che, in seguito alla conversione in legge del decreto dignità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 17 del 2018, ha chiarito opportunamente che, in caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati da parte delle Agenzie per il lavoro, i limiti individuati dal decreto non trovavano applicazione.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, posso assicurare la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul tema e segnalo, altresì, che è in corso un approfondimento con gli uffici tecnici finalizzato a superare in via definitiva le criticità segnalate dagli Onorevoli interroganti.

ALLEGATO 5

5-00277 Carotenuto: Sulle problematiche inerenti alla mancata concessione dell'indennità prevista, ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022, in favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli interroganti che con il loro atto di sindacato ispettivo evidenziano delle criticità legate al riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private, già titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

Riferisco al riguardo quanto relazionato dall'INPS, espressamente richiesto sulla problematica evidenziata.

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede una indennità *una tantum*, pari a 550 euro, a favore dei lavoratori sopra indicati, per il riconoscimento della quale, con circolare INPS n. 115 del 13 ottobre 2022, sono state fornite istruzioni amministrative.

Come noto, sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di aziende private, già titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese. Può accedere alla prestazione il lavoratore che, in forza del suddetto contratto di lavoro, nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro, possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno quattro settimane.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, di trattamento pensionistico diretto o di Naspi, ancorché sospesa.

Sulla base dei requisiti sopraindicati, stabiliti dalla normativa in materia, è stata predisposta una procedura per l'istruttoria centralizzata ed automatizzata delle domande, pervenute nel numero di 64.800.

L'INPS, sulla questione sollevata dagli interroganti, riferisce di averne contezza e che la problematica è oggetto di approfondimenti tutt'ora in corso.

In particolare, da un primo esame delle domande respinte, si è rilevata la non corretta evidenziazione dei codici fiscali dei richiedenti il beneficio, i quali non risultano soddisfare i requisiti richiesti ai fini della corretta gestione della domanda.

Nello specifico, quanto sopra sembra dovuto ad una non corretta valorizzazione nei flussi Uniemens, da parte dei datori di lavoro, dei dati richiesti per la lavorazione delle richieste, e per il corretto inserimento nelle denunce mensili.

Al riguardo, l'INPS assicura che è allo studio un meccanismo procedurale che prevede il coinvolgimento contestuale dei lavoratori e dei datori di lavoro affinché, semplificando al massimo gli adempimenti previsti, si possa pervenire in breve tempo al riesame delle domande respinte e all'attribuzione dell'indennità in questione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare la situazione affinché l'INPS risolva quanto prima le criticità riscontrate.

ALLEGATO 6

5-00279 Tenerini: Sull'esigenza di innalzare il limite massimo di reddito pensionistico, sulla base degli incrementi inflazionistici, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo con il quale viene evidenziata una criticità in ordine alle pensioni d'invalidità a seguito di interventi di rivalutazione pensionistica. In particolare, l'Onorevole Interrogante lamenta che le pensioni di invalidità civile sono state rivalutate al 7,3 per cento, mentre i limiti di reddito per poter percepire, in aggiunta alla pensione da lavoro, la pensione di invalidità (per invalidi totali, ciechi civili, sordi), al 5,1 per cento.

La questione evidenziata dall'Onorevole interrogante merita certamente un approfondimento.

In merito, va detto che la criticità individuata dipende dalla diversità delle normative cui fanno riferimento i due sistemi di rivalutazione. Mentre la rivalutazione della pensione di inabilità civile è regolata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente la perequazione automatica delle pensioni, di cui alla legge n. 41 del 1986, quella dei redditi personali deriva dall'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 153 del 1969.

La discrepanza è sorta a seguito dei recenti incrementi pensionistici previsti dalla legge di bilancio, in base ai quali i trattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS sono stati rivalutati nella misura del 100 per cento dell'aumento dell'inflazione, cioè del 7,3 per cento, considerato che questo è l'incremento inflazionistico calcolato.

Al contempo la soglia massima di reddito pensionistico per poter percepire la pensione di invalidità in cumulo con quella da lavoro ha avuto un incremento pari al 5 per cento e non del 7,3 per cento.

Pertanto, in casi eccezionali può verificarsi, come accaduto in riferimento alle prestazioni di competenza dell'anno 2023, che si producano differenze significative tra i risultati dei due sistemi di rivalutazione, a causa del brusco innalzamento del processo inflattivo avvenuto nell'anno precedente.

Secondo la normativa richiamata il periodo di riferimento per il calcolo della variazione degli indici è anticipato di sei mesi. La *ratio* di tale disallineamento di sei mesi del numero indice per il calcolo della rivalutazione consegue alla necessità di effettuare il rinnovo delle pensioni con indici definitivi. In fase di inflazione crescente, come quella attualmente in corso, si può determinare un disallineamento tra entità della rivalutazione e aggiornamento dei limiti di reddito. Come però ha calcolato l'Inps, può accadere anche il contrario, in periodi di inflazione decrescente, come avvenuto fino a pochi mesi fa.

Alla luce di quanto esposto, considerata l'importanza del tema, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali manifesta sin d'ora la propria disponibilità a intervenire approfondendo la questione anche al fine di realizzare un percorso normativo che affronti compiutamente il problema. Segnalo poi che la questione potrà essere utilmente affrontata nell'ambito del tavolo tecnico per la riforma delle pensioni avviato il 19 gennaio scorso, al fine di rendere più adeguati gli assegni pensionistici.

Il tema sollevato si inserisce nel quadro delle riforme che il Governo intende portare avanti nel settore: certamente si pensi alla legge delega sulla non autosufficienza delle persone anziane, che si integra con la legge delega per la disabilità, riforme importanti, (previste anche dal PNRR), che insieme possono dare risposte concrete alle persone più fragili e alle loro famiglie.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00280 Girelli: Adozione dei protocolli tra strutture sanitarie e Forze di polizia nell'ambito delle misure per contrastare la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari 142

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 145

5-00281 Zanella: Inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dei percorsi di riabilitazione per i pazienti oncologici 143

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 147

5-00282 Marianna Ricciardi: Stato di attuazione della legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco) 143

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 149

5-00283 Loizzo: Iniziative per la gestione dei farmaci innovativi alla scadenza del requisito dell'innovatività 143

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 151

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.05.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte, inoltre, che è consentita la partecipazione in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00280 Girelli: Adozione dei protocolli tra strutture sanitarie e Forze di polizia nell'ambito delle misure per contrastare la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che probabilmente i dati reali relativi alle aggressioni al personale sanitario sono decisamente più elevati rispetto alle statistiche ufficiali, in quanto non sempre si arriva a una denuncia o una comunicazione all'Inail, e sottolineando il gravissimo impatto di tale fenomeno sulle persone coinvolte.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), replicando, preannuncia l'intenzione di esaminare con attenzione, quando sarà trasmessa alle Camere, la relazione annuale

sull'attuazione della legge n. 113 il 2020, in corso di predisposizione, osservando che anche la XII Commissione è in grado di dare un apporto proficuo. Esprime l'auspicio che la relazione contenga anche dati relativi all'attuazione dei protocolli tra strutture sanitarie e Forze di polizia nelle singole realtà, posto che è da ipotizzare un'applicazione frammentaria sul territorio della disposizione prevista dalla citata legge n. 113 del 2020.

In conclusione, ribadisce l'importanza di tutelare il personale sanitario e sociosanitario anche attraverso il contrasto a una visione che tende a etichettare troppo facilmente come « malasanità » le prestazioni fornite dal sistema sanitario.

5-00281 Zanella: Inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dei percorsi di riabilitazione per i pazienti oncologici.

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando l'importanza dell'accesso a percorsi di riabilitazione come misura fondamentale per un ritorno dei pazienti alla vita attiva e invitando a tenere nella dovuta considerazione le misure promosse a livello europeo in tale ambito.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Luana ZANELLA (AVS), replicando, ricorda che una vasta platea di soggetti, composta da diversi milioni di pazienti oncologici, necessita di terapie riabilitative. Rileva come la risposta fornita dal rappresentante del Governo contenga elementi incoraggianti, a condizione che siano accompagnati dallo stanziamento di risorse adeguate e dall'inserimento dei percorsi di riabilitazione per i pazienti oncologici nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire uniformità di applicazione sul territorio nazionale.

Osservando che la Commissione Affari sociali dovrà svolgere un compito di monitoraggio in tal senso, ribadisce l'obiettivo di garantire a tutti cittadini l'erogazione di prestazioni ritenute indispensabili da parte del Servizio sanitario nazionale.

5-00282 Marianna Ricciardi: Stato di attuazione della legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco).

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, esprimendo l'auspicio che sia emanato entro l'anno corrente il regolamento attuativo previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 2017, n. 24, necessario all'istituzione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo in replica, pur ringraziando il sottosegretario per la disponibilità, evidenzia tuttavia come al suo gruppo risulti che la Conferenza Stato-regioni abbia sancito, nella seduta del 9 febbraio 2022, la prescritta intesa sul decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* – citato nella risposta fornita dal Governo – che dovrà stabilire i requisiti minimi delle polizze assicurative e che si configura pertanto come effettivamente propedeutico all'emanazione del regolamento finalizzato all'istituzione del Fondo di garanzia. Il motivo per cui tale decreto non è ancora entrato in vigore sarebbe legato alla necessità di provvedere ad alcune integrazioni richieste dal Consiglio di Stato, nel mese di marzo 2022.

Alla luce del tempo trascorso da allora, che resta notevole anche se si considerano le tempistiche connesse al rinnovo delle Camere e alla formazione del nuovo Governo, ribadisce il proprio auspicio che le norme attuative necessarie all'istituzione del Fondo di garanzia entrino in vigore entro la fine dell'anno corrente.

5-00283 Loizzo: Iniziative per la gestione dei farmaci innovativi alla scadenza del requisito dell'innovatività.

Simona LOIZZO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi sulle pos-

sibili ricadute sui pazienti derivanti dal mancato rinnovo, alla scadenza prevista di trentasei mesi, del requisito dell'innovatività dei farmaci innovativi.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Simona LOIZZO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta e ringrazia il sottosegretario per la sua consueta precisione. Evidenza come sia innegabile che negli ultimi anni, in particolare dal momento dell'istituzione dei Fondi dedicati ai farmaci innovativi, si sia registrato un sensibile miglioramento in termini di efficienza delle procedure.

In particolare, si dichiara sollevata dalle rassicurazioni fornite dall'Aifa – richiamate nella risposta del Governo – sul fatto che non ci sarebbero ricadute negative sui pazienti in caso di mancato rinnovo del requisito di innovatività. Sottolinea, tuttavia, come sia importante che venga fornito, a livello nazionale, un adeguato sostegno alle regioni meridionali, che riscontrano le maggiori difficoltà a rinnovare il requisito dell'innovatività nel termine prescritto, con tutto ciò che ne consegue in termini di aggravio del bilancio regionale.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-00280 Girelli: Adozione dei protocolli tra strutture sanitarie e Forze di polizia nell'ambito delle misure per contrastare la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'argomento sollevato, purtroppo, è di estrema attualità, visto che sempre più frequentemente si assiste a forme di violenza contro il personale sanitario, provenienti dagli stessi pazienti o dai loro *caregiver*, che si traducono in aggressioni fisiche, verbali o di comportamento.

La preoccupazione crescente delle diverse istituzioni è stata « avvertita » dal legislatore che, come misura di contrasto, ha approvato la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante « Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni ».

La legge ha introdotto nell'ordinamento un'ipotesi particolare del delitto di « lesioni personali », con riferimento alle aggressioni ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (articolo 583-*quater*, comma 2, del codice penale), ed ha previsto una nuova circostanza aggravante comune all'articolo 61 del codice penale (n. 11-*octies*) per i delitti commessi, a danno degli stessi professionisti, con violenza o minaccia, in presenza della quale i reati di lesioni e percosse sono stati resi sempre procedibili d'ufficio.

Inoltre, la legge n. 113 del 2020 ha previsto l'istituzione di un apposito Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, che coinvolga tutti gli *stakeholder* di riferimento (rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, degli Ordini professionali, delle regioni, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas, dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-INAIL, nonché rappresentanti delle Organizzazioni di settore), nell'ambito di un apposito organismo, con specifici compiti di monitoraggio sia degli episodi di violenza sia delle misure di prevenzione e protezione a garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di studio e promozione di specifiche iniziative in tale ambito.

L'Osservatorio, istituito presso il Ministero della salute in data 13 gennaio 2022, e i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro della salute del 17 febbraio 2022, si è insediato l'11 marzo 2022 e sta svolgendo la propria attività avvalendosi della massima collaborazione tra tutti gli attori istituzionali, ed in raccordo con l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas, in attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante: « Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie ».

Relativamente alle attività svolte dall'Osservatorio, preciso che è in corso di predisposizione la Relazione annuale prevista dal legislatore, ai fini del suo inoltro al Parlamento entro il 31 marzo 2023.

Proprio nella consapevolezza del ruolo strategico rivestito da detto organismo, in occasione della riunione dell'Osservatorio in data 23 gennaio 2023, alla presenza del Ministro della salute Schillaci, lo stesso ha rimarcato la necessità di mappare le strutture più a rischio, anche alla luce della collaborazione avviata con il Ministero dell'interno per garantire maggiore sicurezza negli ospedali.

Inoltre, il Ministro ha ricordato che, a breve, partirà anche il Tavolo dedicato ai

pronto soccorso, dove si verificano con maggior frequenza i casi di aggressione, per offrire risposte concrete in termini di riorganizzazione, con particolare attenzione al problema del sovraffollamento.

L'Osservatorio sta concludendo i lavori di redazione della Relazione annuale che sarà inviata al Parlamento entro il 31 marzo e ha sottoposto all'attenzione del Ministro le principali problematiche su cui sono impegnati i gruppi di lavoro: raccolta dei dati per un monitoraggio puntuale del fenomeno delle aggressioni, anche attraverso una più stretta collaborazione con le regioni; campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per una maggiore consapevolezza del rapporto di fiducia con i medici e gli operatori sanitari; formazione per il personale sanitario.

Le diverse componenti istituzionali presenti nell'Osservatorio stanno elaborando i dati di rispettiva competenza, e nella Relazione saranno inserite le informazioni che i rappresentanti del Ministero dell'interno, presenti all'interno dell'Osservatorio, stanno elaborando con riferimento alle diverse iniziative ad oggi adottate dalle articolazioni periferiche del Ministero stesso, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 113 del 2020, in base al quale, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture sanitarie in cui opera il personale sanitario e socio-sanitario prevedono misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le Forze di Polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

In tale contesto, si colloca l'impegno, annunciato in questi giorni dal Ministro dell'interno, in ordine al rafforzamento della cooperazione con le strutture sanitarie anche attraverso l'istituzione di apposti presidi per prevenire il fenomeno delle aggressioni.

ALLEGATO 2

5-00281 Zanella: Inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dei percorsi di riabilitazione per i pazienti oncologici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Proprio in considerazione dell'urgente esigenza di migliorare le azioni per la prevenzione, le diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, nonché la sua riabilitazione, in termini di efficacia, efficienza, appropriatezza e gradimento dei pazienti, tenendo conto anche delle potenzialità offerte dalla ricerca e dall'innovazione, come è noto, è stato elaborato da un apposito Tavolo di lavoro inter-istituzionale il nuovo « Piano Oncologico Nazionale » quale documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro per il quinquennio 2022-2027, finalizzato a migliorare il percorso complessivo di contrasto delle patologie neoplastiche, contenendo i necessari costi sanitari e sociali.

Il Tavolo ha visto il coinvolgimento dei principali « stakeholder » del campo oncologico e delle cure primarie, nonché di un'ampia rappresentanza di Associazioni di pazienti e cittadini.

Nel Documento si è mantenuta la coerenza con le finalità del Piano europeo contro il cancro del 2021.

Il Piano Oncologico Nazionale è stato sviluppato secondo un approccio globale e intersettoriale, con una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico, compreso il miglioramento delle cure e la prevenzione delle recidive, e ponendo l'attenzione sulla centralità del malato e sulla riduzione o eliminazione delle disuguaglianze nell'accesso agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione.

È attualmente in corso l'interlocuzione in sede di Conferenza Stato-regioni, al fine di pervenire all'approvazione del Documento con apposita Intesa.

Colgo l'occasione per anticipare, che in considerazione della massima rilevanza e delicatezza della tematica in esame, il Ministro sta sostenendo una proposta emendativa per istituire nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato « Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico nazionale 2022-2027 – PON », con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano Oncologico nazionale 2022-2027.

Quanto all'ottimizzazione del percorso terapeutico sarà fondamentale la piena realizzazione in tutte le regioni delle Reti oncologiche, nell'ottica di favorire un'assistenza sempre più domiciliare e integrata tra l'ospedale e i servizi territoriali avvalendosi delle nuove Case di Comunità, tramite l'implementazione della telemedicina e la valorizzazione del ruolo di medici di famiglia, pediatri e infermieri di comunità.

Questa organizzazione consentirà di evitare inutili e gravosi spostamenti del malato, e permetterà di assicurare una presa in carico precoce e globale per ogni paziente già in fase di fondato sospetto.

In continuità con il tema del percorso viene affrontato quello della riabilitazione dei malati oncologici: infatti, la guarigione intesa come completo recupero fisico, psichico e sociale, raggiungimento dell'autonomia relazionale e reinserimento occupazionale dei pazienti guariti o dei cronicizzati, costituiscono obiettivi non solo di politica sanitaria, ma del *welfare* in generale.

Altro obiettivo importante è mantenere lo stato di benessere raggiunto e prevenire l'insorgenza di patologie cronico-degenerative e di ripresa di malattia.

Il Documento sottolinea la necessità di superare una visione che considera l'intervento riabilitativo in oncologia volto al mero recupero della funzione fisica lesa, per poter impostare un piano di attività multidi-

sciplinare e multisettoriale (sanitario e socio-sanitario), volto al reinserimento completo del malato nella società.

La riabilitazione dovrà essere inserita a pieno titolo nei Pdta e dovrà essere prevista l'attivazione di percorsi di riabilitazione precoci, personalizzati e globali (sanitari, sociali, lavorativi, finanziari), per il completo reinserimento delle persone nella società, utilizzando come strumento operativo il Piano riabilitativo individuale (Pri).

In particolare, vengono delineate 4 linee strategiche: 1) attivare percorsi riabilitativi territoriali fin dall'inizio del percorso oncologico; 2) aumentare l'offerta di programmi di esercizio fisico strutturato e di attività fisica adattata (Afa); 3) attivare interventi di supporto psicologico ospedaliero e territoriale per pazienti e *caregiver*; 4) implementare programmi di reinserimento al lavoro in collaborazione con i medici competenti.

Sarà necessario anche tener conto degli effetti tardivi e delle diverse esigenze di riabilitazione o di supporto (ad esempio fisico, psicologico, sociale, cognitivo, sessuale, nutrizionale).

Il *team* riabilitativo, pertanto, dovrà essere composto da professionisti con competenze diverse, a seconda delle disabilità presenti, dei *setting* riabilitativi e del contesto psicosociale.

L'ultima parte del Piano è dedicata alla formazione degli operatori sanitari, da sempre uno dei migliori investimenti per garantire alti livelli di *performance*.

Una maggiore attenzione al ruolo della riabilitazione oncologica e al suo impatto sulla qualità di vita del paziente deve prevedere anche specifici programmi di formazione.

Allo stesso tempo è dato molto risalto alla sensibilizzazione e al coinvolgimento della popolazione generale.

Più in generale, ricordo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, nell'ambito del Capo IV, dedicato all'assistenza socio-sanitaria, garantisce ai pazienti percorsi assistenziali integrati e personalizzati, in base alle esigenze terapeutico-riabilitative degli assistiti.

Vengono garantite, altresì, le cure palliative sia nel *setting* domiciliare sia presso strutture residenziali (*Hospice*).

Concludo, auspicando che l'attuazione a livello regionale del Piano, appena sarà approvato, possa garantire cure e percorsi di riabilitazione più appropriati e uguali sul territorio nazionale.

ALLEGATO 3

5-00282 Marianna Ricciardi: Stato di attuazione della legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco).

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, la legge 8 marzo 2017, n. 24 è intervenuta in maniera organica sul tema della responsabilità dei professionisti sanitari, dettando specifiche disposizioni volte a garantire, da una lato, regole certe per i professionisti sanitari, al fine di assicurare maggiore serenità nello svolgimento della propria attività a fronte di un crescente incremento dei contenziosi in materia registrato negli ultimi anni, dall'altro, il diritto dei cittadini ad essere risarciti laddove ci siano dei reali profili di responsabilità del professionista o della struttura.

In tale contesto l'articolo 14, della predetta legge ha previsto che: « 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia. 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;

b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera *a)*;

c) i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa;

d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro ».

In particolare, detto fondo è finalizzato al risarcimento dei danni cagionati da responsabilità sanitaria nelle seguenti ipotesi:

a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6, della medesima legge n. 24 del 2017, che dovrà essere adottato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;

c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o can-

cellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

In ragione della complessità del regolamento è stato tempestivamente istituito presso il Ministero della salute un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione di tutte le amministrazioni coinvolte (Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Ivass e Ministero della giustizia), di rappresentati delle compagnie di assicurazione (Ania) e di Consap. All'esito di un lavoro lungo e complesso è stato predisposto uno schema di regolamento trasmesso all'esame della Conferenza Stato-regioni.

In tale sede sono state sollevate dalle regioni stesse diverse criticità (concernenti questioni tecniche non ascrivibili del tutto alle competenze di questo Ministero, ma piuttosto alle competenze del Ministero dello sviluppo economico) ancora non risolte.

Difatti, sussistono ad oggi alcuni punti di divergenza relativi ad aspetti di particolare rilievo dello schema di regolamento per i quali non si è pervenuti ad una posizione unitaria.

A ciò si aggiunga che il regolamento in questione, risulta strettamente connesso al succitato decreto relativo ai requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, *ex* articolo 10, comma 6, della legge n. 24 del 2017, che si pone, nei fatti, come propedeutico per l'operatività delle misure previste dal fondo in parola.

Si sta, pertanto, valutando l'opportunità di riavviare il confronto con tutte le amministrazioni interessate, per poter individuare adeguate soluzioni al fine di adottare l'atteso decreto.

ALLEGATO 4

5-00283 Loizzo: Iniziative per la gestione dei farmaci innovativi alla scadenza del requisito dell'innovatività.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto nel *question time*, rappresento che la definizione di innovatività, la sua valutazione e il conferimento dello *status* di medicinale innovativo spettano all'Agenzia Italiana del Farmaco.

Tale qualificazione presuppone la valutazione di tre elementi basilari: bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e robustezza delle prove scientifiche sottoposte dall'azienda a supporto della richiesta di innovatività.

Sussistendo tali elementi, i farmaci che ottengono la qualifica di innovatività accedono a risorse dedicate che sono sottratte ai meccanismi di ripiano dello sfondamento dei tetti di spesa (cosiddetto *payback*), a condizione che non venga superato il tetto previsto per la spesa dei farmaci innovativi. Se si intende continuare a garantire che i farmaci che rientrano nel fondo dei medicinali innovativi siano esentati dal ripiano, è pertanto necessario che il fondo sia sufficientemente capiente. Anche per tale ragione, si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha previsto un aumento della dotazione del fondo: 1.100 milioni di euro per il 2022, 1.200 per il 2023 e 1.300 per il 2024.

Dette risorse, peraltro, dal 1° gennaio 2022 confluiscono nel Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi.

Negli ultimi anni, non si sono verificati problemi di capienza del fondo per i farmaci innovativi, dal momento che la spesa ad essi ascrivibile è rimasta entro i limiti di capienza di anno in anno stabiliti.

Peraltro, con riguardo specifico ai lamentati rischi che una mancata estensione del termine dell'innovatività determinerebbe significative ricadute in termini di mobilità e accesso alle cure, l'Aifa rassicura che ciò non si verificherà.

Il venir meno dell'innovatività allo scadere del termine dei 36 mesi non comporta, infatti, dal punto di vista dei pazienti, alcuna problematica in termini di accesso al farmaco, in quanto le specialità in questione verrebbero ad essere classificate nelle fasce A e H, con imputazione dei relativi costi al Ssn e con l'unica differenza che, venuta meno l'innovatività, essi rientrerebbero nei meccanismi di attribuzione dei tetti di spesa con correlato obbligo di ripianare le quote di sfondamento secondo i noti meccanismi del *pay-back*.

La perdita dello *status* di innovativo non potrebbe in alcun modo influenzare la mobilità territoriale dei pazienti, il cui funzionamento resterebbe invariato secondo i previsti meccanismi di compensazione tra gli enti territoriali coinvolti.

Da ultimo, anticipo che è in corso un approfondimento circa l'opportunità di svolgere scelte in merito alla destinazione delle risorse che residuano dal Fondo in questione e che potrebbero rimanere destinate alla farmaceutica, andando così ad alleggerire il carico di spesa sulle imprese del settore nei casi di sfondamento dei tetti assegnati.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sui risultati dell'indagine nazionale condotta dall'Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021 153

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 153

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 159

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla X Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 156

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 160

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00284 Gadda: Iniziative urgenti volte a garantire l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le diverse tipologie di lavorazioni agricole 157

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 161

5-00285 Pierro: Sulla mancata emanazione del decreto ministeriale sulle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese del settore della pesca 158

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 162

5-00286 Schullian: Misure urgenti volte a garantire il mantenimento di agevolazioni concesse per la realizzazione di Parchi agrisolare anche in caso di trasferimento della titolarità dell'azienda 158

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 163

5-00287 Caramiello: Iniziative urgenti per favorire il riconoscimento di un'unica organizzazione interprofessionale per il settore dell'olio d'oliva 158

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 164

5-00288 Vaccari: Iniziative urgenti a sostegno del comparto ippico 158

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 165

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sui risultati dell'indagine nazionale condotta dall'Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul testo unificato delle proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari », per il parere da rendere alla VIII Commissione.

In proposito, informa che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta di oggi. Pertanto, la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere in questa stessa seduta.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere, all'VIII Commissione Ambiente, sul testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati, delle proposte di legge in titolo, il cui obiettivo è l'istituzione, anche per la legislatura in corso, di un organismo bicamerale di inchiesta di cui fin dalla XIII legislatura il Parlamento ha ritenuto di dotarsi, ampliando le sue competenze anche ad attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare.

L'ampliamento delle competenze della Commissione alle attività delle organizzazioni criminali nel settore agricolo e agroalimentare avviene tramite l'abbinamento di una proposta di legge (C. 605) che ha lo scopo di salvaguardare i prodotti « *made in Italy* » da sofisticazioni e contraffazioni che danneggiano la considerazione da tutti riconosciuta in merito alla qualità dei prodotti italiani a detrimento della competitività delle nostre imprese.

L'articolo 1 del testo unificato in esame disciplina l'istituzione ed i compiti della Commissione coerentemente ai compiti già assegnati agli analoghi organismi delle precedenti legislature. L'oggetto dell'inchiesta delineato riguarda, innanzitutto: le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti – anche degli imballaggi – e i soggetti coinvolti, in particolare se legati alla criminalità organizzata (lettera *a)*); le connessioni tra le suddette attività illecite e le altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali (lettera *b)*); le attività connesse al traffico nazionale ed internazionale dei rifiuti, anche con riguardo ai rifiuti pericolosi in partenza dai porti marittimi nonché attività di indagine relative all'immissione nel mercato nazionale di beni e prodotti non conformi alla normativa nazionale (lettera *c)*); la sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione e di soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR in campo ambientale (lettera *d)*); gli illeciti relativi ai siti inquinati, e alle bonifiche – con l'individuazione, altresì, del responsabile della contaminazione – nonché a quelli

relativi alla gestione di rifiuti radioattivi, anche in riferimento alla condizione di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale (lettera *e)*); eventuali attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque, alla gestione dei gessi, allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti (lettera *f)*).

Tra i compiti attribuiti alla Commissione si prevede, inoltre, la verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale ed, in particolare, della legge 22 maggio 2015, n. 68 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (lettera *g)*); la verifica circa l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto (lettera *h)*); il compito di indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica (lettera *i)*); la possibilità di compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali (lettera *l)*); il compito di indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, cosiddetti « rifiuti emergenti », come definiti dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento al fine-vita dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie, nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile (lettera *m)*);

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della XIII Commissione Agricoltura segnala le disposizioni della lettera *n),* sempre del comma 1 dell'articolo 1 in esame, che attribuisce alla Commissione anche il compito di indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, ivi compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto al traffico illecito di prodotti « *made in Italy* »;

Osserva, in proposito, come ci si trovi spesso davanti alla diffusione di etichettature e marchi evocativi dei prodotti italiani che, attraverso l'uso di parole o immagini, combinazioni cromatiche o riferimenti geografici, promuovono e commercializzano in maniera fraudolenta imitazioni di prodotti, soprattutto agroalimentari che, in realtà, non sono « *Made in Italy* » (cosiddetto *Italian sounding*). Risulta che il 65 per cento degli italiani hanno paura delle contraffazioni a tavola, perché al danno economico proveniente da imitazioni delle nostre eccellenze enogastronomiche si aggiungono i rischi per la salute.

Da ultimo segnala che la lettera *o)* prevede il compito di analizzare le cause dell'abbandono sul suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili, mentre la lettera o-*bis*), introdotta durante l'esame delle proposte emendative, prevede di indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie e di verificare la corretta applicazione del Titolo IX *bis* del codice penale.

Ai sensi del comma 2 la Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni ovvero relazioni generali ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei lavori. Ai sensi del comma 3, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ma non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 disciplina la composizione (18 senatori e 19 deputati, nominati dai Presidenti della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari) e l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si prevede, altresì, che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel cosiddetto « codice di autoregolamentazione » predisposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Qualora tale condizione sopravvenga successivamente, l'interessato deve darne la comunicazione al presidente della Commissione e ai presidenti di Camera e Senato.

Anche per quanto riguarda le testimonianze, il testo unificato in esame, reca norme che riproducono le corrispondenti disposizioni della prima legge istitutiva della Commissione, richiamando gli articoli da 367 (Simulazione di reato) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (articolo 3).

Si prevede, poi, la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria e altri organismi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto, preservando l'eventuale regime di segretezza degli atti acquisiti (articolo 4).

L'articolo 5 prevede l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta e l'applicazione, nei casi di violazione, dell'articolo 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

L'articolo 6 disciplina l'organizzazione interna, con riguardo alla pubblicità delle sedute, alla costituzione di comitati e alle risorse umane e strumentali per l'espletamento delle funzioni. La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno, che deve stabilire, il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione può avvalersi. Quanto alle spese per il funzionamento della Commissione, si prevede, per il funzionamento della Commissione, una dotazione finanziaria nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per gli anni successivi, aumentabile in misura non superiore al 30 per cento per espressa richiesta del Presidente per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Le spese sono poste per metà a carico dei rispettivi bilanci interni di Camera e Senato.

Auspica che il testo proposto in questa legislatura, come integrato dal lavoro della Commissione Ambiente e soprattutto grazie all'ampliamento delle competenze della Commissione al settore agroalimentare, possa permettere alla Commissione di svolgere effettivamente i compiti d'inchiesta per i quali essa viene istituita e di produrre i risultati attesi dal Parlamento e dai cittadini.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, chiede al relatore se sia pronto per la presentazione di una proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole già inviata per le vie brevi ai commissari *(vedi allegato 1)*.

Stefano VACCARI (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere, condividendo appieno l'istituzione della commissione d'inchiesta in esame, il cui lavoro svolto nelle precedenti legislature si è mostrato assai prezioso al fine di contrastare il fenomeno degli illeciti compiuti nell'ambito del ciclo dei rifiuti e nel settore agroalimentare.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del rela-

tore, ricorda come l'istituenda commissione d'inchiesta abbia svolto un lavoro prezioso nelle precedenti legislature. Esprime, quindi, apprezzamento per l'attribuzione alla stessa anche delle competenze in materia di illeciti agroalimentari.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) dichiara il voto contrario a nome del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, pur evidenziando l'importanza ed il ruolo svolto nelle precedenti legislature dalla commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Ritiene, infatti, assai inopportuno l'ampliamento delle competenze della Commissione all'accertamento degli illeciti nel settore agroalimentare, ai fenomeni di contraffazione dei marchi e al c.d. caporalato, sottolineando, al riguardo, che tale ampliamento rischi di attenuare e rendere meno incisiva l'azione della stessa commissione, non dando il giusto peso ad un mondo, quello dell'agroalimentare, che meriterebbe un contesto di azione specifico, proprio per le caratteristiche e le peculiarità del settore, le sue molteplici sfaccettature nonché i molti ambiti nei quali l'illecito può essere realizzato.

Esprime, quindi, sorpresa per la condivisione espressa sul provvedimento da parte delle forze politiche facenti parte della commissione Agricoltura.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, esprimendo rammarico per l'annunciato parere contrario da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle. Sottolinea la preoccupazione per la crescita del fenomeno delle agromafie nel comparto primario.

Raffaele NEVI (FI-PPE) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere elaborata dal relatore, esprimendo, altresì, apprezzamento per l'allargamento delle competenze anche al settore degli illeciti in campo agroalimentare; ciò permetterà alla commissione di inchiesta di indagare su un fenomeno come quello della contraffazione dei beni agroalimentari, purtroppo in netta crescita. Osserva, inoltre, che, anche in ragione della riduzione del numero dei parlamentari, è importante limitare il numero delle Commissioni d'inchiesta. Si dichiara, quindi, certo del ruolo importante che la stessa commissione di inchiesta potrà svolgere anche nella legislatura corrente.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore.

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
C. 771 Governo.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Davide Bergamini, ha illustrato il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Al riguardo, ricorda che il relatore ha fatto pervenire, per le vie brevi, ai commissari una proposta di parere favorevole.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*.

Stefano VACCARI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere relativa ad un provvedimento che considera assai debole e contraddittorio e che sembra incapace di far emergere obiettivi chiari sulla questione delle accise sui carburanti. Al riguardo ritiene che dalle risultanze delle numerose audizioni svolte dalla commissione di merito il governo avrebbe dovuto assumere tutt'altri provvedimenti.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, osservando come il provvedimento contenga misure contraddittorie e insufficienti sia per le imprese, comprese quelle del settore agricolo, che per i cittadini, non essendo previste né misure economiche strutturali né la proroga delle misure precedentemente adottate volte a contenere un eccessivo rialzo dei prezzi del carburante. Segnala come numerosi operatori e *stakeholders* ascoltati presso la commissione di merito hanno, infatti, segnalato una serie di gravi criticità presenti nel provvedimento in esame il quale – a suo giudizio si limita a scaricare la responsabilità sui benzinai, senza prevedere interventi volti a garantire la trasparenza sul prezzo finale dei carburanti.

Giandiego GATTA (FI-PPE) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che il provvedimento in esame rappresenti un intervento utile a raggiungere gli obiettivi di sostegno alle imprese e ai cittadini per contrastare il fenomeno dell'eccessivo rialzo del prezzo dei carburanti. Inoltre esprime apprezzamento per la prevista istituzione di una commissione di sorveglianza sui prezzi e, in particolare, per la presenza di un rappresentante del ministero dell'agricoltura volta a garantire un efficace monitoraggio sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Cristina ALMICI (FDI) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, condividendo le misure volte al rafforzamento del controllo sull'andamento dei prezzi nonché le altre misure a sostegno di famiglie e imprese, nel quadro dato di disponibilità finanziarie.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) preannuncia il voto contrario a nome del suo gruppo sulla proposta di parere. Il provvedimento in esame stanzia, infatti – a suo giudizio – risorse insufficienti per la mobilità di massa, non fornendo adeguate risposte per il contrasto del fenomeno di rialzo dei prezzi del carburante, che, così come concepite, potrebbero addirittura avere effetti contrari sulla necessità di contenimento dei rincari. Ritiene che sulle emergenze in atto nel Paese, il governo avrebbe potuto prevedere misure più efficienti a partire dalla legge di bilancio da poco approvata, anche prendendo in considerazione le relative proposte emendative presentate dal suo gruppo. Ritiene, altresì, inopportuna l'istituzione di una commissione di sorveglianza sui prezzi sul settore agroalimentare, la cui competenza potrebbe sovrapporsi con le competenze già previste dal decreto legislativo n. 198 del 2021 in materia di pratiche commerciali sleali (articolo 5, comma 1, lettera *b)*. Ritiene, infatti, che tale scelta potrebbe creare confusione, sovrapposizione di competenze, e, soprattutto, rallentare l'azione di tutela nel settore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Chiara GADDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Patrizio Giacomo La Pietra.

La seduta comincia alle 14.30.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00284 Gadda: Iniziative urgenti volte a garantire l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le diverse tipologie di lavorazioni agricole.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del governo, auspicando che il credito di imposta riconosciuto per l'acquisto di carburante dalla legge di bilancio possa trovare una rapida attuazione in un quadro di certezza giuridica che accolga un'interpretazione volta ad includere le diverse tipologie di lavorazioni agricole nell'ambito del beneficio fiscale in oggetto.

5-00285 Pierro: Sulla mancata emanazione del decreto ministeriale sulle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese del settore della pesca.

Attilio PIERRO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Attilio PIERRO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, auspicando ulteriori interventi volti a garantire l'erogazione degli aiuti alle imprese del settore della pesca anche per l'anno 2022.

5-00286 Schullian: Misure urgenti volte a garantire il mantenimento di agevolazioni concesse per la realizzazione di Parchi agrisolare anche in caso di trasferimento della titolarità dell'azienda.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-00287 Caramiello: Iniziative urgenti per favorire il riconoscimento di un'unica organizzazione interprofessionale per il settore dell'olio d'oliva.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-00288 Vaccari: Iniziative urgenti a sostegno del comparto ippico.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del governo per la articolata risposta fornita e per la disponibilità manifestata in questa sede ad un confronto in merito alle migliori modalità di riordino del settore e di individuazione di criteri adeguati per il riparto delle risorse destinati agli ippodromi, anche al fine di valorizzare la capacità innovativa ed operativa del settore e sostenere un salto di qualità nelle attività del settore. Esprime, infine, apprezzamento per il preannunciato tavolo di confronto, dichiarando che continuerà a monitorare l'evolversi delle questioni evidenziate.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, C. 80 Braga ed abb., recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari;

preso atto con favore che l'articolo 1, comma 1, lettera *n)* include nell'ambito di competenza della istituenda Commissione d'inchiesta lo svolgimento di indagini sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare – comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata – realizzate, tra l'altro, attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, ivi incluso il loro traffico transfrontaliero;

sottolineata, altresì, l'importanza di quanto ulteriormente disposto dalla medesima lettera *n)* nella parte in cui specifica che gli accertamenti eseguiti in tale ambito saranno finalizzati all'aggiornamento e al potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto al traffico illecito di prodotti « *made in Italy* »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il decreto-legge in titolo, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico »;

preso atto con favore che il provvedimento interviene sull'aumento dei prezzi dei carburanti a tutela dei consumatori e delle imprese;

considerata, in particolare, l'importanza per il comparto agricolo di quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento, nel quale, oltre ad alcune modifiche alla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, è prevista la costituzione di una Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, con la partecipazione non solo di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per materia, ma anche di Ismea e, in caso di fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, di un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF);

rilevato che:

tale intervento rappresenta un primo ed importante passo per affrontare alcune storiche debolezze del settore primario, ed in particolare, del comparto ortofrutticolo, esposto a dinamiche di oscillazione nei prezzi di vendita, con conseguenti ricadute negative sulla competitività delle imprese agricole e con relativo appiattimento verso il basso del prezzo di vendita;

a tale situazione, infatti, occorrerebbe far fronte definendo un meccanismo, compatibile con il quadro europeo, che possa garantire un prezzo di vendita tale da assicurare un minimo di redditività all'azienda agricola e che tenga conto di diversi fattori di produzione, quali quelli relativi al ciclo delle colture, alla loro collocazione geografica, alla destinazione finale del prodotto, alle caratteristiche territoriali ed organolettiche dello stesso, alle tecniche di produzione utilizzate, al differente costo della manodopera nonché alla concorrenza proveniente dai Paesi extra EU non soggetti alle stesse condizionalità dei produttori europei,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00284 Gadda: Iniziative urgenti volte a garantire l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le diverse tipologie di lavorazioni agricole.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come rilevato dall'Onorevole interrogante, i commi 45-51 della legge finanziaria del 29 dicembre 2022, n. 197 riconoscono un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre 2023 nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all'allevamento.

Il dato normativo parrebbe effettivamente riferire l'agevolazione fiscale all'acquisto di gasolio e benzina che sia finalizzata alla « trazione » dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e tale riferimento, come correttamente evidenziato dall'interrogante, potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi.

Ciò, in particolare, in merito all'applicabilità del predetto credito d'imposta per alcune lavorazioni effettuate con veicolo fermo, e quindi senza la funzione di « trazione ».

In ragione di quanto esposto, il Ministero intende avviare una interlocuzione con l'Agenzia delle entrate al fine di addivenire ad un'interpretazione estensiva della norma.

Salvo valutazioni finanziarie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, a nostro avviso la norma non dovrebbe essere interpretata in maniera restrittiva, tenuto conto che, ad esempio, la funzione di trazione può essere svolta dalla trattrice agricola anche con veicolo fermo, azionando la presa di potenza.

Pertanto rassicuro l'Onorevole interrogante che sarà nostra cura seguire con attenzione la problematica segnalata al fine di pervenire in tempi brevi alla sua definizione nel senso sopra detto.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00285 Pierro: Sulla mancata emanazione del decreto ministeriale sulle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese del settore della pesca.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come noto, nel luglio 2021 è stato approvato il Regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, cosiddetto FEAMPA.

Il Regolamento prevede la possibilità di attivare la misura dell'arresto temporaneo obbligatorio, con conseguente erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che interrompono la loro attività di pesca.

È previsto che il decreto ministeriale che stabilisce criteri e modalità di erogazione dell'aiuto sia adottato previa approvazione del Programma Operativo Nazionale (PO) finanziato dal FEAMPA da parte della Commissione europea.

Il Programma operativo FEAMPA IT 2021/2027 è stato approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022.

Successivamente, il 19 dicembre scorso, è stata accreditata dal Ministero dell'economia e delle finanze la somma di 60 milioni di euro quale anticipazione sul totale complessivo delle risorse FEAMPA, spettante all'Italia per l'attivazione delle attività programmate nell'ambito del suddetto Programma.

Con decreto ministeriale del 30 dicembre scorso sono state designate la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale Autorità di Gestione, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) quali Autorità Contabile e l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in qualità di Autorità di Audit.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è ora in condizione di elaborare la scheda di intervento relativa alla misura dell'arresto temporaneo, in cui definire i criteri di ammissione e di selezione dei beneficiari, da sottoporre successivamente, per formale approvazione, al Comitato di Sorveglianza FEAMPA. Elaborata detta scheda sarà possibile attivare gli interventi previsti dal PO FEAMPA IT, tra cui la misura dell'arresto temporaneo.

Ci rendiamo conto che spesso le azioni dell'amministrazioni non rispondono in maniera tempestiva all'esigenze degli operatori del settore; anche per questa ragione è nostro intendimento rivedere la ripartizione delle competenze tra gli uffici del Ministero, al fine di superare le criticità che abbiamo riscontrato e rendere più efficace l'attività amministrativa.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00286 Schullian: Misure urgenti volte a garantire il mantenimento di agevolazioni concesse per la realizzazione di Parchi agrisolare anche in caso di trasferimento della titolarità dell'azienda.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, ringrazio l'Onorevole per la sua interrogazione, poiché ha consentito agli uffici del Ministero di approfondire la questione relativa alla risposta che è stata fornita alla FAQ n. 11 del 23 settembre 2022, per la Misura « Parco Agrisolare », in base alla quale ai beneficiari non sarebbe consentito il trasferimento della titolarità dell'azienda per i 5 anni successivi all'accoglimento della domanda.

Effettivamente potrebbe sussistere una incoerenza tra le indicazioni fornite dal Ministero con la predetta FAQ e le disposizioni degli atti presupposti.

L'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 marzo 2022, infatti, si limita ad individuare le categorie dei beneficiari, quali gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; le imprese agroindustriali e, indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

A sua volta, il Regolamento Operativo allegato all'Avviso Pubblico del 23 agosto 2022 richiede quali requisiti per l'accesso al contributo che il Soggetto Beneficiario realizzi gli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto, sostenga le spese, abbia la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati, risulti titolare del titolo autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico e sia firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.

Non pare esservi una disposizione che vincoli il beneficiario a mantenere la titolarità dell'azienda per il periodo di cinque anni dall'ammissione al beneficio.

Costituisce invece principio generale la conservazione dei requisiti di accesso al beneficio per un determinato periodo di tempo, finalizzato a scongiurare condotte elusive (come l'uso di prestanome per poter accedere ai benefici).

Per questi motivi è intenzione del Ministero rivedere la risposta alla FAQ sopra citata, con lo scopo di dare più esatta risposta alla questione posta e, al tempo stesso, chiarire condizioni e requisiti per la conservazione del beneficio.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00287 Caramiello: Iniziative urgenti per favorire il riconoscimento di un'unica organizzazione interprofessionale per il settore dell'olio d'oliva.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, premetto che, come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la normativa comunitaria, e nello specifico il Regolamento (UE) n. 1308/2013, prevede il riconoscimento di una sola Organizzazione Interprofessionale per ogni settore o per gruppi di settore.

Nel caso del settore olivicolo oleario, il Consorzio Extravergine di Qualità (CEQ) è stato riconosciuto dal Ministero in quanto in possesso dei requisiti di rappresentatività previsti dalla normativa in materia.

In ogni caso, concordo sulla necessità di una maggiore cooperatività tra le due organizzazioni di settore al fine di raggiungere una maggiore rappresentatività ai tavoli europei di settore.

Come correttamente rilevato dall'Onorevole interrogante, già in passato si è cercato di trovare un accordo tra il CEQ e la Filiera Olivicolo Olearia Italiana (FOOI) per costituire un'unica Organizzazione Interprofessionale del settore olio, senza addivenire ad alcun risultato.

È intendimento del Ministero continuare su questa via, promuovendo incontri di ravvicinamento tra i due soggetti al fine di agevolare la loro aggregazione.

Colgo l'occasione quindi per informarVi che nel corso del prossimo mese di febbraio è mia intenzione convocare un tavolo di settore con tutti i rappresentanti della filiera olivicola e in quella sede potrà anche essere affrontato il tema della maggiore cooperatività tra le due organizzazioni di settore per una maggiore rappresentatività ai tavoli europei.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-00288 Vaccari: Iniziative urgenti a sostegno del comparto ippico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, l'ippica costituisce un importante settore economico del Paese, che coinvolge ampie categorie di operatori – allevatori, proprietari, allenatori, professionisti – e un numero rilevante di addetti della filiera, con notevole possibilità di incremento.

Considerata anche la rilevanza del comparto, appena insediati abbiamo ritenuto necessario procedere anzitutto ad una riorganizzazione interna del Ministero istituendo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 gennaio scorso, la Direzione generale per l'ippica ridefinendo gli ambiti di attività.

Peraltro, avendo riscontrato all'interno del settore talune criticità riguardanti i pagamenti dei premi, nel cosiddetto « decreto mille proroghe » abbiamo proposto un emendamento con il quale « viene abrogato l'articolo 44 della legge n. 342 del 2000; non è dovuta l'imposta sul valore aggiunto in ordine ai premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315 ».

Inoltre, al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi nonché consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero per le proprie finalità istituzionali, la legge finanziaria n. 197 del 29 dicembre 2022, comma 441 e 442, ha autorizzato la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Con successivo decreto stabiliremo i criteri di riparto delle predette risorse tra gli impianti ippici, con conseguente ridefinizione dei rapporti.

Informo infine che ho convocato il Tavolo trotto e galoppo per i giorno 30 e 31 gennaio per la programmazione del 2023.

Rassicuro che il Ministero continuerà nell'azione di riforma auspicata, rispondendo all'esigenza di una complessiva e organica ristrutturazione di tutti i diversi aspetti del settore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/22: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione. Parere favorevole)* 166

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 171

Sull'ordine dei lavori 168

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Parere favorevole)* 168

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 172

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/23: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) *(Esame e rinvio)* 169

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final) 170

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 170

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 187/22: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione. Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che l'esame del provvedimento, che verrà a scadenza il 3 febbraio 2023, avrà inizio il prossimo 27 gennaio e che pertanto il parere dovrà auspicabilmente essere espresso già nella seduta odierna.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, dopo avere ricordato che il provve-

dimento è stato approvato dal Senato il 18 gennaio scorso, segnala che l'articolo 1 impone alle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.

Precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2023, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, le medesime imprese sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), al fine dell'urgente attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.

A tale proposito ricorda che, con Comunicazione del 24 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, il cui scopo è quello di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell'economia determinato dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi *partner* internazionali e dalle relative contromisure adottate, in primo luogo dalla Russia.

Il Quadro è stato integrato dalla Commissione a luglio 2022, vale a dire all'indomani dell'adozione del sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, nonché integrato e prorogato il 28 ottobre 2022, quando si è dato corso a una considerevole estensione dei termini di operatività del Quadro e dei massimali di aiuto concedibili.

Precisa che i regimi di sostegno consentiti dal Quadro sono ammissibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro) e sono fino al 31 dicembre 2023. Le uniche eccezioni riguardano gli aiuti per accelerare la decarbonizzazione del sistema industriale e la diffusione – prevista dal piano *REPowerEU* – delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile, che possono essere concessi non oltre il 30 giugno 2024.

Fa inoltre presente che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea per un periodo di massimo dodici mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori dodici mesi.

In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche indipendentemente dall'istanza di parte (comma 6).

Evidenzia che l'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 (« *golden power* ») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio.

Tali interventi riguardano la possibilità per il MIMIT, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa (comma 1) e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal

Patrimonio Rilancio gestito da Cassa Depositi e Prestiti (comma 2). Nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, l'impresa è ammessa anche a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione (comma 3).

Ricorda che, in relazione al decreto-legge n. 21 del 2012 sul cosiddetto *golden power*, il suo obiettivo è stato quello di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della *golden share* e dell'*action spécifique*, previsti rispettivamente nell'ordinamento britannico e francese, e che in precedenza era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il decreto-legge citato ha sancito il venir meno del sistema normativo che aveva determinato le censure della Commissione europea e la relativa procedura di infrazione è stata archiviata il 15 febbraio 2017, in quanto la nuova disciplina italiana in materia di poteri speciali è stata ritenuta compatibile con il richiamato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Quanto all'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, fa presente che esso prevede alcune misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni.

In particolare l'articolo in questione prevede che, in considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il parere del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individui gli *standard* tecnici che debbono avere i cavi in fibra ottica.

Sottolinea che gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete dovranno attenersi agli *standard* tecnici sopra richiamati in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate. Si prevede, inoltre, che i nuovi *standard* tecnici, si applichino ai bandi che saranno pubblicati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento al nostro esame.

Ricorda infine che l'articolo 3, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 4 dispone in merito alla sua entrata in vigore.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole, di cui, attesa la ristrettezza dei tempi, dà lettura *(vedi allegato 1)*.

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori nel senso di procedere dapprima allo svolgimento della seduta in sede di Atti del Governo per poi passare al secondo punto in sede consultiva previsto all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Atto n. 10.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2023.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura *(vedi allegato 2)*.

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 1/23: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
C. 750 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), *relatrice*, fa presente che il provvedimento si propone di regolamentare l'azione delle navi delle ONG nel Mediterraneo al fine di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Esso interviene nel solco di un filone normativo che negli ultimi anni ha visto l'adozione di diverse disposizioni, tra cui quelle introdotte dai decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019 (cosiddetto decreto-legge sicurezza 1 e 2), recanti una disciplina che è stata successivamente modificata con il decreto-legge n. 130 del 2020.

Per quanto riguarda gli interventi operati a livello dell'Unione europea, ricorda che, a seguito del parziale stallo del negoziato avente ad oggetto le proposte di riforma del sistema comune europeo di asilo presentate nel 2016, nel settembre del 2020 la Commissione europea ha presentato una serie di proposte normative e di altre iniziative per un nuovo corso in materia di politica di migrazione e di protezione internazionale (cosiddetto Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo), che sono tuttora in discussione.

Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, segnala anzitutto che il medesimo consta di tre articoli, l'articolo 2 recando la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 disponendone l'entrata in vigore dal 3 gennaio 2023.

Evidenzia inoltre che l'articolo 1 apporta, delle modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020 (cosiddetto « decreto Lamorgese »), sopprimendo il secondo e il terzo periodo del comma 2, nonché introducendo 6 ulteriori commi (dal 2-*bis* al 2-*septies*).

Resta ferma la previsione di cui al primo periodo del comma 2 della medesima disposizione, secondo cui, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nel pieno rispetto della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.

Rileva che la nuova formulazione del comma 2-*bis* prevede che il provvedimento di interdizione al transito o alla sosta non sia adottato in caso di operazioni di soccorso, individuando tuttavia una serie di ulteriori condizioni di svolgimento delle operazioni in questione in presenza delle quali – laddove ricorrano congiuntamente – l'adozione dei suddetti provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale deve essere esclusa.

Tra tali condizioni rientra, ad esempio, la richiesta, intervenuta nell'immediatezza dell'evento, dell'assegnazione del porto di sbarco, nonché il raggiungimento del porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso.

Quanto agli altri commi, rileva che, mentre il 2-*ter* chiarisce che il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comun-

que garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità, i successivi 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 2-*septies* introducono una nuova disciplina sanzionatoria, di natura amministrativa, per i casi di inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni. In questo caso si compie opportunamente una scelta a favore di un sistema sanzionatorio di natura amministrativa, in sostituzione del vigente sistema di natura penale; in tale quadro si prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, il fermo amministrativo della nave (contro il quale è ammesso ricorso al prefetto) e, in caso di reiterazione della condotta vietata, la confisca della stessa, preceduta dal sequestro cautelare. Analoghe sanzioni sono previste qualora il comandante e l'armatore della nave non forniscano le informazioni richieste dall'autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite da quest'ultima.

Evidenzia come il provvedimento disciplini in maniera più compiuta e sistematica gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, facendo salvo il principio di salvaguardia dell'incolumità delle persone presenti a bordo, senza far venire meno l'esercizio della potestà sanzionatoria rispetto al compimento di atti illeciti.

Conclude ponendo in rilievo che l'impianto del provvedimento mira a contemperare l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale in materia, con quella di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay, del 1982.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 gennaio 2023.

Audizione dell'Avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

DL 187/22: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 785, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

considerato che il 5 dicembre 2022 è entrato in vigore il divieto di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio e altri prodotti petroliferi dalla Federazione russa nell'Unione europea, previsto dal sesto pacchetto di sanzioni adottato dal Consiglio UE nel giugno del 2022, in conseguenza della protratta aggressione contro l'Ucraina;

rilevato che con tale divieto è forte il rischio che le imprese operanti nel settore strategico della raffinazione di idrocarburi nel territorio nazionale non riescano più ad assicurare la continuità produttiva necessaria al Paese, con conseguente pregiudizio per la sicurezza energetica nazionale;

considerato altresì che con Comunicazione del 24 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, successivamente integrato e prorogato, che prevede dei regimi di sostegno ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto destinati a porre rimedio a gravi turbamenti dell'economia degli Stati membri;

evidenziato che l'articolo 1 impone alle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti ed infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale;

richiamata la disposizione di cui all'articolo 2, che introduce, per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 (« *golden power* ») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2021, per il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2019/1937;

valutato che il mancato recepimento della direttiva entro il termine del 17 dicembre 2021 ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2022/0106 (lettera di messa in mora del 27 gennaio 2022 e parere motivato del 15 luglio 2022) e che con lo schema di decreto legislativo in esame, una volta perfezionato il suo *iter* normativo, si provvederà a risolvere la citata contestazione della Commissione europea;

espressa piena condivisione per gli obiettivi generali che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, che attengono alla protezione dei segnalanti all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali;

acquisite le osservazioni dell'ANAC che – nell'esprimere vivo apprezzamento per l'impianto fortemente innovativo dello schema di decreto – ha segnalato alcuni puntuali rilievi di merito sull'articolato, in particolare circa l'assetto del quadro sanzionatorio previsto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto *(Svolgimento e conclusione)* 173

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2022 *(Seguito dell'esame e conclusione)* 173

AUDIZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. — Interviene Guido Crosetto, Ministro della difesa.

La seduta comincia alle 16.15.

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della difesa, Guido CROSETTO.

Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (PD-IDP) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Crosetto, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.05.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2022.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La seduta comincia alle 18.05.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame della relazione, preannunciando che, come di prassi, verrà inviata una nota al Presidente del Consiglio.

La seduta termina alle 18.10.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla Commissione X) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785, approvato dal Senato (Parere alla Commissione X) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione)* 5

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 3ª Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, sulle linee programmatiche del suo dicastero *(Svolgimento e rinvio)* 7

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 8

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 50

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore di Svezia in Italia, Jan Björklund, sulle priorità del semestre di Presidenza svedese del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio – 30 giugno 2023) 54

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 55

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 56

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 57

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 69

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 59

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 71

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 11 Battilocchio *(Esame e rinvio)* 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 68

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 73

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 80

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 81

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 303 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 82

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 75

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 83

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 103 Serracchiani (*Esame e rinvio*) 76

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) *(Esame e rinvio)* 84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov ... 90

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 92

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 99

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 102

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 99

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 99

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 Braga, C. 532 Ilaria Fontana, C. 605 Morrone, C. 717 Rotelli e C. 737 Evi *(Seguito dell'esame e conclusione)* 99

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate) 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19) di rappresentanti di Confprofessioni e di Utilitalia 100

INTERROGAZIONI:

5-00037 D'Alfonso: Misure e risorse per la messa in sicurezza delle aree del comune di Monteodorisio (CH) interessate dai recenti eventi franosi 100

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 104

5-00074 Ilaria Fontana: Stato di attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità al 2030 101

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 106

5-00182 Braga: Termine per l'individuazione del Deposito unico nazionale per le scorie radioattive 101

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 107

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 109

ALLEGATO (Parere approvato) 118

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* .. 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 117

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 119

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 123

SEDE REFERENTE:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 119

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 130

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 133

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00273 Laus: Iniziative volte alla proroga dello *smart working* per i lavoratori frontalieri con la Svizzera 131

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 134

5-00274 Soumahoro: Ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dell'ATM Spa molisana 131

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 136

5-00276 Nisini: Sulle criticità derivanti dai limiti temporali del contratto di somministrazione 131

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 138

5-00277 Carotenuto: Sulle problematiche inerenti alla mancata concessione dell'indennità prevista, ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022, in favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale 132

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 140

5-00279 Tenerini: Sull'esigenza di innalzare il limite massimo di reddito pensionistico, sulla base degli incrementi inflazionistici, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità 132

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 132

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00280 Girelli: Adozione dei protocolli tra strutture sanitarie e Forze di polizia nell'ambito delle misure per contrastare la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari 142

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 145

5-00281 Zanella: Inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dei percorsi di riabilitazione per i pazienti oncologici 143

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 147

5-00282 Marianna Ricciardi: Stato di attuazione della legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco) 143

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 149

5-00283 Loizzo: Iniziative per la gestione dei farmaci innovativi alla scadenza del requisito dell'innovatività 143

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 151

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sui risultati dell'indagine nazionale condotta dall'Istituto sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021 153

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Testo unificato C. 80 e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 153

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 159

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo (Parere alla X Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 156

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 160

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00284 Gadda: Iniziative urgenti volte a garantire l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le diverse tipologie di lavorazioni agricole 157

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 161

5-00285 Pierro: Sulla mancata emanazione del decreto ministeriale sulle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese del settore della pesca 158

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 162

5-00286 Schullian: Misure urgenti volte a garantire il mantenimento di agevolazioni concesse per la realizzazione di Parchi agrisolare anche in caso di trasferimento della titolarità dell'azienda 158

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 163

5-00287 Caramiello: Iniziative urgenti per favorire il riconoscimento di un'unica organizzazione interprofessionale per il settore dell'olio d'oliva 158

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 164

5-00288 Vaccari: Iniziative urgenti a sostegno del comparto ippico 158

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 165

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 187/22: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione. Parere favorevole)* 166

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 171

Sull'ordine dei lavori 168

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Parere favorevole)* 168

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 172

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/23: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) *(Esame e rinvio)* 169

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final) 170

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 170

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto *(Svolgimento e conclusione)* 173

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2022 *(Seguito dell'esame e conclusione)* 173

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

19SMC0020950